

## CAPITOLO II

# ATTI DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

### SOMMARIO

13. Ricorso per la limitazione dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.). – 14. Istanza per ritiro del titolo esecutivo (art. 488 c.p.c.). – 15. Istanza per inserimento di avviso di vendita su quotidiano o con le forme della pubblicità commerciale (art. 490, comma 3, c.p.c.) – 16. Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del debitore (art. 492 c.p.c.). – 17. Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). – 18. Istanza di vendita per omesso versamento dell'importo determinato (art. 495 c.p.c.). – 19. Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). – 20. Istanza di riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti eseguiti presso più terzi o di dichiarazione di inefficacia di taluno di essi (artt. 496 e 546, comma 2, c.p.c.). – 21. Avviso ai creditori iscritti (art. 498 c.p.c.). – 22. Intervento nell'espropriazione mobiliare (artt. 499, 525, 526 e 528 c.p.c.). – 23. Intervento nell'espropriazione presso terzi (artt. 499, 525 e 551 c.p.c.). – 24. Intervento nell'espropriazione immobiliare (artt. 499, 564, 565 e 566 c.p.c.). – 25. Intervento nell'esecuzione esattoriale (artt. 499 c.p.c. e 54 d.p.r. 29.9.73, n. 602). – 26. Intervento in sostituzione del creditore (artt. 499 e 511 c.p.c.). – 27. Indicazione di beni del debitore utilmente pignorabili dagli intervenuti (art. 499 c.p.c.). – 28. Richiesta all'ufficiale giudiziario di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, comma 4, c.p.c. (art. 492, comma 6, c.p.c.). – 29. Richiesta all'ufficiale giudiziario di nomina del professionista per l'esame delle scritture contabili (art. 492, comma 7, c.p.c.). – 30. Istanza al presidente del tribunale per autorizzare l'ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis, comma 1, c.p.c.). – 31. Nota di presentazione all'ufficiale giudiziario dell'autorizzazione presidenziale/Richiesta all'ufficiale giudiziario di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis, comma 2, c.p.c.). – 32. Dichiarazione per partecipare alle operazioni di ricerca dei beni da pignorare (art. 155-ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). – 33. Istanza all'ufficiale giudiziario territorialmente competente per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. (art. 492-bis, comma 3, c.p.c.). – 34. Indicazione all'ufficiale giudiziario di beni da sottoporre ad esecuzione (art. 492-bis, commi 6 e 7, c.p.c. e 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). – 35. Richiesta ai gestori delle banche dati delle informazioni sui beni da pignorare (155-quinquies disp. att. c.p.c.) – 36. Avviso ai comproprietari (artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.). – 37. Nota di precisazione del credito. – 38. Nota spese.



## FORMULA 013

### RICORSO PER LA LIMITAZIONE DEI MEZZI DI ESPROPRAZIONE (ART. 483 C.P.C.)

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni promossa da .....  
contro .....

RICORSO EX ART. 483 C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
....., debitore esecutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ..... , fax ..... , posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

#### PREMESSO CHE

- il creditore ..... ha promosso, con atto di pignoramento del ....., l'espropriazione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] indicata in epigrafe,
- lo stesso creditore ..... ha promosso, con atto di pignoramento del ....., l'espropriazione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni innanzi al Tribunale di .....
- il credito vantato dal creditore precedente ..... ammonta a Euro ....., come indicato nell'atto di pignoramento [oppure, di pregetto],
- il credito vantato dal creditore intervenuto ..... ammonta a Euro ....., come indicato nel ricorso per intervento,
- considerato che il valore complessivo dei beni [oppure, crediti] pignorati ammonta a Euro ....., somma di molto superiore al complessivo debito dell'esecutato,
- conseguentemente, il ricorso a diversi mezzi di espropriazione appare eccessivo,

#### CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 483 c.p.c., voglia limitare l'espropriazione al mezzo scelto dalla parte creditrice o, in difetto, a quello determinato da codesto Giudice dell'Esecuzione.

#### PRODUCE

1. copia dell'atto di pignoramento del .....
2. copia dell'atto di pignoramento del .....
3. ....  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

Si ha cumulo dei mezzi di espropriazione quando contemporaneamente si pongano in essere contro lo stesso debitore più processi esecutivi di tipo diverso; se si tratta, invece, di procedure dello stesso tipo, si ha il cosiddetto "cumulo omogeneo" in relazione al quale è comunque applicabile (secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza) il disposto dell'art. 483 c.p.c.

Il creditore, per la soddisfazione del proprio credito, può avvalersi congiuntamente dei differenti mezzi di espropriazione previsti dall'ordinamento (espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare) e anche promuovere diverse procedure esecutive del medesimo tipo su beni (o crediti) distinti.

Tuttavia, il ricorso a plurime espropriazioni può risultare eccessivamente gravatorio per il debitore e superfluo per l'effettiva tutela delle ragioni creditorie<sup>1</sup>; l'art. 483 c.p.c. costituisce un limite alla facoltà riconosciuta al creditore, qualora il cumulo dei mezzi di espropriazione si riveli eccessivo.

Recente giurisprudenza – pur affermando l'astratta legittimità del cumulo dei mezzi di espropriazione e, cioè, la facoltà del creditore di promuovere nei confronti del debitore plurime procedure coattive, anche di diverso tipo, sino alla soddisfazione effettiva ed integrale del credito – ha ritenuto che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente "soddisfatto" in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A riguardo deve osservarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo; Cass., 9.4.13, n. 8576: "Può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito".

<sup>2</sup> Cass., 9.4. 15, n. 7078: "In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario".

Nonostante il tenore letterale della norma, la reazione del debitore non può essere inquadrata nelle opposizioni esecutive, né *ex art. 615 c.p.c.*, né *ex art. 617 c.p.c.*<sup>3</sup>.

L'istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse; l'art. 483, comma 2, c.p.c. prescrive che, qualora sia stata iniziata anche un'esecuzione immobiliare, la domanda deve essere rivolta al giudice che dirige tale espropriazione.

L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducano a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni o dei crediti aggrediti.

Sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (atto finale del sub-procedimento) impugnabile – secondo la prevalente opinione – con l'opposizione agli atti esecutivi<sup>4</sup>.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i pro-

---

<sup>3</sup> In dottrina, SOLDI, *I rimedi contro l'abuso dell'espropriazione forzata*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2008, 136.

In giurisprudenza: Trib. Bari, 31.3.09: “*L'art. 483 c.p.c. che, nel riconoscere il diritto del creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione – cumulo non limitato dalla legge a quello su beni di natura eterogenea –, contempla il potere del Giudice dell'esecuzione di compiere, su opposizione del debitore, una verifica di congruità dei mezzi di esecuzione, limitando l'espropriazione solo ad uno di essi. Questo rimedio si inquadra fra le misure speciali di salvaguardia, a tutela del debitore e intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata ed è, appunto, di competenza del Giudice dell'esecuzione. Ne deriva che, non implicando l'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione una contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, non sussistono i presupposti dell'opposizione all'esecuzione che, invece, implica un giudizio di accertamento circa l'idoneità del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione forzata*”. Conformi Cass., 3.9.07, n. 18533, e Trib. Cassino, 5.9.07.

<sup>4</sup> Cass., 19.2.03, n. 2487: “*In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza del debitore di limitazione dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 c.p.c., non è impugnabile davanti allo stesso giudice, né ricorribile per cassazione ex art. 111 cost., ma come ogni atto esecutivo è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi*”. Conforme Cass., 6.3.95, n. 2604.

cedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 014****ISTANZA PER RITIRO DEL TITOLO ESECUTIVO  
(ART. 488 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

## ISTANZA EX ART. 488 C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore [precedente/intervenuto] .....

## CHIEDE

di essere autorizzato al ritiro del titolo esecutivo depositato nella esecuzione in epigrafe (decreto  
ingiuntivo ..... n. ..... del Tribunale di .....), previa sua sostituzione con copia autentica.  
....., li .....

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

Nei procedimenti esecutivi iniziati dall'11 dicembre 2014, le modifiche apportate al codice di procedura civile dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, prevedono in ogni caso<sup>5</sup> il deposito in cancelleria non più del titolo esecutivo, bensì di una sua copia autentica, di talché l'originale resta in possesso del creditore.

Poiché solo la copia autentica del titolo esecutivo è depositata nel fascicolo, nelle nuove procedure è destinato a restare inapplicabile l'art. 488, comma 2, c.p.c., in base al quale *"Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice"*.

Tale norma mantiene tuttavia un ambito di operatività perché, sia pure limitatamente alle esecuzioni iniziate prima della entrata in vigore della citata riforma, è in base ad essa che è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione nel cui fascicolo sia stato depositato il titolo esecutivo l'autorizzazione a ritirarlo, previa sua sostituzione con copia autentica.

L'art. 492, ult. comma, c.p.c., rimasto invariato rispetto all'originaria formulazione del codice di rito, stabilisce che quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel

<sup>5</sup> Art. 518, comma 6, c.p.c. per l'esecuzione mobiliare; art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; art. 543, comma 4, c.p.c. per l'esecuzione presso terzi; art. 557, comma 2, c.p.c. per l'esecuzione immobiliare.

compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'art. 488, comma 2, c.p.c., cioè la possibilità per il creditore di essere autorizzato a depositare nel fascicolo dell'esecuzione una copia autentica del titolo esecutivo, con l'obbligo di presentare l'originale tutte le volte in cui il giudice dell'esecuzione ne faccia richiesta.

Anche tale norma resta priva di concreta utilità a seguito della riforma legislativa apportata dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, poiché – come sopra esposto – il deposito in cancelleria riguarda sempre una copia del titolo esecutivo (autenticata dal difensore del creditore) e non più l'originale dello stesso.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 015****ISTANZA PER INSERIMENTO DI AVVISO DI VENDITA SU QUOTIDIANO  
O CON LE FORME DELLA PUBBLICITÀ COMMERCIALE  
(ART. 490, COMMA 3, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da .....  
contro .....

ISTANZA EX ART. 490, COMMA 3, C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore [procedente/intervenuto] .....

## PREMESSO CHE

- il creditore ..... ha promosso, con atto di pignoramento del ....., l'espropriazione immobiliare [*oppure*, mobiliare] indicata in epigrafe, avente ad oggetto i seguenti beni: .....
- che appare opportuno integrare la pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche ex art. 490, comma 1, c.p.c. con ulteriore pubblicità da svolgere sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata [*oppure*: sui quotidiani di informazione nazionali] [*oppure*: con le forme della pubblicità commerciale]

## CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 490, comma 3, c.p.c., voglia disporre che alla vendita dei beni pignorati sia data pubblicità, oltre che mediante inserimento sul portale delle vendite pubbliche ex art. 490, comma 1, c.p.c., anche con pubblicità sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata [*oppure*: sui quotidiani di informazione nazionali] [*oppure*: con le forme della pubblicità commerciale], secondo le modalità che la S.V. riterrà opportune.  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato l'art. 490 c.p.c., disponendo al primo 1 che “*quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata 'portale delle vendite pubbliche'*”.

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore inter-

venuto munito di titolo esecutivo, il giudice è tenuto a dichiarare – con ordinanza suscettibile di reclamo *ex art. 630 c.p.c.* – l'estinzione (tipica) del processo esecutivo (*art. 631-bis c.p.c.*).

Il medesimo d.l. n. 83 del 2015 prevede, all'art. 23, comma 2, che tale disposizione avrà applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche previste dall'*art. 161-quater disp. att. c.p.c.* (tale pubblicazione non è ancora avvenuta).

Il testo originario del decreto legge manteneva la possibilità che il giudice prescrivesse altre forme di pubblicità “tradizionali” – comunque ulteriori rispetto ad internet (art. 490, comma 2, c.p.c.) e al portale delle vendite pubbliche – ma subordinava tale potere ad apposita istanza da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo; nella legge di conversione è stato reintrodotto il potere del giudice dell'esecuzione di disporre anche d'ufficio tali ulteriori forme di pubblicità (*rectius*, è previsto che la pubblicità “tradizionale” possa essere disposta “anche” su istanza dei creditori).

Naturalmente, nulla esclude che un'istanza dei creditori analogia a quella riportata nella formula venga presentata verbalmente in udienza.

Una volta disposte, le forme di pubblicità (anche se straordinarie rispetto a quelle obbligatorie di cui all'*art. 490 c.p.c.*) devono essere rigorosamente eseguite, a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura: la violazione delle condizioni di vendita fissate con l'ordinanza *ex art. 569 c.p.c.* comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati, cioè da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Cass., 7.5.15, n. 9255: “In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'*art. 490 cod. proc. civ.*, devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.

**FORMULA 016**

**DICHIARAZIONE DI RESIDENZA  
O ELEZIONE DI DOMICILIO DEL DEBITORE  
(ART. 492 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni promossa da .....  
contro .....

**DICHIARAZIONE DI RESIDENZA  
[OPPURE, ELEZIONE DI DOMICILIO]**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
....., debitore esegutato nella procedura indicata in epigrafe,

DICHIARA [OPPURE, ELEGGE]

la propria residenza [oppure, il proprio domicilio] in ....., via ..... [*in caso di elezione di domicilio*, presso la persona di .....] e

RICHIEDE

che le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette siano effettuate al suindicato indirizzo.  
....., lì .....

.....

### **NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 492, comma 2, c.p.c. stabilisce che il pignoramento deve contenere “*l'in-vito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice*”.

Conseguentemente, è onere del debitore depositare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o, in alternativa, l'elezione di domicilio (presso una persona, di regola un legale) in uno dei Comuni del circondario.

In difetto (o in caso, di irreperibilità all'indirizzo indicato), il debitore riceverà tutte le notificazioni delle altre parti (atti di intervento, decreti di fissazione di udienze, ecc.) e le comunicazioni trasmesse dalla cancelleria presso la cancelleria stessa.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale all'elezione di domicilio è to-

talmente equiparata l'indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata, di talché, qualora risulti un indirizzo di posta elettronica certificata, è preclusa la comunicazione di atti presso la cancelleria<sup>7</sup>.

Non vi è motivo per operare distinzioni tra il processo di cognizione – in cui tale regola è stata affermata – e il processo esecutivo (anche perché la disciplina dell'art. 136 c.p.c. prevede, in prima battuta, la comunicazione tramite posta elettronica certificata e anche il novellato art. 137 c.p.c. fa riferimento alla notificazione “attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica”): conseguentemente, deve ritenersi validamente operata l'elezione di domicilio ex art. 492, comma 2, c.p.c. effettuata dal debitore mediante indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

---

<sup>7</sup> Cass., s.u., 20.6.12, n. 10143: “A partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”; Cass., 18.3.13, n. 6752: “A seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 017**

**ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO  
(ART. 495 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni promossa da .....  
contro .....

**ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO  
(ART. 495 C.P.C.)**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
....., debitore esegutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ..... , fax ..... , posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

PREMESSO CHE

- contro l'esponente è stato promosso il processo esecutivo in epigrafe,
- il credito vantato dal creditore procedente ..... ammonta a Euro ....., come indicato nell'atto di pignoramento [oppure, di precezzo],
- il credito vantato dal creditore intervenuto ..... ammonta a Euro ....., come indicato nel ricorso per intervento,

CHIEDE

di sostituire ai beni [oppure, crediti] oggetto del pignoramento una somma di denaro pari, oltre alle spese dell'esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

DEPOSITA

somma pari ad un quinto del complesso dei crediti indicati dal creditore procedente nel precezzo e dai creditori intervenuti nei rispettivi ricorsi per intervento [*di regola, secondo le prassi degli uffici*, versata su libretto bancario – che si produce – intestato alla procedura esecutiva suindicata e vincolato alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione].

*[in caso di richiesta di rateazione, la quale, a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2015, può essere presentata quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o da cose mobili]*

- rilevato che il complessivo credito di ..... è da ritenersi particolarmente ingente in relazione alla situazione economica del debitore, il quale versa nelle seguenti condizioni .....

CHIEDE

di versare la somma che sarà determinata con rateazioni mensili nel termine di ..... mesi.  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

La conversione è una sostituzione dell'oggetto del pignoramento con un importo in denaro e, conseguentemente, non può operare nel caso in cui siano state *ab origine* pignorate delle somme di denaro contante *ex art. 517, comma 2, c.p.c.*

L'istanza, che solitamente si propone con ricorso, può essere presentata anche subito dopo il pignoramento; a pena di inammissibilità, deve essere depositata prima che sia disposta la vendita (nell'espropriazione mobiliare o immobiliare) o l'assegnazione (nell'espropriazione presso terzi)<sup>8</sup>; secondo alcuni, può essere avanzata anche verbalmente in udienza *ex art. 486 c.p.c.* (ma in questo caso dovrà essere data la prova dell'avvenuto versamento della somma dovuta).

L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminariamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, l'individuazione di tale momento preclusivo per la proposizione dell'istanza di conversione rende l'istituto non più compatibile (art. 49 d.p.r. 29.9.73, n. 602) con l'espropriazione forzata esattoriale, dato che nell'esecuzione speciale la vendita è disposta come atto iniziale della procedura<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Secondo la dottrina (VIGORITO, *Note "sparse" sulla nuova procedura esecutiva (conversione del pignoramento, aumento di quinto, versamento del prezzo ed emissione del decreto di trasferimento, assegnazione dei beni ai creditori)*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 318) e una diffusa prassi giudiziaria, all'ordinanza di vendita prevista dagli artt. 530 e 569 c.p.c. deve essere equiparata la delega conferita al professionista e prevista, per l'espropriazione mobiliare, dall'art. 534-bis c.p.c. e, per quella immobiliare, dall'art. 591-bis c.p.c.

<sup>9</sup> In passato, prima della riforma codicistica, Cass., s.u., 22.7.99, n. 494: "Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammisible la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dell'esattore".

Peraltro, le modifiche recentemente introdotte alla disciplina sulla riscossione rendono più agevole e conveniente il ricorso all'istituto della dilazione di pagamento (art. 19 d.p.r. 29.9.73, n. 602) che permette – anche dopo l'inizio della procedura esecutiva (stante l'abrogazione dell'originario comma 2) – la "riparazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili" (comma 1); inoltre, "In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione

Secondo l'opinione prevalente, la richiesta di conversione – che non introduce un incidente nel processo esecutivo – può essere avanzata anche dalla parte personalmente senza che occorra il patrocinio di un avvocato.

La giurisprudenza ammette che la conversione possa essere domandata dal terzo proprietario assoggettato all'espropriazione *ex artt. 602-604 c.p.c.*<sup>10</sup>, mentre in dottrina si discute se tale possibilità spetti anche al terzo estraneo all'esecuzione.

L'istanza deve essere accompagnata dal versamento di una somma pari ad un quinto dei crediti (del procedente e degli intervenuti) al momento del deposito, dedotti i pagamenti parziali di cui deve essere data prova documentale<sup>11</sup>: la frazione indicata nell'art. 495 c.p.c. è da riferire al complessivo credito riportato nell'atto di pignoramento (o nel preceppo) e nei singoli ricorsi per intervento già depositati<sup>12</sup>, senza necessità di computo, in tale momento, degli ulteriori interessi e delle spese maturati successivamente all'avvio della procedura<sup>13</sup>.

La lettera della disposizione prescrive il versamento della somma al cancelliere, il quale deve poi provvedere a depositarla presso un istituto di credito indicato dal giudice dell'esecuzione; nelle prassi, i versamenti avvengono direttamente su libretti bancari intestati alla procedura esecutiva e vincolati all'ordine del giudice (o, più raramente, su libretti postali, con le forme dei depositi giudiziari) e al cancelliere viene consegnato o il libretto stesso o l'attestazione dell'avvenuto versamento (il libretto resta così custodito presso la banca o l'ufficio postale).

La conversione rateale è ammessa solo nell'espropriazione immobiliare e mobiliare (“quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili”), e con un termine massimo di 36 rate mensili; la relativa richiesta può essere avanzata, oltre che con l'istanza di conversione, anche nel corso dell'udienza fissata *ex art. 495, comma 3, c.p.c.*

*concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza*” (comma 1-bis) e “*Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno*” (comma 1-ter).

<sup>10</sup> Cass., 6.4.09, n. 8250: “*Il terzo resosi acquirente – in forza di una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e sotto condizione del pagamento del residuo prezzo – di un bene immobile sottoposto ad espropriazione immobiliare, il quale sia stato autorizzato, dalla stessa sentenza costitutiva, ad impiegare detta somma per la cancellazione dei pignoramenti trascritti, è legittimato, a tutela del proprio interesse, a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento a norma dell'art. 495 cod. proc. civ.*”; Cass., 12.7.79, n. 4059: “*Il terzo, un bene del quale sia stato assoggettato a pignoramento per il soddisfacimento di un debito altrui, è legittimato a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c., senza che la conversione precluda al terzo la proponibilità dell'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.*”.

<sup>11</sup> DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 129. “*Non è consentito al debitore conteggiare il quinto, da versare in uno ad essa a pena di inammissibilità, tenendo conto dell'importo dei crediti che egli ritiene soggettivamente quale effettivamente dovuto*”.

<sup>12</sup> Degli interventi successivi all'istanza di conversione dovrà comunque tenere conto il giudice dell'esecuzione al momento di determinare l'ulteriore somma da versare da parte dell'esecutato; in proposito, Cass., 24.1.12, n. 940: “*In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.*”.

<sup>13</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 389.

Prima delle modifiche apportate all'art. 495 c.p.c. dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, la possibilità della rateazione era riservata alla conversione del pignoramento immobiliare e i versamenti dovevano avvenire entro 18 mesi.

Il raddoppio del termine massimo di rateazione ha fatto sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale della norma<sup>14</sup>, che viene ad ammettere una durata del procedimento esecutivo sino a 3 anni, così determinando una – almeno potenziale – responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione dell'art. 111 Cost., avendo la giurisprudenza comunitaria e di legittimità individuato in 2 anni il termine ragionevole di durata del processo esecutivo; l'aumento dei tempi del processo è solo in parte compensato dall'utilità per i creditori, in favore dei quali è prevista una distribuzione parziale – ogni sei mesi – di quanto fino a quel momento è stato versato dal debitore<sup>15</sup>.

La rateazione è subordinata alla sussistenza di "giustificati motivi" che devono essere allegati dal richiedente (di regola, le ragioni dell'istanza sono legate all'entità complessiva del credito da estinguere, alla situazione patrimoniale del debitore o alle sue condizioni personali o familiari); la concessione del beneficio e la sua durata dipendono da valutazioni discrezionali del giudice dell'esecuzione (e il relativo provvedimento è suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Se è concessa la rateazione, "ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore" e, cioè, è tenuto a compiere ripartizioni parziali del ricavato (*rectius*, del versato).

Il deposito dell'istanza di conversione non implica alcun effetto sospensivo automatico della procedura esecutiva, anche se – in via di prassi – la procedura si arresta temporaneamente<sup>16</sup>.

Anche se l'istanza viene accolta, secondo la giurisprudenza prevalente, non è preclusa al debitore la possibilità di contestare il diritto di agire *in executivis*<sup>17</sup>.

Riguardo alla contestazione sull'ammontare dei crediti, lo strumento individuato

<sup>14</sup> FANTICINI, "Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

<sup>15</sup> DE STEFANO, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016, 63.

<sup>16</sup> DE STEFANO, Il pignoramento e la conversione, in FONTANA-ROMEO, Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali, Padova, 2010, 130: "La presentazione di un'istanza di sospensione ammissibile comporta, di norma e per costante interpretazione giurisprudenziale, la sospensione del processo esecutivo. Questo non è un effetto automatico, anche per la tassatività delle ipotesi di sospensione previste dal codice: e sarà quindi indispensabile valutare gli elementi del caso concreto; tuttavia, per prassi si ha, con la presentazione di un'istanza e del relativo quinto, una sospensione almeno temporanea delle operazioni liquidatorie e di quelle ad esse funzionali (stima e pubblicità)". Nello stesso senso: CARPI-TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009, 1613; SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2015, 391.

<sup>17</sup> Cass., 19.2.09, n. 4046: "L'ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall'art. 495 cod. proc. civ. non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza di diritti di prelazione, né ha un contenuto decisivo rispetto al diritto di agire *in executivis*"; Cass., 2.10.01, n. 12197: "L'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato a norma dell'art. 495 cod. proc. civ. concerne la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 cod. proc. civ., mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512, ovvero mediante l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.".

dalla giurisprudenza di legittimità è costituito dall'opposizione distributiva *ex art. 512 c.p.c.* al termine dell'eventuale rateazione<sup>18</sup>, ferma restando la possibilità (non l'onere) per il debitore di impugnare, con opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, direttamente l'ordinanza di conversione.

In altri termini, il debitore può (non deve) proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione determinativa delle somme da versare e tale mezzo di gravame è evidentemente finalizzato a incidere sul subprocedimento di conversione<sup>19</sup>; a tal fine, “*l'opponente non può limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice rispetto a quella ritenuta legittimamente computabile, ma è tenuto ad indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo*”<sup>20</sup>.

Al debitore, però, non è precluso lo strumento impugnatorio *ex art. 512 c.p.c.* all'esito dell'incidente di conversione<sup>21</sup>; tale preclusione si verifica solo qualora la contestazione sull'entità dei crediti sia stata anticipata con un'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Cass., 3.9.07, n. 18538: “*Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma che deve sostituire il bene pignorato è atto del processo esecutivo, idoneo a pregiudicare i titolari dei crediti esclusi. Invero la determinazione della somma, che il giudice dell'esecuzione deve operare ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma a norma dell'art. 512 c.p.c. Con ciò non si esclude la possibilità che contro l'ordinanza di conversione sia esperibile anche l'opposizione all'esecuzione nel caso in cui il debitore assuma che il credito non esista o che l'importo di questo sia inferiore a quanto dovuto*”.

<sup>19</sup> Cass., 1.4.14, n. 7537: “*Il debitore esecutato non ha alcun onere di impugnare l'ordinanza determinativa delle somme necessarie per conseguire la conversione esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, quando non miri a condizionare o paralizzare lo svolgimento del subprocedimento di conversione*”.

<sup>20</sup> Così Cass., 19.2.09, n. 4046.

<sup>21</sup> Cass., 24.3.11, n. 6733: “*In sede di conversione del pignoramento nel processo esecutivo, è ammисibile l'opposizione agli atti esecutivi già avverso l'ordinanza, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., di determinazione della somma dovuta, ma è altresì possibile al debitore indursi all'esperimento di tale impugnazione fino al momento delle distribuzione ovvero pure, come nella specie, entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, definisce il processo esecutivo, alla luce del principio della reversibilità di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione, o all'attribuzione, in caso di unico creditore, del ricavato. Ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ., nel testo “ratione temporis” vigente, nei cinque giorni dall'ordinanza di distribuzione delle somme versate in ottemperanza all'ordinanza determinativa del dovuto, laddove non impugnata sul punto della liquidazione delle spese*”.

<sup>22</sup> Cass., 28.9.09, n. 20733: “*Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inaservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedurali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore precedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita è richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comun-*

Ai sensi dell'art. 495, comma 7, c.p.c. “l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”, anche se proveniente da soggetti interessati distinti<sup>23</sup>. Tuttavia, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile per mancanza o insufficienza del deposito iniziale, si ritiene – anche in dottrina<sup>24</sup> – che la conversione possa essere nuovamente domandata<sup>25</sup> e che le somme (insufficienti) versate debbano essere restituite all'esecutato<sup>26</sup>.

*Ex art. 495, comma 1, c.p.c.*, l'istanza di conversione deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione; nella vigenza del testo anteriore alla riforma del 2006 e con riferimento alla vendita con incanto, l'istanza doveva essere antecedente all'aggiudicazione definitiva e non a quella provvisoria<sup>27</sup>.

\* \* \*

---

*que, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata. (Fattispecie cui ratione temporis andava applicata la disciplina del processo esecutivo, e dell'art. 512 cod. proc. civ. in particolare, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005)". Conformi Cass., 10.12.13, n. 27542 e Cass., 9.4.15, n. 7108.*

In dottrina, DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano, 2016, 62, spiega che la determinazione, da parte del giudice, dell'importo totale dovuto dal debitore non pregiudica alcuna successiva contestazione (nemmeno da parte dei creditori) nella fase distributiva e con lo strumento previsto dall'art. 512 c.p.c.; non può, però, proporsi l'opposizione distributiva per le stesse ragioni già precedentemente poste a fondamento di un'opposizione promossa avverso l'ordinanza di conversione.

<sup>23</sup> Cass., 12.12.13, n. 27852: “In tema di conversione del pignoramento, l'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che la stessa possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai successori nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo. Pertanto, tutti coloro la cui posizione giuridica sia riconducibile a quella del debitore esecutato, sono accomunati nella previsione di inammissibilità dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ.”.

<sup>24</sup> DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 128: “A pena di inammissibilità, l'istanza può essere presentata una sola volta: è sicuramente preclusa una nuova istanza dopo la decadenza da una precedente conversione (per mancato pagamento della somma determinata); si dubita – e la soluzione dipende dalle prassi interpretative – che sia ostativa alla ripresentazione la presentazione di un'istanza inammissibile fin dal primo momento (ad es., perché non accompagnata dal quinto)”.

<sup>25</sup> Trib. Torino, 15.11.01: “Il debitore esecutato che non sia stato ammesso al beneficio della conversione del pignoramento può reiterare l'istanza già dichiarata inammissibile per mancato deposito del quinto dell'importo per cui si procede”; conforme Trib. Reggio Emilia, 15.2.06 (ord.).

<sup>26</sup> Pret. Ancona, 15.9.93.

<sup>27</sup> Cass., 18.1.83, n. 413: “Il 1º comma dell'art. 632 c. p. c. ed il 1º comma dell'art. 495 dello stesso codice vanno intesi nel senso che, ove si tratti di espropriazione immobiliare a mezzo di vendita con incanto, si riferiscono, con i termini, rispettivamente, di “aggiudicazione” e di “vendita”, all'aggiudicazione definitiva, per cui soltanto se questa è avvenuta il debitore, qualora si verifichi successivamente l'estinzione del processo esecutivo, non può ottenere la restituzione degli immobili pignorati, avendo diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, e non può chiedere la conversione del pignoramento; analogamente, nell'ipotesi in cui il debitore esecutato abbia soddisfatto tutti i crediti del pignorante e degli intervenuti, soltanto se, prima di tale soddisfacimento integrale, è avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il processo esecutivo prosegue al fine dell'emanazione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario definitivo; mentre, se non vi è stata ancora aggiudicazione definitiva, pur essendo stato raggiunto lo stadio dell'aggiudicazione provvisoria e pur in presenza di offerte di aumento di sesto, il processo esecutivo diviene improseguibile ed il debitore esecutato ha diritto alla restituzione degli immobili pignorati”.

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 018****ISTANZA DI VENDITA PER OMESSO VERSAMENTO  
DELL'IMPORTO DETERMINATO (ART. 495 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

## ISTANZA DI VENDITA EX ART. 495, COMMA 5, C.P.C.

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente [oppure, intervenuto]  
.....,

## PREMESSO CHE

- a seguito di istanza di conversione depositata dal debitore ....., con ordinanza del .....  
codesto Giudice dell'Esecuzione disponeva che l'esecutato versasse la somma di Euro .....  
entro il termine del ..... [oppure, *in caso di rateazione*, entro il giorno ..... di ogni mese con  
decorrenza dal .....],
- il debitore ha omesso il versamento dell'importo determinato nel termine del ..... [oppure,  
ritardato di oltre 15 giorni il versamento della rata scaduta il .....],

## CHIEDE

che si proceda alla vendita dei beni [oppure, all'assegnazione dei crediti] pignorati.  
....., li .....

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 495, comma 5, c.p.c. prevede che – in caso di omesso versamento dell'importo determinato o di tardivo (con ritardo superiore a 15 giorni) deposito di una rata – le somme già versate entrino a far parte del compendio pignorato (al fine della loro distribuzione ai creditori).

Occorre un'istanza del creditore affinché il processo esecutivo proceda nella fase di liquidazione.

Letteralmente, la norma prevede la sola ipotesi della vendita dei beni pignorati; tuttavia, poiché l'art. 495 prevede la possibilità di istanza di conversione anche nell'esecuzione presso terzi, in caso di inadempienza del debitore dovrà essere richiesta l'assegnazione del credito.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 019****ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO  
(ART. 496 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure, mobiliare*] n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da .....  
contro .....

**ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
....., debitore esegutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

**PREMESSO CHE**

- il creditore ..... ha promosso, con atto di pignoramento del ....., l'espropriazione immobiliare [*oppure, mobiliare*] indicata in epigrafe,
- il credito vantato dal creditore precedente ..... ammonta a Euro ....., come indicato nell'atto di pignoramento [*oppure, di pregetto*],
- il credito vantato dal creditore intervenuto ..... ammonta a Euro ....., come indicato nel ricorso per intervento,
- l'importo degli interessi sui predetti crediti ammonta (approssimativamente) a Euro .....,
- l'importo delle spese di procedura ammonta (approssimativamente) a Euro .....,
- considerato che il valore complessivo dei beni pignorati ammonta – secondo la valutazione dello stimatore [*oppure, in caso di espropriazione immobiliare, dell'ufficiale giudiziario*] – a Euro ....., somma di molto superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c.,
- rilevato che il compendio pignorato è costituito dal lotto ....., formato dai beni ....., e dal lotto ....., formato dai beni .....,

**CHIEDE**

che la S.V., a norma dell'art. 496 c.p.c., riduca il pignoramento al solo lotto ....., disponendo la liberazione dal vincolo degli altri beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, già trascritto in data ..... /*oppure, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.*: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data .....].

....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Il creditore, per la soddisfazione del proprio credito, può espropriare tutti i beni del debitore (art. 2740 c.c.). Tuttavia, l'aggressione esecutiva di una pluralità di cespiti può risultare eccessivamente gravatoria per il debitore e superflua per l'effettiva tutela delle ragioni creditorie; l'art. 496 c.p.c. (così come l'art. 483 c.p.c.) costituisce un limite alla facoltà riconosciuta al creditore, qualora il valore dei beni pignorati si riveli eccessivo rispetto all'importo complessivo dei debiti<sup>28</sup>.

Tranne che per i casi in cui l'eccessività risulta evidente, è opportuno depositare, a corredo dell'istanza, qualche elemento che comprovi la sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare dei crediti. L'equivalente pecuniario dei cespiti pignorati può desumersi, nell'espropriazione mobiliare, dalla stima dell'ufficiale giudiziario o dello stimatore nominato ex art. 518 c.p.c. e, nell'espropriazione immobiliare, dalla perizia di stima ex artt. 569 c.p.c. e 173-bis disp. att. c.p.c.

Perché si possa avere la riduzione del pignoramento occorre che i beni pignorati siano almeno due oppure che si tratti di beni divisibili in più parti<sup>29</sup>; nulla vieta di precisare, nell'istanza, quali sono i beni sui quali si chiede che venga ridotto il pignoramento.

Nonostante il tenore letterale della norma, la reazione del debitore non può essere inquadrata nelle opposizioni esecutive.

L'istanza può essere presentata direttamente dalla parte – anche verbalmente in udienza (art. 486 c.p.c.) – senza che occorra il patrocinio di un avvocato; del resto, la riduzione del pignoramento può essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione (solitamente, però, l'esercizio del potere officioso è sollecitato dalle parti).

In caso di ricorso, si osserva che l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Parte della dottrina sostiene che, ad evitare di pregiudicare l'interesse dei creditori non ancora intervenuti, l'istanza non possa essere proposta prima della udienza di autorizzazione alla vendita, ma la giurisprudenza<sup>30</sup> esclude che sussista tale limite temporale per la proposizione.

<sup>28</sup> A riguardo deve osservarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo; Cass., 9.4.13, n. 8576: *"Può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito"*.

<sup>29</sup> CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2008, 213.

<sup>30</sup> Cass., 15.11.99, n. 12618: *"La norma di cui all'art. 496 c.p.c. integra gli estremi di una "misura speciale di salvaguardia" a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e non presuppone, pertanto, neppure implicitamente, l'esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere (da parte del debitore) e di disporre (da parte del giudice dell'esecuzione) la riduzione del pignoramento. Ne consegue che il provvedimento de quo ben può essere emesso anche prima*

La riduzione non può essere disposta, ovviamente, dopo la vendita (*melius*, dopo l'aggiudicazione<sup>31</sup> perché il suo presupposto è che i beni non siano usciti dal patrimonio del debitore; peraltro, qualora il prezzo ricavato dalla vendita di una parte del compendio pignorato raggiunga l'importo delle spese e dei crediti, è esplicitamente prevista, dall'art. 504 c.p.c., l'improseguibilità dell'alienazione forzata.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

*del termine fissato per l'intervento dei creditori, senza che a ciò osti il (diverso) dettato del precedente art. 495 stesso codice – a mente del quale, in tema di conversione del pignoramento, il legislatore ha operato un esplicito riferimento al “momento anteriore alla vendita” – attesa la evidente eterogeneità degli istituti processuali della conversione e della riduzione del pignoramento”*; Cass., 28.7.99, n. 8221.

<sup>31</sup> In forza dei principi sotesti all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. nell'interpretazione fornita da Cass., s.u., 28.11.12, n. 21110.

**FORMULA 020**

**ISTANZA DI RIDUZIONE PROPORZIONALE  
DEI SINGOLI PIGNORAMENTI ESEGUITI PRESSO PIÙ TERZI  
O DI DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DI TALUNO DI ESSI  
(ARTT. 496 E 546, COMMA 2, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da .....  
contro .....

**ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO  
[OPPURE, DEI PIGNORAMENTI]**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
....., debitore esegutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ..... , fax ..... , posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

**PREMESSO CHE**

- il creditore ..... ha promosso, con atto del ....., innanzi al Tribunale di ....., l'espropriazione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni assoggettando a pignoramento il credito di Euro ..... vantato dall'esponente nei confronti di .....
- il creditore ..... ha promosso, con atto del ....., innanzi al Tribunale di ....., l'espropriazione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni assoggettando [oppure, ha, col medesimo atto, assoggettato] a pignoramento il credito di Euro ..... vantato dall'esponente nei confronti di .....
- il credito del creditore precedente nei confronti dell'esponente ..... ammonta a Euro ....., come indicato nell'atto di pignoramento [oppure, di preцetto]
- l'importo degli interessi sul predetto credito ammonta (approssimativamente) a Euro .....
- l'importo delle spese di procedura ammonta (approssimativamente) a Euro .....
- considerato che il complesso dei crediti [oppure, il valore complessivo dei beni] pignorati ammonta a Euro ....., somma di molto superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c.

**CHIEDE**

che la S.V., a norma degli artt. 546 e 496 c.p.c., riduca proporzionalmente i singoli pignoramenti fino a concorrenza dell'importo precettato aumentato della metà [oppure, dichiari inefficace il pignoramento presso terzi eseguito con atto del .....].

....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le principali questioni relative alla riduzione del pignoramento sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 019.

Sono trattate di seguito le peculiarità della riduzione del pignoramento nell'esecuzione presso terzi.

Con l'art. 546 c.p.c. il legislatore ha sancito il principio secondo cui il limite all'esercizio dell'azione esecutiva individuato nell'importo precettato aumentato della metà deve essere tendenzialmente rispettato anche nei casi in cui il creditore abbia proceduto a plurimi pignoramenti: la notificazione di un pignoramento nei confronti di più terzi pignorati oppure il cumulo di plurimi pignoramenti presso terzi potrebbe eludere la finalità perseguita realizzando l'effetto di vincolare somme eccedenti, nel loro complesso, il parametro fissato dalla disposizione<sup>32</sup>.

In caso di pignoramento eseguito presso più terzi o di distinti pignoramenti presso terzi, il debitore può domandare la riduzione da attuarsi o con diminuzione proporzionale del compendio pignorato (sino al limite indicato dall'art. 546, comma 1, c.p.c. e, cioè, all'importo precettato aumentato della metà) o con dichiarazione di inefficacia di taluno dei pignoramenti<sup>33</sup>.

Riguardo alle modalità di presentazione e alla competenza a provvedere sulla domanda si prospettano diverse ipotesi<sup>34</sup>:

- A) se i vari pignoramenti sono oggettivamente cumulati, il debitore deve sempre rivolgersi all'unico giudice dell'esecuzione;
- B) se invece sono formalmente distinti, il giudice competente a provvedere sull'istanza va individuato sulla base della concreta richiesta del debitore:
  - B1) se il debitore opta per la richiesta di inefficacia, l'istanza deve essere presentata al giudice del processo esecutivo che si intende far arrestare;
  - B2) se il debitore richiede la riduzione proporzionale di tutti i pignoramenti, deve presentare plurime istanze, una per ciascuno dei giudici dei molteplici processi esecutivi.

<sup>32</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 689.

<sup>33</sup> Cass., 3.9.07, n. 18533: "In presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo, che se connotato da dolo o colpa grave giustifica non solo la esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostovi in eccesso, ma anche la condanna del creditore precedente per responsabilità processuale aggravata, la parte che sta subendo l'esecuzione, può fare ricorso ai mezzi previsti dagli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., e così ottenere dal giudice dell'esecuzione la liberazione dal pignoramento o la sua riduzione".

<sup>34</sup> PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2008, 77.

A seguito della introduzione (avvenuta con il d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162) dell'art. 26-bis c.p.c., la competenza per territorio nell'espropriazione presso terzi spetta:

- quando il debitore è una delle amministrazioni indicate dall'art. 413, comma 5, c.p.c.<sup>35</sup>, al giudice del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali (art. 26-bis, comma 1, c.p.c.);
- in tutti gli altri casi, al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, comma 2, c.p.c.).

Pertanto, l'istanza di riduzione del pignoramento ex art. 546 c.p.c. deve essere presentata all'unico giudice dell'esecuzione, cioè quello del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (a meno che il debitore sia una pubblica amministrazione).

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

<sup>35</sup> Art. 413, comma 5, c.p.c.: “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

**FORMULA 021****AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI  
(ART. 498 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI**

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore precedente [*oppure*, intervenuto] ....,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 498 c.p.c.,

**AVVISA**

1. .... nato il ..... a ....., codice fiscale .....
2. .... nato il ..... a ....., codice fiscale .....

che con atto notificato il ..... e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..... in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P. sono stati sottoposti a pignoramento ad istanza di ..... i seguenti beni immobili di proprietà di ..... (nato il ..... a .....):

a) appartamento con cantina ed autorimessa, sito in via ..... a ..... e censito al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....

b) terreni censiti:  
al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

Titolo esecutivo: decreto ingiuntivo ..... n. ..... del Tribunale di .....

Credito esposto nell'atto di precezzo notificato il .....: Euro ..... oltre interessi e spese.  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Ai sensi dell'art. 498 c.p.c., devono essere avvisati della espropriazione i creditori che sui beni pignorati vantano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri.

La norma trova solitamente applicazione nelle esecuzioni immobiliari (ed è a que-

sta ipotesi che si riferisce la formula sopra riportata), ma l'avviso deve essere redatto e notificato – in alcuni casi – anche nelle esecuzioni mobiliari.

Nell'espropriazione immobiliare, l'avviso va notificato, oltre che ai creditori ipotecari (e indipendentemente dal grado della loro ipoteca e, quindi, anche se di grado inferiore rispetto al precedente<sup>36</sup>:

- ai titolari di diritto di servitù, uso, usufrutto, abitazione costituiti dopo l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del creditore precedente, perché, come disposto dall'art. 2812, comma 2, c.c., tali diritti si estinguono col pignoramento e si convertono in diritti di credito nei confronti dell'esecutato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte dopo la loro trascrizione<sup>37</sup>;
- ai promissari acquirenti che hanno trascritto il preliminare *ex art. 2645-bis* c.c., in quanto potenziali titolari di un credito assistito da privilegio speciale sull'immobile (*art. 2775-bis* c.c.);
- al soggetto che ha trascritto sugli immobili un sequestro conservativo (*art. 158* disp. att. c.p.c.).

Nell'espropriazione mobiliare, l'avviso va notificato:

- ai creditori assistiti da privilegio per la vendita di macchine (*ex art. 2762* c.c.) o di macchinari (*ex art. 12 l. 28.11.65, n. 1329*), se è stato rispettato l'onere di trascrizione;
- ai creditori titolari di ipoteca su autoveicoli – *ex artt. 2810* c.c., 2 ss. r.d.l. 15.3.27, n. 436 e 11 ss. r.d. 29.7.27, n. 1814 – assoggettata a pubblicità mediante iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico;
- agli istituti di credito erogatori di finanziamenti bancari *ex art. 46 d.lg. 1.9.93, n. 385*;
- ai titolari dei diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale trascritti presso l'ufficio italiano brevetti e marchi (*art. 140 d.lg. 10.2.05, n. 30*);
- al soggetto che ha trascritto sui mobili un sequestro conservativo (*art. 158* disp. att. c.p.c.).

Non è previsto, invece, l'avviso ai creditori a favore dei quali sia stata iscritta ipoteca navale o aeronautica, dato che gli artt. 653 e 1064 c. nav. prescrivono soltanto che sia loro notificato il ricorso per la vendita<sup>38</sup> (atto col quale si raggiunge, nella sostanza, lo stesso effetto dell'avviso *ex art. 498* c.p.c.).

Nessun avviso deve poi essere notificato al creditore pignoratizio, dal momento che l'effettività della sua garanzia è data dal fatto che egli è in possesso della cosa o del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità (*art. 2786*, comma 2, c.c.), per cui l'esecuzione sulla cosa data in pegno deve svolgersi nelle forme dell'esecuzione presso terzi, nella quale il creditore pignoratizio è necessariamente coinvolto quale terzo pignorato.

<sup>36</sup> In dottrina – PISANU, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 149 – si è affermato che “ai sensi dell'art. 2916 c.c., le iscrizioni e trascrizioni che vengono in considerazione ai fini della necessità dell'avviso *ex art. 498* c.p.c. sono soltanto quelle operate precedentemente al pignoramento”; in senso conforme la remota Cass., 8.3.67, n. 548.

Si rileva, però, che l'art. 2916 c.c. riguarda esclusivamente la distribuzione del ricavato e che appare più prudente la notifica dell'avviso a tutti i soggetti che hanno trascritto gravami sull'immobile (sempreché il creditore pignorante ne abbia conoscenza dato che il ventennale ipotecario – da produrre *ex art. 567* c.p.c. – di regola si arresta alla data di trascrizione del pignoramento).

<sup>37</sup> LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 72.

<sup>38</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 98, e CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 230; contra, PISANU, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 111.

In ogni caso, non spetta alcun avviso ai creditori che hanno eseguito precedenti pignoramenti, perché in tale ipotesi le esecuzioni devono svolgersi in un unico processo (artt. 524 e 561 c.p.c.), senza necessità di alcun atto di impulso da parte del successivo pignorante.

L'avviso – sottoscritto dal procuratore del creditore precedente (art. 160 disp. att. c.p.c.) o anche (secondo una diffusa opinione) di altro creditore munito di titolo esecutivo – deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate; si ritiene altresì necessaria l'indicazione degli estremi del processo esecutivo (ufficio giudiziario, numero ed anno), per consentire al creditore ipotecario di intervenirvi.

Ai sensi dell'art. 2844, comma 2, c.c., la notificazione ai creditori ipotecari va eseguita nel domicilio eletto ex art. 2839, comma 2, c.c.; se l'elezione di domicilio manca, o è venuta meno per morte della persona o cessazione dell'ufficio, o se il domicilio eletto non rientra nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari, l'avviso può essere notificato al creditore iscritto presso la conservatoria dove la formalità è stata eseguita (art. 2844, comma 3, c.c.).

Tuttavia, per i creditori fondiari l'art. 39, comma 1, d.lg. 1.9.93, n. 385 prevede la facoltà di eleggere domicilio presso la propria sede e, dunque, di ricevere a tale domicilio le notifiche inerenti all'ipoteca; sempre per i creditori fondiari, in base alla normativa anteriore al 1993, la stessa facoltà era prevista dall'art. 21 r.d. 16.7.05, n. 646 (norma abrogata dall'art. 161 d.lg. 1.9.93, n. 385, che però al comma 6, prevede che *"I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori"*, per cui la normativa abrogata ha tuttora un, sia pur sempre più ristretto, ambito di applicazione).

Se il credito è stato ceduto e la cessione è stata annotata ex art. 2843 c.c., la notifica andrà ovviamente fatta al cessionario; resta fermo invece l'onere della notifica al creditore che risulta iscritto nei casi in cui, come previsto dall'art. 58 d.lg. 1.9.93, n. 385, la cessione comporta il subentro nell'ipoteca senza onere di annotazione (mancando tale formalità, non obbligatoria, la conseguenza esposta è ovvia).

In forza dell'art. 2845, comma 1, c.c., le notificazioni a creditori ipotecari per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine si eseguono nei confronti di chi ha preso l'iscrizione, a meno che il portatore successivo abbia fatto eseguire annotazione a suo favore.

Ex art. 2845, commi 2 e 3, c.c., le notificazioni a creditori ipotecari per obbligazioni risultanti da titoli al portatore si eseguono nei confronti del rappresentante degli obbligazionisti o, in suo difetto o in difetto di annotazione del suo nome, ad un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria; devono inoltre essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano indicato dall'autorità giudiziaria.

Il termine per la notificazione dell'avviso (5 giorni dalla notifica del pignoramento) è pacificamente considerato ordinatorio e la sua violazione non comporta alcuna conseguenza<sup>39</sup>, anche se una minoritaria dottrina<sup>40</sup> ha sostenuto l'inammissibilità dell'i-

<sup>39</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 409: "Tale termine secondo l'opinione concorde di dottrina e giurisprudenza ha, però, natura ordinatoria sicché la sua violazione non produce conseguenze".

<sup>40</sup> ANDRIOLI, *Intervento dei creditori*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1972, 487.

stanza di vendita in caso di notifica dell'avviso *de quo* eseguita oltre 90 giorni dopo il pignoramento (la tesi non è stata seguita dalla giurisprudenza).

Sotto il profilo meramente pratico, pare opportuno redigere l'avviso sulla base della certificazione *ex artt. 567 o 529*, comma 3, c.p.c.; infatti, proprio in base a tale documentazione il giudice dell'esecuzione potrà verificare l'avvenuta corretta notificazione dell'avviso a tutti gli aventi diritto.

La mancata notifica dell'avviso impedisce al giudice di provvedere sull'istanza di assegnazione o vendita (art. 498, comma 3, c.p.c.); se ciononostante l'esecuzione procede, sussiste – secondo parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>41</sup> – un vizio denunciabile con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* entro l'udienza di autorizzazione alla vendita, mentre – secondo l'opinione prevalente e più recente – l'omissione non comporta alcun vizio, ma il procedente che ha omesso di notificare l'avviso oppure il conservatore dei pubblici registri e/o il notaio (in caso di errori compiuti da costoro nel rilascio delle certificazioni o nella redazione della relazione *ex art. 567 c.p.c.*) rispondono – *ex art. 2043 c.c.* – dei danni causati ai creditori iscritti rimasti pregiudicati nella distribuzione<sup>42</sup>; in ogni caso, l'omessa notifica dell'avviso è, pacificamente, sanata dall'intervento nell'esecuzione del creditore ipotecario<sup>43</sup>, il che è coerente con la *ratio legis*, poiché lo scopo dell'avviso *ex art. 498 c.p.c.* è appunto quello di rendere nota l'esistenza della procedura esecutiva al creditore munito di diritti di prelazione, con-

<sup>41</sup> Cass., 22.3.93, n. 3379: “L'omissione dell'avviso ai creditori iscritti (art. 498 c.p.c.) genera una irregolarità che non affetta le strutture essenziali della procedura esecutiva, quelle che giuridicamente ne consentono l'identificazione e la funzionalità. Essa, può semplicemente pregiudicare il creditore avente diritto di prelazione risultante da pubblici registri (il cui diritto resta tuttavia esercitabile in via di intervento, anche tardivo, *ex art. 528 cod. proc. civ.*), perciò un soggetto solo eventualmente partecipe del processo esecutivo. In quanto tale, quella irregolarità formale è denunciabile con l'opposizione agli atti esecutivi e, anche ad ammettersi che vi sia legittimato il debitore pignorato, egli ne decade irreparabilmente se, come è accaduto nella specie, manchi di spiegarla, al più tardi, all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (art. 530, comma secondo, *cod. proc. civ.*)”.

In dottrina, FONTANA-VIGORITO, *Le procedure esecutive dopo la riforma: le vendite immobiliari*, Milano, 2007, 343.

<sup>42</sup> Cass., 23.2.06, n. 4000: “Quando anche si fosse realizzata la fattispecie prevista dal suddetto art. 498 c.p.c., l'omesso avviso ai creditori garantiti da un legittimo diritto di prelazione non avrebbe comportato alcuna invalidità della procedura espropriativa. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 6999/1993; Cass., n. 2023/1994; Cass., n. 9394/2003) che l'art. 498 cod. proc. civ., che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al Giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito”.

La medesima responsabilità risarcitoria deriva dall'omissione della notifica, ai creditori iscritti *ex art. 498 c.p.c.*, dell'ordinanza di fissazione delle modalità di vendita; in proposito, Cass., 27.8.14: “L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita *ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ.* ai creditori iscritti *ex art. 498 cod. proc. civ.* che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, *ex art. 2043 cod. civ.*, del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.”.

<sup>43</sup> CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1617.

sentendogli così di intervenirvi ed evitando comunque che egli abbia a subire a sua insaputa gli effetti purgativi della vendita forzata.

Per la stessa ragione, pare logico ritenere che non sussista obbligo di notifica dell'avviso al creditore già in precedenza intervenuto nell'esecuzione.

Nella sola espropriazione immobiliare, qualora i creditori iscritti non siano intervenuti nonostante l'avviso, la cancelleria del giudice dell'esecuzione è tenuta a comunicare loro la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (art. 569, comma 1, c.p.c.) e di quella relativa alla delibera sull'offerta di acquisto nella vendita senza incanto (art. 572, comma 1, c.p.c.); inoltre, compete al procedente o ad altro autorizzato la notifica dell'ordinanza di vendita ai creditori iscritti che non sono comparsi (anche se intervenuti nel processo) all'udienza *ex art. 569 c.p.c.* (art. 569, comma 5, c.p.c.). Secondo una pronunzia di merito<sup>44</sup>, l'omessa notifica dell'ordinanza di vendita comporta in capo al procedente responsabilità per danni *ex art. 2043 c.c.*, analogamente a quanto accade per l'omessa notifica dell'avviso *ex art. 498 c.p.c.*, ma per un importo ridotto.

Nell'espropriazione presso terzi l'avviso al sequestrante (che deve essere chiamato nel processo) viene dato successivamente alla dichiarazione del terzo, il quale è tenuto a specificare (a pena di risarcimento dei danni) l'esistenza di precedenti sequestri o cessioni (art. 547, comma 3, c.p.c.)<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Trib. Monza, sez. dist. Desio, 3.11.04, in *Riv. esecuzione forzata*, 2005, 664: “Il creditore procedente è tenuto, *ex art. 2043 c.c.*, a risarcire i danni al creditore iscritto, cui abbia omesso di notificare l'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato. Peraltro, il creditore iscritto versa in colpa concorrente allorché, pur avendo ricevuto la notificazione dell'avviso *ex art. 498 c.p.c.*, ometta di seguire l'andamento della procedura esecutiva immobiliare: il risarcimento va conseguentemente ridotto del 50%”.

<sup>45</sup> Sulle indicazioni fornite dal terzo con la sua dichiarazione, Cass., 17.2.11, n. 3851: “Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l'entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l'onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accettare la consistenza della prima assegnazione. Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l'assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell'incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all'entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all'esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l'ordinanza di assegnazione”.

**FORMULA 022**

**INTERVENTO NELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE  
(ARTT. 499, 525, 526 E 528 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**RICORSO PER INTERVENTO DI CREDITORE MUNITO  
[OPPURE, NON MUNITO] DI TITOLO ESECUTIVO**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv.  
..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente  
domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

ESPONE

*[in caso di creditore munito di titolo esecutivo]*

- con decreto ingiuntivo n. .... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ..... ) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione, veniva registrato con la spesa di Euro ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la soddisfazione del credito sopra menzionato

*[in caso di creditore non munito di titolo esecutivo]*

- ..... emetteva nei confronti di ..... (nato il ..... a ..... ) fattura di Euro ..... con scadenza al ..... per la fornitura di merci e che detta fattura risulta dalle scritture contabili dell'esponente, come da estratto autentico delle predette scritture formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data ..... che si produce unitamente a questo atto
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la soddisfazione del credito sopra menzionato

INTERVIENE

nel presente processo esecutivo per la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese, competenze ed onorari per il presente intervento e successive occorrenze

CHIEDE

pertanto di partecipare al presente processo e di concorrere in ragione dei propri diritti di prelazione alla distribuzione delle somme che verranno ricavate dalla vendita dei beni mobili pignora-

ti [*in caso di creditore munito di titolo esecutivo*, ed eventualmente di provocare i singoli atti del processo].

#### PRODUCE

1. [*in caso di creditore munito di titolo esecutivo*] copia esecutiva del decreto ingiuntivo n. .... del ..... emesso dal Tribunale di .....;
2. [*in caso di creditore non munito di titolo esecutivo*] estratto autentico delle scritture contabili formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data .....  
....., li .....

Avv. .....

#### PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

#### Creditori legittimati all'intervento.

La riforma entrata in vigore l'1.3.06 ha in larga parte escluso l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo.

Non sono più ammessi all'intervento (perché *sine titulo*): titolari di cambiali o assegni che abbiano perso esecutività; condomini per spese approvate dall'assemblea e non contestate; lavoratori dipendenti per stipendi non pagati in base ai prospetti delle buste paga; beneficiari di cognizioni di debito o di promesse di pagamento; istituti di crediti in base all'estratto conto certificato ex art. 50 d.lg. 1.9.93, n. 385.

Costituiscono eccezioni alla regola<sup>46</sup> (e sono quindi ammessi seppure *sine titulo*) i creditori che, al momento del pignoramento (e, quindi, non in epoca successiva all'atto iniziale del processo):

- avevano eseguito un sequestro conservativo sui beni poi staggiti;
- avevano un diritto di pegno (o un diritto analogo: ad esempio, v. art. 2756, comma 3, c.c.) o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (per i beni mobili: crediti garantiti da ipoteca mobiliare ex art. 2810, commi 2 e 3, c.c., oppure crediti derivanti da finanziamenti bancari ex art. 46 d.lg. 1.9.93, n. 385 oppure per la vendita di macchinari ex art. 12 l. 28.11.65, n. 1329 o di macchine ex art. 2762 c.c.; per i beni immobili: crediti ipotecari oppure crediti del promissario acquirente ex art. 2775-bis c.c.) sui beni pignorati;
- erano titolari di un credito nei confronti dell'esecutato<sup>47</sup> risultante dalle scritture

<sup>46</sup> Esplicitamente, Cass., 19.1.16, n. 774, afferma che si tratta di "fattispecie eccezionali, tassativamente predeterminate dalla legge".

<sup>47</sup> Le scritture devono perciò riferirsi al debitore e non a soggetti terzi per i quali l'esecutato abbia prestato garanzia: infatti, in tal caso, il credito non si fonda sul rapporto da cui sono scaturite le scritture contabili bensì sul distinto rapporto di garanzia.

- contabili<sup>48</sup> – regolarmente tenute<sup>49</sup> – di cui all'art. 2214 c.c.<sup>50</sup>;
- erano titolari di diritti reali minori (servitù, usufrutto, uso, abitazione) che vengono estinti per effetto del pignoramento eseguito dal creditore ipotecario; a tali “creditori” è riconosciuto – dall'art. 2812 c.c. – il diritto di far valere le proprie ragioni sul ricavato dalla vendita forzata (la disposizione riguarda, ovviamente, la sola espropriazione immobiliare).

Il controllo sull'ammissibilità dell'intervento spetta alle altre parti (debitore esecutato o creditori concorrenti) abilitate a proporre opposizione agli atti esecutivi ma può essere effettuato anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione<sup>51</sup>.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, “Se il giudice non esamina *di ufficio l'ammissibilità dell'intervento con riferimento ai requisiti menzionati né il debitore o alcuno dei creditori proponga opposizione ex art. 617 c.p.c., per fare valere la loro mancanza, la questione relativa rimane preclusa nel prosieguo del procedimento; la preclusione è limitata al profilo formale dell'ammissibilità e non si estende alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito che è utilmente proponibile nella fase di distribuzione del ricavato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 c.p.c.*”<sup>52</sup>; perciò, stando alla predetta interpretazione, una volta scaduto il termine per contestare i presupposti formali ex art. 499 c.p.c., ai creditori concorrenti resterebbe la sola opposizione distributiva riguardante l'*an* e il *quantum* del credito.

Più recentemente, la Suprema Corte ha invece ritenuto che la contestazione relativa alla ritualità dell'intervento (in quanto non fondato su titolo esecutivo né sorretto da alcuno dei altri presupposti processuali speciali ex art. 499, comma 1, c.p.c.: esecuzione, al momento del pignoramento, di un sequestro sui beni pignorati; titolarità, al medesimo momento, di un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri; titolarità, nello stesso momento, di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.; titolarità di diritto reale minore “convertito” in credito pecuniario ex art. 2812 c.c.) possa essere effettuata, dai creditori concorren-

<sup>48</sup> PISANU, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 126: “Le scritture contabili a cui si fa riferimento (previste dall'art. 2214 c.c.) sono anzitutto da individuare in quelle cd. obbligatorie, che devono essere tenute da tutti gli imprenditori esercenti un'attività commerciale. Si tratta più esattamente del libro giornale, in cui vanno registrate in ordine cronologico quotidiano tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c.c.), del libro degli inventari, che deve riportare con cadenza annuale l'indicazione e la valutazione delle attività e le passività dell'impresa e si chiude con il bilancio ed il conto profitti e perdite (art. 2217 c.c.), nonché del fascicolo della corrispondenza, che rappresenta in realtà un allegato delle scritture contabili – e dunque non pare compreso nel richiamo dell'art. 499 c.p.c. – che contiene gli originali della corrispondenza (lettere, telegrammi e fatture) ricevuta e le copie di quella inviata, in relazione a ciascun affare”.

<sup>49</sup> DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione*, Milano, 2006, 81, il quale afferma che tale conclusione si impone anche alla luce del fatto che la locuzione “estratto autentico” fa riferimento ad un atto che si distingue nettamente dalla copia autentica, dovendo articolarsi sull'attestazione del pubblico ufficiale rogante che trattasi di risultanze che si ricavano da scritture regolarmente tenute.

<sup>50</sup> Sono quindi esclusi dal novero dei creditori che possono così intervenire: gli imprenditori agricoli, i condomini, i professionisti.

<sup>51</sup> Cass., 9.4.15, n. 7107: “Il rilievo dell'esistenza del titolo esecutivo (o del suo surrogato, consistente nella combinazione tra presupposti processuali speciali e mancato disconoscimento o avvio dell'azione per conseguire il titolo), quale condizione per la partecipazione al concorso, va operato anche di ufficio dal giudice dell'esecuzione”.

<sup>52</sup> Così Cass., s.u., 5.2.97, n. 1082; nello stesso senso, Cass., 14.3.08, n. 6885 e Cass., 22.10.14, n. 22486.

ti, in sede distributiva – sempre che analoga questione non sia stata sollevata in precedenza – instaurando un'opposizione riconducibile alle controversie *ex art. 512 c.p.c.*, la quale, pertanto, non è soggetta ad un termine decadenziale *ex art. 617 c.p.c.* decorrente dalla data di deposito o di conoscenza dell'intervento<sup>53</sup>.

### Forma, contenuto ed effetti dell'intervento ...

L'intervento si perfeziona col deposito del ricorso; trattasi di atto processuale e, pertanto, è richiesto il patrocinio di un avvocato. L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Prima della riforma del 2005/2006 si riteneva in giurisprudenza<sup>54</sup> che la documentazione comprovante il credito potesse essere depositata anche nel prosieguo, purché prima della distribuzione della somma ricavata; a seguito della novella, e pur nel silenzio del codice, si reputa che gli elementi che giustificano l'intervento debbano essere prodotti unitamente al ricorso; andrà quindi depositato il titolo esecutivo, ovvero, se non se ne dispone, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili comprovanti il credito<sup>55</sup> o altra documentazione che legittimi l'intervento *sine titulo*.

Il ricorso per intervento deve contenere l'indicazione del credito, del titolo (se esistente), la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione<sup>56</sup>: eventuali errori od omissioni nell'indicazione di credito o titolo comportino nullità dell'intervento solo se inducono assoluta incertezza sul punto e che, comunque, sia possibile correggere in qualsiasi momento (sino alla conclusione del processo) l'indicazione del credito (anche in aumento).

Non è indispensabile precisare nel ricorso che il credito è assistito da una causa di prelazione, il cui riconoscimento potrà essere richiesto in qualsiasi momento sino alla conclusione del processo.

<sup>53</sup> Cass., 9.4.15, n. 7107: "In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente – o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ. – circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine *ex art. 617 cod. proc. civ.*, potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso".

<sup>54</sup> Cass., 3.2.10, n. 2506; Cass., 1.9.99, n. 9194; Cass., 5.11.76, n. 4027.

<sup>55</sup> Dato il chiaro tenore della norma, non pare possibile depositare in sostituzione dell'estratto notarile una certificazione *ex art. 50 d.lg. 1.9.93, n. 385*.

<sup>56</sup> In mancanza di dichiarazione o di elezione di domicilio (atti ai quali si deve equiparare l'indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata), le notificazioni successive possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, in osservanza del disposto di cui all'art. 489, comma 2, c.p.c.

L'art. 1284, comma 4, c.c. (introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e applicabile alle procedure iniziate dall'11 dicembre 2014), prevede che “*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”: poiché l'intervento è considerato domanda giudiziale proposta nel corso del giudizio (anche ai fini dell'interruzione e sospensione della prescrizione, ex art. 2943, commi 1 e 2, c.c.<sup>57</sup>, dalla data della “domanda” (deposito dell'intervento) il creditore ha diritto ad interessi nella misura prevista dall'art. 5 d.lg. 9.10.02, n. 231 (salvo diversa pattuizione).

### **... con titolo esecutivo ...**

Il creditore munito di titolo esecutivo è tenuto a depositarlo unitamente al ricorso.

Ai sensi dell'art. 500 c.p.c. l'intervenuto con titolo ha diritto di partecipare all'espropriazione forzata e deve, pertanto, essere sentito laddove la legge impone al giudice l'audizione delle parti; è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi e nelle controversie distributive.

L'intervento, inoltre, attribuisce ai soli creditori muniti di titolo esecutivo – secondo le disposizioni (e nei limiti) previsti dalla legge per le singole forme di esecuzione – il diritto a provocare i singoli atti di esecuzione e, cioè, di dare impulso alla procedura; a tal fine il creditore può comunque acquisire il titolo anche in un momento successivo all'intervento, purché prima del compimento dell'atto di impulso<sup>58</sup>.

La lettera del novellato art. 499, comma 2, c.p.c. – secondo cui “*il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione*” – potrebbe far pensare che debba ritenersi inammissibile qualunque intervento titolato depositato dopo la suddetta indicazione temporale<sup>59</sup>.

In senso contrario, si osserva che la riforma legislativa ha lasciato inalterata la disciplina prevista dalle singole espropriazioni (artt. 525 e 528 c.p.c. per le esecuzioni mobiliari presso il debitore, art. 551 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi e artt. 564 e 565 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare), ove si continua a prevedere espressamente la

<sup>57</sup> Cass., 12.5.08, n. 11794: “*Nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento (nella specie spiegato dall'Agenzia delle entrate) costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cod. civ.*”

<sup>58</sup> Cass., 19.7.05, n. 15219: “*Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi; non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purché prima del compimento dell'atto di impulso*” (la massima si riferisce, ovviamente, al regime anteriore alla riforma del 2006, quando la possibilità di intervento non incontrava i limiti oggi previsti dall'art. 499 c.p.c.).

<sup>59</sup> Cass., 19.1.16, n. 774, spiega che deve reputarsi tardivo “*l'intervento non titolato spiegato alla (nonché, ovviamente ed a maggior ragione, oltre la) udienza in cui è disposta la vendita*”.

possibilità di interventi tardivi, i quali – se relativi a crediti chirografari – saranno postergati in fase distributiva, ma non certo inammissibili: *“Il deposito del ricorso oltre il termine fissato comporta infatti la postergazione in sede distributiva dell'interventore tardivo (con riguardo, peraltro, ai soli creditori chirografari, per avere comunque il legislatore garantito la soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da causa legittima di prelazione riconosciuta dal diritto sostanziale) e non incide sull'ammissibilità stessa dell'intervento, per la quale il codice stabilisce una soglia molto più spostata in avanti e correlata, in definitiva, al momento terminale della procedura (gli interventi sono infatti praticabili: nelle procedure mobiliari e presso terzi, sino all'emissione del provvedimento di distribuzione; nelle esecuzioni immobiliari, sino all'udienza fissata per la discussione sul progetto di distribuzione)”*<sup>60</sup>.

Il termine finale per l'ammissibilità dell'intervento (tardivo) è, dunque, quello fissato dagli artt. 525 e 528 c.p.c. per le esecuzioni mobiliari presso il debitore, dall'art. 551 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi e dagli artt. 564 e 565 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare; riguardo a quest'ultima, la Suprema Corte ha statuito che la preclusione opera *“dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva”*<sup>61</sup>.

Il tenore letterale degli artt. 526 e 551, comma 2, c.p.c. (per l'esecuzione mobiliare o presso terzi) e degli artt. 564 e 566 c.p.c. (per l'esecuzione immobiliare) porta a ritenerre che il potere di dare impulso alla procedura spetta soltanto ai creditori intervenuti tempestivamente e, tra gli intervenuti tardivi nella sola esecuzione immobiliare, ai soli creditori iscritti e privilegiati; tale tesi è sostenuta da una consistente parte della dottrina e accolta da un recente precedente della Suprema Corte<sup>62</sup>; tuttavia, un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>63</sup> afferma, invece, che il potere di pro-

<sup>60</sup> Cass., 19.1.16, n. 774.

<sup>61</sup> Cass., 31.3.15, n. 6432: *“In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impeditiva il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio”.*

<sup>62</sup> Cass., 22.10.14, n. 22483: *“I creditori chirografari intervenuti oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., concorrono alla distribuzione della parte residua del ricavato, ai sensi dell'art. 565 cod. proc. civ., ma non possono compiere atti dell'espropriazione poiché tale facoltà è riservata, dall'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati”.*

<sup>63</sup> Cass., 30.11.05, n. 26088: *“Dalla norma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinuncia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la ratio della norma di impedire – per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela – che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente ri-*

vocare gli atti di espropriazione spetta anche agli intervenuti tardivi (pure ai chirografi), se muniti di titolo esecutivo.

L'intervento del creditore munito di titolo consente a questo di dare impulso alla procedura anche dopo la rinuncia agli atti del creditore precedente (*ex art. 629, comma 1, c.p.c.*)<sup>64</sup>.

L'art. 500 c.p.c. prevede che, per effetto dell'intervento, il creditore ha anche il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

La rinuncia di tutti i creditori muniti di titolo successivamente alla vendita (*melius*, all'aggiudicazione<sup>65</sup>) del bene pignorato non impedisce la distribuzione del ricavato in favore dei creditori rimasti, anche se non muniti di titolo esecutivo (arg. *ex art. 629, comma 2, c.p.c.*).

### **... senza titolo esecutivo.**

Entro i 10 giorni successivi al deposito dell'atto, il creditore ammesso all'intervento senza titolo esecutivo deve notificare al debitore<sup>66</sup> copia del ricorso e – se l'intervento è avvenuto in base a questo – dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili; tale attività è finalizzata, però, alla sola verifica dei crediti e, pertanto, non incide sul perfezionamento dell'intervento.

Qualora siano intervenuti creditori non titolati<sup>67</sup>, il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione (artt. 530, 552 e 569 c.p.c.) deve contenere, tra l'altro, la fissazione dell'udienza di comparizione “*del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo*”, da tenersi entro 60 giorni innanzi al giudice dell'esecuzione (art. 499, comma 5, c.p.c.).

L'onere di notificare l'ordinanza spetta alla parte nella stessa indicata e, comunque, a quella più diligente e interessata alla predetta udienza<sup>68</sup>; si discute se sia necessaria la notifica anche nei confronti dei soggetti comparsi all'udienza in cui il provvedimento

*spetto a quelli intervenuti tempestivamente*”; conformi: Cass., 1.6.87, n. 5086; Cass., 10.11.79, n. 5798; Cass., 12.7.74, n. 2105; Cass., 20.6.68, n. 2050.

<sup>64</sup> Cass., 14.3.08, n. 6885: “*L'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia è disciplinata dall'art. 629 c.p.c., che richiama espressamente l'art. 306 c.p.c. Dal combinato disposto delle due norme si ricava che l'estinzione è dichiarata dal giudice dopo la verifica della regolarità della rinuncia come atto e come documento, senza necessità di convocazione delle parti* (Cass., 21/4/2000 n. 5266; Cass., 12/2/1993 n. 1826). La funzione dell'estinzione è di evitare la prosecuzione di un'attività processuale ritenuta formalmente o sostanzialmente inutile dalle parti (Cass., 26/9/2000 n. 12762)”. Conformi: Trib. Bari, 4.12.06, e Cass., 26.9.00, n. 12762.

<sup>65</sup> In forza dei principi sottesi all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. nell'interpretazione fornita da Cass., s.u., 28.11.12, n. 21110.

<sup>66</sup> Riguardo al luogo in cui effettuare la notificazione si rimanda al contenuto dell'art. 492, comma 2, c.p.c. e alla nota esplicativa in calce alla formula n. 016.

<sup>67</sup> La fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, infatti, è resa necessaria nel solo caso in cui siano già intervenuti – al momento delle decisioni sull'istanza di vendita o di assegnazione – creditori *sine titulo*, non dovendo altrimenti il giudice fissare alcunché, nemmeno in previsione di una loro futura partecipazione al processo.

<sup>68</sup> Perciò, si deve escludere che l'onere di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza compete al creditore precedente, dato che lo stesso è certamente munito di titolo esecutivo; è ragionevole ritenere che l'incumbente sia posto a carico di un creditore privo di titolo, il quale ha interesse all'accertamento del credito.

è stato pronunciato<sup>69</sup> o ai quali la notizia della fissazione sia stata comunicata dalla cancelleria<sup>70</sup>.

L'udienza *de qua* è fissata per la “verifica dei crediti” dei creditori non muniti di titolo esecutivo (art. 499, comma 6, c.p.c.)<sup>71</sup>: il debitore è tenuto a dichiarare quali dei crediti non titolati egli intenda riconoscere (in tutto o in parte e specificando, in quest'ultimo caso, la relativa misura); se il debitore non compare, la legge prevede un meccanismo di *ficta confessio* e si intendono perciò riconosciuti tutti i crediti che sono stati oggetto di intervento, ancorché privi di titolo esecutivo.

Il riconoscimento – espresso o tacito – ha efficacia soltanto endoesecutiva: il creditore potrà partecipare alla distribuzione del ricavato al pari dei creditori muniti di titolo esecutivo (quantomeno limitatamente alla parte del credito per la quale vi è stato un riconoscimento parziale).

Se, invece, il credito viene disconosciuto dal debitore, il creditore intervenuto *sine titulo* ha diritto, in sede di distribuzione, all'accantonamento delle somme che allo stesso spetterebbero (artt. 499, comma 6, e 510, comma 3, c.p.c.), a condizione che:

- presenti specifica istanza in tal senso;
- dia prova (“*necessariamente documentale, ad es. con la produzione dei relativi atti giudiziali*”<sup>72</sup>) di avere proposto – nei 30 giorni successivi all'udienza di verifica – l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo (e, cioè, di aver intrapreso un giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento del credito e alla condanna del debitore al suo pagamento).

La durata dell'accantonamento, limitata al periodo ritenuto necessario ad ottenere il titolo esecutivo, è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione e non può eccedere un triennio (art. 510, comma 3, c.p.c.).

La novella legislativa del 2006 – che, da un lato, ha indicato quale termine finale per l'intervento “*l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione*” (art. 499, comma 2, c.p.c.) e, dall'altro, ha imposto ai creditori non titolati di soggiacere al procedimento di verifica dei crediti (artt. 499, comma 6, e 510, comma 3, c.p.c.), il quale scaturisce necessariamente dal provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione – ha suscitato contrastanti interpretazioni relative al trattamento normativo dei creditori non muniti di titolo esecutivo (chirografari o privilegiati o iscritti) intervenuti tardivamente.

<sup>69</sup> Per regola generale (art. 176, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 487 c.p.c.), “*le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi*”; perciò, può reputarsi superflua la notifica del provvedimento di fissazione emesso nel corso dell'udienza in cui il giudice dispone sull'istanza di vendita, mentre la stessa sarà necessaria qualora il medesimo provvedimento sia stato assunto a seguito di riserva o nel caso della piccola espropriazione mobiliare.

<sup>70</sup> Sebbene la norma pretenda la notificazione a cura di una delle parti, si ritiene che – in applicazione degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c. – la convocazione all'udienza effettuata dalla cancelleria possa comunque aver “*raggiunto lo scopo*”; parimenti, la comparizione del debitore all'udienza di verifica dei crediti determina sanatoria dell'eventuale omissione del creditore.

<sup>71</sup> Cass., 19.1.16, n. 774, spiega che “*il subprocedimento di verifica dei crediti degli interventori analiticamente regolato nell'art. 499 cod. proc. civ., [è] una sorta di parentesi incidentale e parallela all'ordinario corso della procedura, nel quale l'accertamento del credito si compie in maniera semplificata, sottratta ad ogni apprezzamento di natura discrezionale del giudice dell'esecuzione, giacché esclusivamente condizionata dal contegno serbato dal debitore esecutato*”.

<sup>72</sup> Cass., 19.1.16, n. 774.

Secondo una certa opinione dottrinale<sup>73</sup>, l'art. 499 c.p.c. ha anticipato il termine per l'intervento dei predetti creditori, al fine di costringerli a partecipare al subprocedimento di verifica dei crediti: pertanto, dal tardivo deposito del ricorso per intervento (avvenuto, cioè, in un momento processuale in cui non è più possibile fissare l'udienza di verifica) dovrebbe derivare l'inammissibilità (rilevabile d'ufficio dal giudice) dell'intervento stesso.

Al contrario, l'orientamento dottrinale prevalente<sup>74</sup>, seguito in molti uffici giudiziari, sostiene che l'intervento tardivo dei creditori non titolati è tuttora ammissibile ma il creditore – persa la possibilità di partecipare all'udienza *ex art. 499, comma 5, c.p.c.* e, quindi al subprocedimento di verifica – è equiparato al creditore titolare di credito disconosciuto e, per poter partecipare alla distribuzione del ricavato (comunque accontentandosi dell'accantonamento *ex art. 510, comma 3, c.p.c.*), è tenuto a proporre l'azione necessaria all'ottenimento di un titolo esecutivo nel termine di 30 giorni dal deposito dell'intervento tardivo. Secondo questa visione il subprocedimento di verifica ha la funzione di consentire al creditore non titolato l'accesso immediato alla distribuzione del ricavato: in pratica, si tratta di un'opportunità vantaggiosa non sfruttabile dall'intervenuto tardivo, il quale viene *in toto* equiparato al creditore disconosciuto.

Secondo altra tesi (di minoranza, ma fatta propria in alcuni uffici giudiziari di merito), il sub-procedimento di verifica non funge da filtro in vista del riparto ma serve ad anticipare – e potenzialmente a risolvere col riconoscimento – eventuali controversie distributive e a consentire al creditore disconosciuto il potere di impedire – con l'accantonamento – la distribuzione del ricavato nelle more del giudizio teso ad ottenere il titolo esecutivo; perciò, l'intervento tardivo del creditore non titolato è pienamente ammissibile e l'impossibilità di partecipare al subprocedimento di verifica né costituisce ostacolo all'intervento, né onera l'intervenuto tardivo dei medesimi incombenti gravanti sul creditore disconosciuto; più semplicemente, il creditore intervenuto in tempestivamente resterà esposto a tutte le contestazioni del debitore sulla sussistenza e sull'ammontare del suo credito (altrimenti precluse dal riconoscimento) e non potrà mai giovarsi dell'accantonamento (a differenza del creditore tempestivo che, seppur disconosciuto, abbia dato inizio al processo per munirsi di titolo).

Sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte, la quale ha fissato il seguente principio di diritto: “*L'intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 499 cod. proc. civ., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 cod. proc. civ. (e quindi dopo che sia stata tenuta l'udienza di autorizzazione alla vendita prevista, per l'espropriazione presso terzi, dagli artt. 530 e 551 cod. proc. civ.), preclude l'attivazione del subprocedimento di verificazione previsto da quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l'intervento, prevalendo la disciplina dell'art. 551 (o, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e quelle immobiliari, rispettivamente quella degli artt. 528 o 566) cod. proc. civ.: con la conseguenza che, per conseguire il di-*

<sup>73</sup> GHEDINI-MIELE, *Le nuove esecuzioni immobiliari*, Padova, 2006, 61.

<sup>74</sup> CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 22; VIGORITO, *Le procedure esecutive dopo la riforma. L'esecuzione forzata in generale*, Milano, 2006, 351; PISANU, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 215.

*ritto quanto meno all'accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni dall'equipollente dell'udienza in cui avviene il mancato riconoscimento e quindi dalla data stessa dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato*<sup>75</sup>.

In pratica, il creditore senza titolo può intervenire anche tardivamente<sup>76</sup>, ma ciò non comporta l'inammissibilità del suo intervento (casomai, si determinerà postergazione, in sede distributiva, dei soli creditori chirografari), bensì la sua equiparazione al creditore disconosciuto dal debitore nel corso del sub-procedimento di verifica dei crediti; conseguentemente, il creditore non titolato è onerato di attivarsi, entro 30 giorni dal deposito dell'intervento, al fine di conseguire un titolo esecutivo; in difetto, non potrà partecipare alla distribuzione del ricavato, né avrà diritto all'accantonamento previsto dall'art. 510 c.p.c.

La rinuncia di tutti i creditori muniti di titolo successivamente alla vendita (*melius*, all'aggiudicazione<sup>77</sup>) del bene pignorato non impedisce la distribuzione del ricavato in favore dei creditori rimasti, anche se non muniti di titolo esecutivo (arg. *ex art. 629, comma 2, c.p.c.*).

### Effetti dell'intervento sulla pendenza del processo esecutivo.

Secondo una certa giurisprudenza, l'atto di intervento non ha effetto indipendente (diversamente da quanto accade per il pignoramento successivo, a norma dell'art. 493, comma 3, c.p.c.) e, pertanto, se cade il pignoramento l'atto di intervento viene travolto (in uno con l'intero processo esecutivo) e ciò anche se sia stato proposto da un creditore munito di titolo esecutivo<sup>78</sup>; la dottrina si è mostrata molto critica rispetto alla predetta conclusione giurisprudenziale<sup>79</sup>.

Recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno delineato quali sono gli effetti sugli interventi della caducazione o della mancanza originaria del titolo: “*la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa so-*

<sup>75</sup> Cass., 19.1.16, n. 774.

<sup>76</sup> Deve reputarsi tardivo “*l'intervento non titolato spiegato alla (nonché, ovviamente ed a maggior ragione, oltre la) udienza in cui è disposta la vendita*” (Cass., 19.1.16, n. 774).

<sup>77</sup> In forza dei principi sottesi all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. nell'interpretazione fornita da Cass., s.u., 28.11.12, n. 21110.

<sup>78</sup> Cass., 13.2.09, n. 3531: “*In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopprimere anche all'eventuale inerzia del creditore precedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore precedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno*”.

In senso contrario, PISANU, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 178.

<sup>79</sup> CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in *Corriere giur.*, 2009, 7, 935.

*pravvivenza del titolo del creditore precedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore precedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante"; "Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore precedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.*

Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore precedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore precedente ha conservato validità<sup>80</sup>.

È corollario della recente decisione del giudice di nomofilachia il riconoscimento della possibilità – per il debitore – di spiegare opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soltanto nei confronti del creditore precedente (che, appunto, esercita il diritto di procedere a esecuzione forzata), ma anche nei confronti dell'intervenuto (di cui si presume l'ammissione alla distribuzione) contestando l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di quest'ultimo (si riteneva, in precedenza, che tali contestazioni relative agli intervenuti fossero relegate alla fase distributiva e all'opposizione ex art. 512 c.p.c.).

In tal caso, può astrattamente verificarsi una parziale sovrapposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. (solo in questa, però, è possibile contestare la sussistenza di diritto di prelazione): la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i rimedi a disposizione del debitore sono tra loro alternativi, sicché l'esecutato che intenda sollevare contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare del credito di un creditore intervenuto può, prima della distribuzione, proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. oppure, a sua discrezione, attendere la fase distributiva per formulare le proprie doglianze con le forme dell'art. 512 c.p.c.<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Cass., s.u., 7.1.14, n. 61. Per approfondimenti delle questioni poste dalla menzionata pronuncia, CAPPONI, *Le Sezioni Unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. processuale*, 2014, 2, 496 ss.

<sup>81</sup> Cass., 9.4.15, n. 7108: "La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude – anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 – che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla

### L'intervento nell'espropriazione mobiliare.

Il potere del creditore intervenuto con titolo esecutivo di provocare atti di impulso si esplica, nell'esecuzione mobiliare, nella presentazione dell'istanza di vendita (art. 529, comma 1, c.p.c.) o di assegnazione (art. 529, comma 2, c.p.c.), nella richiesta di distribuzione del denaro contante (art. 539, comma 2, c.p.c.), nell'estensione del pignoramento (solo se tempestivo; art. 499, comma 4, c.p.c.).

Il potere di partecipare all'espropriazione, spettante a tutti i creditori intervenuti tempestivamente, consiste nel diritto di essere sentiti e di proporre osservazioni all'udienza di vendita (art. 530, commi 1 e 2, c.p.c.), nella possibilità di assentire o dissentire alla proroga del termine *ex art. 533, comma 2, c.p.c.*, nel diritto a ricevere l'indicazione su ulteriori beni utilmente pignorabili (art. 499, comma 4, c.p.c.), nella facoltà di segnalare l'opportunità di sostituzione del custode dei beni.

La partecipazione alla distribuzione del ricavato dipende dal tempo dell'intervento e dai diritti di prelazione sulle cose pignorate; mentre i diritti di prelazione (*ex art. 2741 c.c.*: privilegio, pegno, ipoteca) non sono influenzati dal momento in cui è effettuato l'intervento, i creditori chirografari sono considerati tempestivi se intervenuti prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (art. 525, comma 1, c.p.c.) oppure, nella piccola espropriazione mobiliare (con valore dei beni inferiore a Euro 20.000,00), del deposito del ricorso con cui è domandata la vendita o l'assegnazione. I creditori chirografari intervenuti tardivamente (comunque, prima del provvedimento di distribuzione) sono postergati al precedente, ai privilegiati e agli ipotecari e ai chirografari tempestivi (art. 528 c.p.c.).

Dell'intervento tempestivo nell'espropriazione mobiliare il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (art. 525, comma 2, c.p.c.): la prescrizione mirava a fornire l'informazione al precedente affinché lo stesso esercitasse, se del caso, il potere di estensione previsto dall'art. 527 c.p.c.; con l'abrogazione di tale disposizione e la riformulazione dell'art. 499 c.p.c., l'estensione del pignoramento costituisce oggi un istituto di carattere generale applicabile a qualunque espropriazione. Si ritiene, perciò, che la permanenza dell'obbligo di comunicazione *de quo* costituisca un refuso del legislatore<sup>82</sup>.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

---

*proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione”.*

<sup>82</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 695.

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *"disposizione di cui al comma 1"* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 023****INTERVENTO NELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI  
(ARTT. 499, 525 E 551 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**RICORSO PER INTERVENTO DI CREDITORE MUNITO  
[OPPURE, NON MUNITO] DI TITOLO ESECUTIVO**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv.  
..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente  
domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

**ESPONE***[in caso di creditore munito di titolo esecutivo]*

- con decreto ingiuntivo n. .... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ..... ) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interassi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione, veniva registrato con la spe-  
sa di Euro ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notifica-  
to al debitore il .....
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la  
soddisfazione del credito sopra menzionato

*[in caso di creditore non munito di titolo esecutivo]*

- ..... emetteva nei confronti di ..... (nato il ..... a ..... ) fattura di Euro ..... con sca-  
denza al ..... per la fornitura di merci e che detta fattura risulta dalle scritture contabili  
dell'esponente, come da estratto autentico delle predette scritture formato dal Dott. ..... no-  
taio in ..... in data ..... che si produce unitamente a questo atto
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la  
soddisfazione del credito sopra menzionato

**INTERVIENE**

nel presente processo esecutivo per la somma di Euro ..... oltre a interassi al saggio .....  
dal ..... al saldo ed alle spese, competenze ed onorari per il presente intervento e successive  
occorrende

**CHIEDE**

pertanto di partecipare al presente processo e di concorrere in ragione dei propri diritti di prela-  
zione all'assegnazione del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato [oppure,  
alla distribuzione delle somme che verranno ricavate dalla vendita dei beni mobili pignorati] [in

*caso di creditore munito di titolo esecutivo, ed eventualmente di provocare i singoli atti del processo].*

#### PRODUCE

1. [*in caso di creditore munito di titolo esecutivo*] copia esecutiva del decreto ingiuntivo n. .... del ..... emesso dal Tribunale di .....;
2. [*in caso di creditore non munito di titolo esecutivo*] estratto autentico delle scritture contabili formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data .....  
....., li .....

Avv. ....

#### PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

#### NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni relative all'intervento dei creditori sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 021.

Sono trattate di seguito le peculiarità dell'intervento nell'esecuzione presso terzi.

Il potere del creditore intervenuto (anche se tardivamente) con titolo esecutivo di provocare atti di impulso si esplica, nell'esecuzione presso terzi, nella chiamata del sequestrante nel processo (art. 547, comma 3, c.p.c.), nell'istanza di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo (art. 548, comma 1, c.p.c.), nella riassunzione del processo esecutivo a seguito di accertamento dell'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo (artt. 549 e 627 c.p.c.), nella domanda di assegnazione o vendita delle cose mobili pignorate (artt. 552 e 529 c.p.c.)<sup>83</sup>, nella concorde istanza di assegnazione delle rendite o dei crediti esigibili in un termine maggiore di 90 giorni (art. 553, comma 2, c.p.c.)<sup>84</sup>, nell'estensione del pignoramento (solo se tempestivo; art. 499, comma 4, c.p.c.).

La partecipazione alla distribuzione del ricavato dipende dal tempo dell'intervento e dai diritti di prelazione sulle cose o sui crediti pignorati; mentre i diritti di prelazione (ex art. 2741 c.c.: privilegio, pegno, ipoteca) non sono influenzati dal momento in cui è

<sup>83</sup> È dibattuta, in dottrina, la questione in ordine alla necessità di un'apposita istanza; secondo la giurisprudenza – Cass., 22.2.95, n. 1954 – l'assegnazione richiede, per poter essere disposta dal giudice dell'esecuzione, l'istanza del creditore e tale domanda non può essere considerata implicita nell'atto di pignoramento.

<sup>84</sup> L'assegnazione prevista dall'art. 553, comma 2, c.p.c. avviene su istanza di parte e occorre, perciò, il titolo esecutivo per richiederla; al contrario, l'assegnazione dei crediti esigibili immediatamente o in un termine inferiore ai 90 giorni avviene d'ufficio (art. 553, comma 1, c.p.c.).

effettuato l'intervento (l'art. 528 c.p.c. è richiamato dall'art. 551 c.p.c.), i creditori chirografari sono considerati tardivi (e postergati) se intervenuti dopo l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo (art. 551 c.p.c.).

È controverso in dottrina e in giurisprudenza se il momento ultimo per intervenire tempestivamente sia costituito dall'udienza fissata per la dichiarazione o da quella in cui tale dichiarazione venga concretamente effettuata (quest'ultima soluzione appare preferibile, atteso che solo con la dichiarazione del terzo viene definito l'oggetto del processo<sup>85</sup>, e risulta accolta dalla Corte di legittimità<sup>86</sup>); tuttavia, anche quando il terzo abbia anticipatamente reso la dichiarazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il termine ultimo per l'intervento tempestivo si deve individuare nell'udienza fissata ex art. 547 c.p.c., senza che assuma rilievo un eventuale rinvio<sup>87</sup>.

Dell'intervento tempestivo nell'espropriazione presso terzi il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (art. 525, comma 2, c.p.c. richiamato dall'art. 551 c.p.c.).

Si segnala che il successivo pignoramento del medesimo credito comporta la "riunione" (espressione impropria, dovendo più correttamente parlarsi di svolgimento in unico processo ex artt. 550 e 524 c.p.c.) delle procedure esecutive, al fine di consentire la soddisfazione dei creditori in concorso tra loro. Qualora nella prima procedura avviata sia già stata emessa ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., secondo un precedente della Suprema Corte il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di revocarla per attuare il concorso<sup>88</sup>; la soluzione è coerente con il principio ex art. 2740 c.c. e con l'esigenza di rispetto della *par condicio creditorum* e delle eventuali cause di prelazione e contrasta la prassi (invero diffusa) che conduce all'assegnazione

<sup>85</sup> FURNO, *Questioni sulla ritualità dell'intervento nella espropriazione presso terzi* (art. 551 c.p.c.), in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, 612; più recentemente, CRESCENZI, *Espropriazione presso terzi*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 206: "In virtù dell'apposita specificazione, l'intervento è considerato tempestivo solo se ha luogo non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. La formulazione non propriamente chiara della disposizione in esame ha suscitato un acceso dibattito in dottrina soprattutto in relazione al significato concreto del termine "prima udienza". Due le opinioni prevalenti. Mentre alcuni Autori ritengono tempestivo l'intervento spiegato non oltre l'udienza fissata nella citazione dell'atto di pignoramento presso terzi, indipendentemente da eventuali rinvii disposti per la mancata comparizione del terzo, altri individuano il momento decisivo per la valutazione della tempestività nell'assegnazione. Operando un opportuno coordinamento col sistema generale delineato dall'art. 499 c.p.c., si può giungere a considerare tempestivi gli interventi effettuati prima dell'udienza di assegnazione e vendita. La tardività è rilevabile d'ufficio, potendo il giudice dell'esecuzione procedere autonomamente alla postergazione del credito dell'intervenuto non tempestivo".

<sup>86</sup> Cass., 4.10.10, n. 20595: "La norma dell'art. 551 c.p.c., comma 2, prevede che nell'espropriazione presso terzi l'intervento debba avere luogo non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, udienza nella quale il terzo rende la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. La finalità della norma è quella di assicurare che, al momento in cui il terzo rende la dichiarazione, sia individuato il ceto creditore interessato al soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie attraverso l'esecuzione forzata promossa dal creditore pignorante, provocando anche, se munito di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 526 c.p.c., i singoli atti di esecuzione. Ne consegue che è al momento in cui il terzo rende la dichiarazione che è necessario raccordare la tempestività dell'intervento, specie se si tiene conto che questo è il momento in cui, in caso di dichiarazione positiva resa dal terzo, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente".

<sup>87</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 695.

<sup>88</sup> Cass., 4.10.10, n. 20595: "Il giudice dell'esecuzione comunque venga a conoscenza (o di ufficio o su iniziativa di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sullo stesso bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi, revocando, eventualmente, anche il provvedimento di assegnazione emesso in uno di tali procedimenti, e dar corso al prosieguo della procedura esecutiva".

del credito “in coda” al creditore antecedente (cioè, all’esito della soddisfazione del primo); sotto il profilo processuale, tuttavia, non è chiara la modalità con cui il secondo giudice debba (sempre che possa) revocare l’atto finale di una procedura già conclusa, così di fatto riaprendola.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 024****INTERVENTO NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE  
(ARTT. 499, 564, 565 E 566 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**RICORSO PER INTERVENTO DI CREDITORE MUNITO  
[OPPURE, NON MUNITO] DI TITOLO ESECUTIVO**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv.  
..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente  
domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....,

**ESPONE**

*[in caso di creditore munito di titolo esecutivo]*

- con decreto ingiuntivo n. .... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ..... ) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interassi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione, veniva registrato con la spe-  
sa di Euro ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notifica-  
to al debitore il .....
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la  
soddisfazione del credito sopra menzionato

*[in caso di creditore non munito di titolo esecutivo]*

- ..... emetteva nei confronti di ..... (nato il ..... a ..... ) fattura di Euro ..... con sca-  
denza al ..... per la fornitura di merci e che detta fattura risulta dalle scritture contabili  
dell'esponente, come da estratto autentico delle predette scritture formato dal Dott. ..... no-  
taio in ..... in data ..... che si produce unitamente a questo atto
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva indicata in epigrafe per la  
soddisfazione del credito sopra menzionato

**INTERVIENE**

nel presente processo esecutivo per la somma di Euro ..... oltre a interassi al saggio .....  
dal ..... al saldo ed alle spese, competenze ed onorari per il presente intervento e successive  
occorrende

**CHIEDE**

pertanto di partecipare al presente processo e di concorrere in ragione dei propri diritti di prela-  
zione alla distribuzione delle somme che verranno ricavate dalla vendita dei beni immobili pi-  
gnorati *[in caso di creditore munito di titolo esecutivo, ed eventualmente di provocare i singoli  
atti del processo]*.

**PRODUCE**

1. *in caso di creditore munito di titolo esecutivo*] copia esecutiva del decreto ingiuntivo n. .... del ..... emesso dal Tribunale di .....;
2. *[in caso di creditore non munito di titolo esecutivo]* estratto autentico delle scritture contabili formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data .....  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le principali questioni relative all'intervento dei creditori sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 021.

Sono trattate di seguito le peculiarità dell'intervento nell'esecuzione immobiliare. Particolare rilievo nelle esecuzioni immobiliari assumono gli artt. 498 c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c., i quali impongono al creditore che ha iniziato l'esecuzione di avvertire dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno iscritto un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (ipoteca) o trascritto un sequestro conservativo; le disposizioni assicurano tutela ai predetti creditori, nei cui confronti si riverbera il cosiddetto effetto "purgativo" della vendita forzata (che comporta l'estinzione dei diritti di prelazione che gravano su quel bene a tutela del credito).

Il potere del creditore intervenuto con titolo esecutivo di provocare atti di impulso si esplica, nell'esecuzione immobiliare, nella presentazione dell'istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) o di assegnazione (artt. 588 e 589 c.p.c.), nel deposito della documentazione ipocatastale e nella richiesta di proroga del termine per la sua produzione (art. 567 c.p.c.), nella domanda di nuova vendita o di assegnazione nel corso dell'amministrazione giudiziaria (art. 595 c.p.c.)<sup>89</sup>, nell'adesione all'istanza di sospensione volontaria (art. 624-bis c.p.c.), nell'assenso al rinvio della vendita (art. 161-bis disp. att. c.p.c.), nella prestazione della necessaria rinuncia ai fini dell'estinzione (art. 629 c.p.c.), nell'estensione del pignoramento (solo se tempestivo; art. 499, comma 4, c.p.c.). L'istanza di sostituzione del custode ex art. 559 c.p.c. può essere avanzata anche dal creditore non titolato<sup>90</sup>.

La partecipazione alla distribuzione del ricavato dipende dal tempo dell'intervento e dai diritti di prelazione sulle cose pignorate; mentre i diritti di prelazione (ex art.

<sup>89</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 862.

<sup>90</sup> Cass., 24.11.62, n. 3179.

2741 c.c.: privilegio o ipoteca) non sono influenzati dal momento in cui è effettuato l'intervento (ferma restando l'esigenza di intervento anteriore all'udienza di discussione del progetto di distribuzione<sup>91</sup>), i creditori chirografari sono considerati tardivi se intervenuti dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (art. 564 c.p.c.), prevalentemente intesa come quella in cui è stata effettivamente pronunciata la prima ordinanza di vendita del bene (anche in caso di gare deserte e di altre successive ordinanze).

I creditori chirografari intervenuti tardivamente (e comunque, entro l'udienza di discussione del progetto di distribuzione) sono postergati al precedente, ai privilegiati e agli ipotecari e ai chirografari tempestivi (artt. 565 e 566 c.p.c.).

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il credito-

<sup>91</sup> Cass., 8.6.12, n. 9285: “Nel processo esecutivo è precluso l'intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all'art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutiva del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso”. Analogamente, Cass., 28.12.12, n. 23993, che aggiunge: “Si riconosce che l'intervento possa essere effettuato tempestivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 566 cod. proc. civ., anche oltre la data per la quale siffatta udienza è stata fissata soltanto qualora questa non venga effettivamente tenuta e/o non si concluda con i provvedimenti di cui all'art. 598 cod. proc. civ.”.

Più recentemente, Cass., 31.3.15, n. 6432: “In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio”.

re procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 025****INTERVENTO NELL'ESECUZIONE ESATTORIALE  
(ARTT. 499 C.P.C. E 54 D.P.R. 29.9.73, N. 602)**

TRIBUNALE DI .....

Nel processo esecutivo immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] esattoriale n. .... R.G. Esecuzioni promosso dall'Agente per la riscossione tributi ..... contro .....

**RICORSO PER INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 54  
D.P.R. 29.9.73, N. 602**

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**ESPONE**

[*in caso di creditore munito di titolo esecutivo*]

- con decreto ingiuntivo n. .... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ..... ) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione, veniva registrato con la spesa di Euro ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva esattoriale indicata in epigrafe per la soddisfazione del credito sopra menzionato

[*in caso di creditore non munito di titolo esecutivo*]

- ..... emetteva nei confronti di ..... (nato il ..... a ..... ) fattura di Euro ..... con scadenza al ..... per la fornitura di merci e che detta fattura risulta dalle scritture contabili dell'esponente, come da estratto autentico delle predette scritture formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data ..... che si produce unitamente a questo atto
- l'esponente ..... intende intervenire nella procedura esecutiva esattoriale indicata in epigrafe per la soddisfazione del credito sopra menzionato

**INTERVIENE**

nel presente processo esecutivo esattoriale per la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese, competenze ed onorari per il presente intervento e successive occorrenze

**CHIEDE**

pertanto di partecipare al presente processo e di concorrere in ragione dei propri diritti di prelazione alla distribuzione delle somme che verranno ricavate dalla vendita dei beni pignorati [oppure, all'assegnazione del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato].

## PRODUCE

1. [in caso di creditore munito di titolo esecutivo] copia esecutiva del decreto ingiuntivo n. .... del ..... emesso dal Tribunale di .....;
2. [in caso di creditore non munito di titolo esecutivo] estratto autentico delle scritture contabili formato dal Dott. ..... notaio in ..... in data .....  
....., li .....

Avv. .....

## PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

La legge prevede l'intervento di altri creditori nell'ambito della procedura di riscossione coattiva ai limitati fini di consentire loro di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati (o all'assegnazione del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato) e senza attribuzione di alcun potere di impulso.

Secondo un orientamento interpretativo – nel silenzio della disciplina speciale e in assenza di un meccanismo di verifica dei crediti e di accantonamento del ricavato (come quello previsto dagli artt. 499, commi 3, 5 e 6, e 510 c.p.c.) – sono legittimi all'intervento nell'esecuzione esattoriale i soli creditori indicati nell'art. 499, comma 1, c.p.c. e, perciò, fatte salve le eccezioni indicate nella citata disposizione, soltanto i creditori muniti di titolo esecutivo.

Tale lettura non appare condivisibile poiché:

- l'art. 54 d.p.r. 29.9.73, n. 602 rinvia all'art. 499 c.p.c. per la disciplina dell'intervento dei creditori senza effettuare distinzioni tra quelli privi e quelli dotati di titolo esecutivo, il quale – peraltro – non assume preponderante importanza nella procedura esattoriale dato che agli intervenuti è conferito “soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati”;
- anche se l'udienza di verifica dei crediti (che, ex art. 499, comma 5, c.p.c., il giudice dell'esecuzione deve fissare con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione) è palesemente incompatibile con l'esecuzione esattoriale (dato che in quest'ultima non c'è un'udienza in fase liquidativa<sup>92</sup> e, soprattutto, difetta un'or-

---

<sup>92</sup> La disciplina speciale prevede che il primo “contatto” tra il giudice dell'esecuzione e l'espropriazione esattoriale avvenga solo dopo l'aggiudicazione; non comportano – di regola – la fissazione di un'udienza (e, comunque, non di un'udienza con finalità liquidativa) né le richieste di pubblicità o di nomina di esperto/custode avanzate ex art. 80, comma 2, d.p.r. 29.9.73, n. 602, né i particolari incombenti imposti all'agente per la riscossione da “prassi virtuose” locali (in proposito, CINTI, *Esecuzioni immobiliari esattoriali: Reggio Emilia*

dinanza di vendita), la sua mancanza non costituisce ostacolo all'intervento nell'espropriazione esattoriale del creditore non titolato, dovendosi piuttosto estendere a questa fattispecie la disciplina che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile al creditore *sine titulo* intervenuto nell'esecuzione ordinaria tardivamente, cioè dopo il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione<sup>93</sup>.

In pratica, il creditore senza titolo che rientri nelle "fattispecie eccezionali, tassativamente predeterminate dalle leggi"<sup>94</sup> (art. 499, comma 1, c.p.c.) può sì intervenire nell'esecuzione esattoriale, ma lo stesso deve ritenersi equiparato al creditore disconosciuto dal debitore nel corso del sub-procedimento di verifica dei crediti; perciò, è onerato di attivarsi, entro 30 giorni dall'intervento, al fine di conseguire un titolo esecutivo poiché, in caso contrario, non potrà partecipare alla distribuzione del ricavato, né avrà diritto all'accantonamento previsto dall'art. 510 c.p.c.

L'intervento nell'esecuzione esattoriale è tempestivo se anteriore alla data fissata per il primo incanto (nell'espropriazione mobiliare o immobiliare) o per l'assegnazione del credito (nell'espropriazione presso terzi); entro tale termine il ricorso deve essere notificato all'agente per la riscossione.

È dubbia l'ammissibilità dell'intervento nella procedura espropriativa attuata mediante ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. 29.9.73, n. 602: la giurisprudenza di legittimità – pur riconoscendo la natura esecutiva del procedimento che inizia con la notificazione dell'ordine e si completa con il pagamento da parte del terzo – non ha risolto le problematiche che attengono alla possibilità di partecipare ad una espropriazione presso terzi che si svolge stragiudizialmente e in termini assai celesti: "*In linea astratta, potrebbe ipotizzarsi un intervento dei creditori concorrenti nell'intervallo di tempo che va dalla notificazione dell'ordine di pagamento al versamento delle somme da parte del terzo. Però, non si può prescindere dal considerare che l'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede affatto tale eventualità (in quanto si limita a richiamare l'espropriazione presso terzi soltanto nel terzo comma, dove presuppone una data per «l'assegnazione del credito pignorato», che manca nel caso di ordine diretto) ed inoltre non va trascurato che i creditori concorrenti avrebbero la possibilità di intervenire in un arco temporale piuttosto ristretto, oggi portato a sessanta giorni, che però è il termine massimo entro il quale il terzo è tenuto ad adempiere.*"<sup>95</sup>

L'intervento si attua mediante notifica all'agente della riscossione di un atto (ricorso<sup>96</sup> contenente le indicazioni prescritte dall'art. 499, comma 2, c.p.c.; poi, l'atto di in-

<sup>93</sup> apripista, in *ItaliaOggi*, 15.2.07, 39, e FANTICINI, *La custodia dell'immobile pignorato*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 600).

Tuttavia, presso alcuni uffici giudiziari – laddove si ritiene l'udienza di verifica dei crediti indispensabile per poter accedere alla distribuzione del ricavato – si è introdotta la prassi di avviare (con fissazione di apposita udienza) un subprocedimento di verifica dei crediti successivamente al deposito della documentazione da parte dell'agente per la riscossione.

<sup>94</sup> Cass., 19.1.16, n. 774. In proposito, v. formula n. 022 e relativa nota esplicativa.

<sup>95</sup> Così Cass., 19.1.16, n. 774.

<sup>96</sup> Cass., 13.2.15, n. 2857.

<sup>96</sup> L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le

tervento sarà depositato, assieme agli atti della procedura speciale, presso la cancelleria del giudice al fine di permettere l'esame del credito e dell'eventuale prelazione vantata dall'interveniente e di convocare le parti per l'udienza di distribuzione/assegnazione.

Secondo le regole generali (artt. 528, comma 2, e 566 c.p.c.), il creditore privilegiato o ipotecario non è pregiudicato dall'intempestività dell'intervento, sopravanzando sia i creditori chirografari che i creditori con privilegio o ipoteca successivi.

---

disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

**FORMULA 026****INTERVENTO IN SOSTITUZIONE DEL CREDITORE  
(ARTT. 499 E 511 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni promossa da ..... (Avv. ....) contro .....

## ISTANZA DI SOSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 511 C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via ....,

## ESPONE

- l'esponente è creditore di ..... per la somma di Euro ..... come risulta dalla seguente documentazione .....
- ..... è intervenuto nel processo esecutivo in epigrafe per la somma di Euro ....., acqui-sendo così il diritto di concorrere alla distribuzione di quanto verrà da essa ricavato

## CHIEDE

di essere sostituito al creditore ..... nel presente processo esecutivo, sino alla concorrenza del proprio credito nei confronti del predetto.

## PRODUCE

1. ....  
....., li .....

Avv. ....

## PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

La subcollocazione ha la funzione di attribuire al creditore subcollocato la quo-ta di riparto che sarebbe conseguibile a beneficio del creditore sostituito, debitore di-rettto del terzo creditore: il terzo creditore (credитore subcollocato), in luogo del pigno-

ramento presso terzi del credito spettante al proprio debitore risultante dal progetto di distribuzione della procedura espropriativa in cui questi sia intervenuto, può domandare l'attribuzione in proprio favore della somma che si ricaverà in sede di distribuzione a favore del creditore sostituto (o del credito pignorato) spettante a quest'ultimo sulla base del progetto di graduazione.

La domanda di sostituzione può essere depositata anche prima della fase distributiva e, quindi, durante lo svolgimento della fase espropriativa, dal momento in cui il debitore del creditore subcollocato interviene nella procedura.

Secondo l'opinione prevalente, la domanda di sostituzione non è assimilabile a una domanda di intervento del creditore<sup>97</sup>; è perciò ammissibile anche in pendenza di una controversia *ex art. 512 c.p.c.*, quando l'intervento dei creditori del debitore esecutato non è più consentito<sup>98</sup>.

È escluso che il debitore esecutato possa intervenire in subcollocazione del creditore *ex art. 511 c.p.c.* per un credito vantato nei suoi confronti<sup>99</sup>.

La richiesta di sostituzione esecutiva va depositata in cancelleria – al pari di un ricorso per intervento<sup>100</sup> – e non va comunicata alle altre parti del procedimento espropriativo. Trattasi di atto processuale e, pertanto, è richiesto il patrocinio di un avvocato. L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

L'art. 511 c.p.c. stabilisce che la domanda di sostituzione si propone mediante proposizione di domanda “*a norma dell'art. 499 c.p.c.*” ma il richiamo di tale disposizione attiene soltanto “*alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione*”<sup>101</sup>.

Riguardo alla documentazione da depositare unitamente alla domanda, la generale limitazione dell'intervento (*ex art. 499, comma 1, c.p.c.*) ai soli creditori titolati (salvo alcune eccezioni) ha indotto alcuni a ritenere che occorra la produzione di un titolo

<sup>97</sup> Cass., 20.4.15, n. 8001: “*Essa non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto*”.

<sup>98</sup> Trib. Rovereto, 19.11.98: “*È ammissibile e tempestivo l'intervento in sostituzione effettuato dal creditor creditoris in pendenza della sospensione del procedimento esecutivo a seguito dell'instaurazione di controversia in sede di distribuzione (nella specie, il procedimento esecutivo era stato sospeso all'udienza fissa per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata in conseguenza della proposizione – con deduzione a verbale di udienza – di opposizione da parte della debitrice esecutata)*”.

<sup>99</sup> Cass., 20.9.12, n. 15932: “*Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore precedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione*”.

<sup>100</sup> L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

<sup>101</sup> Cass., 20.4.15, n. 8001.

esecutivo del *creditor creditoris* nei confronti del creditore sostituito. Difatti, secondo una parte della dottrina, la novellata disciplina dell'intervento titolato non si applica alla sostituzione esecutiva, consentendo al *creditor creditoris* l'intervento nella procedura pendente in cui sia intervenuto un proprio debitore anche in assenza dei requisiti documentali richiesti per l'intervento del creditore. La sostituzione esecutiva, pertanto, deve reputarsi consentita per tutte le categorie di creditori, anche per i creditori che non potrebbero intervenire nell'esecuzione nei confronti dell'esecutato perché privi di titolo esecutivo, sempre che siano in possesso di documentazione idonea a consentire al giudice dell'esecuzione di attribuire il ricavato dalla vendita (o il credito pignorato) al sostituto del creditore<sup>102</sup>.

La conclusione ora esposta non è pacifica, dato che altri autori ritengono, invece, che l'intervento del *creditor creditoris* debba soggiacere all'intera disciplina prevista dall'art. 499, comma 1, c.p.c., dovendosi perciò pretendere o un titolo esecutivo o una delle altre fattispecie legittimanti l'intervento nei confronti del creditore utilmente collocato in riparto.

Ha recentemente aderito alla prima delle due opzioni ermeneutiche la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “*presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo*”<sup>103</sup>.

In un precedente di merito<sup>104</sup>, fortemente criticato in dottrina<sup>105</sup>, il *creditor creditoris* avrebbe il potere di dare impulso alla procedura nonostante la rinuncia *ex art. 629 c.p.c.* del creditore sostituito e degli altri creditori muniti di titolo; la tesi non appare condivisibile dato che l'art. 511 c.p.c. non riguarda l'espropriazione ma solo la distribuzione e che l'intervento *de quo* non ha finalità surrogatoria-conservativa ma presuppone la positiva collocazione del sostituto nel riparto.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art.

---

<sup>102</sup> D'AQUINO, *La distribuzione della somma ricavata*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 314; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 503.

<sup>103</sup> Cass., 20.4.15, n. 8001.

<sup>104</sup> Trib. Roma, 4.8.08, in *Riv. esecuzione forzata*, 2010, 335.

<sup>105</sup> DELLE DONNE, *La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1° co., c.p.c. non estingue il processo esecutivo senza il consenso del subcredитore ex art. 511: un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2010, 341.

16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 027****INDICAZIONE DI BENI DEL DEBITORE UTILMENTE  
PIGNORABILI DAGLI INTERVENUTI (ART. 499, COMMA 4, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**INVITO AI SENSI DELL'ART. 499, COMMA 4, C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore precedente .....,

**INDICA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 499, comma 4, c.p.c., ai seguenti creditori chirografari tempestivamente intervenuti nella procedura in epigrafe:

— .....

— .....

— .....

l'esistenza dei seguenti beni utilmente pignorabili appartenenti al debitore:

— .....

— .....

— .....

**INVITA**

i medesimi creditori – se muniti di titolo esecutivo – ad estendere il pignoramento ai su descritti beni, ovvero – se privi di titolo esecutivo – ad anticipare le spese necessarie per l'estensione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto.

....., li .....

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

La riforma entrata in vigore l'1.3.06 ha inteso incrementare le possibilità di soddisfazione del creditore precedente – attraverso l'acquisizione all'espropriazione di beni ulteriori – nell'ipotesi in cui intervengano tempestivamente in giudizio altri creditori.

In particolare, tale obiettivo è stato perseguito attraverso l'estensione a tutti i tipi di espropriazione dell'istituto già previsto dall'abrogato art. 527 c.p.c. per la sola esecuzione mobiliare (di scarsa applicazione pratica, data la generale tendenza dei creditori a pignorare la totalità dei beni del debitore).

Infatti, il nuovo art. 499, comma 4, c.p.c. prevede ora – per tutti i tipi di espropriatione

zione<sup>106</sup> – la facoltà del creditore pignorante di indicare – con atto preventivamente notificato oppure all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione – ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, l'esistenza di altri beni (aventi anche natura disomogenea rispetto a quelli già pignorati<sup>107</sup>) del debitore utilmente pignorabili<sup>108</sup>, nonché di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo<sup>109</sup>, non estendono il pignoramento ai beni indicati dal creditore precedente entro il termine di 30 giorni (che ovviamente iniziano a decorrere dall'avvenuta indicazione dei beni), il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione: dal comportamento tenuto dai singoli intervenuti, la legge fa quindi scaturire una causa di prelazione di natura meramente processuale che, in quanto tale, è destinata a cadere con l'estinzione del processo esecutivo.

---

<sup>106</sup> Tuttavia, solo nell'espropriazione mobiliare e nell'espropriazione presso terzi il creditore procedente riceve (o dovrebbe ricevere stando al disposto normativo) notizia dalla cancelleria del tempestivo intervento di altri creditori (art. 525 c.p.c., richiamato dall'art. 551 c.p.c.).

<sup>107</sup> DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione*, Milano, 2006, 89; Cass., 21.4.97, n. 3423.

<sup>108</sup> Secondo TRAVI, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 930, per "beni utilmente pignorabili" devono intendersi quei beni in relazione ai quali è pronosticabile una vendita forzata suscettibile di far acquisire alla procedura una somma netta tale da incrementare la soddisfazione dei creditori intervenuti oltre che del precedente.

<sup>109</sup> Secondo BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 574, il "giusto motivo" deve evidentemente individuarsi nella ragionevole previsione per cui il ricavato che avrebbero potuto dare gli altri beni utilmente pignorabili sarebbe stato talmente esiguo da escludere l'evidente utilità dell'estensione del pignoramento.

**FORMULA 028**

**RICHIESTA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI INVITARE IL DEBITORE  
AD INDICARE ULTERIORI BENI UTILMENTE PIGNORABILI  
AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ  
DI CUI ALL'ART. 499, COMMA 4, C.P.C. (ART. 492, COMMA 6, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 492, COMMA 6, C.P.C.

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente ....., come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

**PREMESSO CHE**

in base a titolo esecutivo costituito da ..... ed a seguito di atto di precezzo notificato il ....., ..... [creditore precedente] promuoveva presso il Tribunale di ..... l'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. ..... R.G. Esecuzioni, che colpiva ..... nella procedura sono intervenuti altri creditori i cui crediti ammontano complessivamente a Euro .....

il valore dei beni pignorati è di complessivi Euro ..... pertanto il compendio pignorato è divenuto insufficiente

**CHIEDE**

di procedere ai sensi dell'art. 492, commi 4 e 5, c.p.c. ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, comma 4, c.p.c.

**DEPOSITA**

1. ....;
2. ....
- ....., li .....

Avv. .....

### **NOTA ESPLICATIVA**

La riforma entrata in vigore l'1.3.06 dispone che – quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti oppure quando si prevede una lunga durata della loro liquidazione<sup>110</sup> – l'ufficiale giudiziario “*invita il debitore ad indicare ulteriori beni*

---

<sup>110</sup> I presupposti applicativi dell'interpello al debitore sono – stando alla lettera della legge – un pignoramento incapiente (rispetto all'entità del credito del precedente) oppure un pignoramento capiente caratterizzato dalla non facile e pronta liquidabilità delle cose staggiate. Un'interpretazione letterale dell'art. 492, com-

*utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione*" (art. 492, comma 4, c.p.c.).

È questo il cosiddetto "pignoramento inquisitorio"<sup>111</sup>, che si fonda su un obbligo di cooperazione del debitore per la ricerca dei beni da pignorare e trova origine nell'interpello rivolto dall'ufficiale giudiziario al debitore.

All'interpello il debitore deve rispondere con una dichiarazione di cui è redatto processo verbale; le conseguenze della dichiarazione positiva sono stabilite dall'art. 492, comma 5, c.p.c.:

- A) quando sono indicate cose mobili, queste sono considerate pignorate dal momento della dichiarazione; se tali beni si trovano nel circondario di competenza dell'ufficiale giudiziario che riceve la dichiarazione, questo deve procedere all'accesso *in loco* per provvedere alla loro descrizione, rappresentazione fotografica e valutazione (*ex art. 518 c.p.c.*) e agli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.; se, invece, sono al di fuori del circondario, l'ufficiale giudiziario deve immediatamente trasmettere copia del verbale all'ufficiale territorialmente competente, che provvederà a tali adempimenti<sup>112</sup>;
- B) quando sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento *"si considera perfezionato nei confronti del debitore esegutato dal momento della dichiarazione"* e l'esecutato è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, comma 4, c.p. in caso di pagamento o restituzione del bene prima della notifica al terzo dell'atto *ex art. 543 c.p.c.*; compete quindi al creditore precedente la notifica al terzo di un atto di pignoramento conforme al disposto dell'art. 543 c.p.c.<sup>113</sup>;
- C) se sono indicati beni immobili, il creditore procede ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.c., e quindi la dichiarazione non ha alcun effetto pignorante.

Nulla prevede la norma in caso di dichiarazione del debitore avente ad oggetto quote di s.r.l. o autoveicoli; tuttavia, pare logico ritenere che in tali ipotesi la dichiarazione del debitore abbia effetto analogo a quella relativa ai beni immobili e che, conseguentemente, il creditore sia onerato di procedere autonomamente mediante notifica degli usuali atti di pignoramento.

Secondo l'opinione più diffusa, l'ufficiale giudiziario può procedere all'invito solo in

---

ma 4, c.p.c. escluderebbe la possibilità di interpello in caso di "pignoramento negativo", ma una lettura estensiva della disposizione conduce ad applicare la norma anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non rinvenga alcun bene utilmente pignorabile. La prevalente dottrina, anche ricorrendo ad interpretazioni costituzionalmente orientate e fondate sulla *ratio* della norma, tende a ritenere che anche in caso di mancato reperimento di cose da pignorare l'ufficiale giudiziario debba procedere a richiedere al debitore la dichiarazione *de qua* (SALVIONI, Artt. 491-497, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1885; SPERTI, *L'equiparabilità, a limitati effetti, del pignoramento mobiliare mancato al negativo*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 594); a tale lettura si è adeguata, peraltro, la prassi degli ufficiali giudiziari.

<sup>111</sup> La definizione è di ZIINO, *Art. 492: Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 229.

<sup>112</sup> In tal caso si deve ritenere che, in applicazione del principio di cui all'art. 26 c.p.c., la competenza per territorio spetti al giudice del luogo in cui le cose si trovano: pertanto, la dichiarazione del debitore dà avvio a un nuovo procedimento esecutivo, presso un diverso tribunale (con tutte le relative conseguenze, specialmente per quanto riguarda la necessità di deposito della nota di iscrizione a ruolo e della ulteriore documentazione).

<sup>113</sup> Per questo in dottrina si è parlato di "dichiarazione quasi pignorante".

caso di pignoramento mobiliare diretto, perché soltanto in questa ipotesi è possibile compiere la valutazione immediata (e discrezionale) dei beni in relazione alle pretese creditorie<sup>114</sup>; peraltro, nei pignoramenti immobiliare e presso terzi manca un contatto diretto fra l'ufficiale giudiziario e il debitore successivo all'eventuale determinazione del valore dei cespiti staggiti<sup>115</sup>. In senso contrario, si osserva che l'apprezzamento circa la durata della liquidazione può effettuarsi al momento dell'avvio di tutte le procedure esecutive e che, pertanto, l'interpello deve essere considerato istituto di portata generale<sup>116</sup>.

Alle attività di cui all'art. 492, commi 4 e 5, c.p.c. (sopra descritte) l'ufficiale giudiziario provvede senza che occorra alcun atto di impulso da parte del creditore precedente.

L'art. 492, comma 6, c.p.c. estende l'operatività del meccanismo previsto dai commi 4 e 5 al diverso caso della insufficienza sopravvenuta del compendio pignorato, a causa dell'intervento di altri creditori; il presupposto applicativo della disposizione – costituito, oltre che dalla sopravvenienza di interventi, dalla incipienza del compendio – potrà rilevarsi nel corso della procedura a seguito del compimento di stime o perizie e della loro comparazione con l'ammontare totale dei crediti in concorso.

In caso di insufficienza del compendio pignorato non originaria, ma sopravvenuta (per intervento di altri creditori), la disposizione succitata stabilisce che le attività dell'ufficiale giudiziario (non necessariamente lo stesso che ha già eseguito o notificato il precedente pignoramento) siano compiute su richiesta del creditore.

Del resto, il successivo coinvolgimento dell'ausiliario da parte del precedente è espressamente finalizzato all'esercizio delle facoltà previste dall'art. 499, comma 4, c.p.c.<sup>117</sup>, norma che regola l'istituto dell'estensione del pignoramento per tutte le tipologie espropriative e non più soltanto per quella mobiliare (come precedentemente previsto dall'art. 527 c.p.c.).

La norma non chiarisce se ed in quale modo il creditore debba dimostrare la sussistenza dei presupposti per avanzare la richiesta; pare tuttavia necessario che egli documenti la pendenza di un'esecuzione dallo stesso promossa (da cui si desumono l'esistenza del titolo esecutivo e l'avvenuta notifica dell'atto di precezzo, nonché l'esecuzione del precedente pignoramento), il deposito di interventi nella procedura e ogni elemento utile a dimostrare l'incipienza del compendio staggito (cioè, l'insufficiente valore dei beni già pignorati).

In forza delle informazioni fornite dal debitore tramite l'ufficiale giudiziario, il creditore precedente potrà indicare ai creditori intervenuti muniti di titolo i beni sui quali questi potranno estendere il pignoramento<sup>118</sup>; in dottrina si è sostenuto che il richiamo all'art. 492, comma 5, c.p.c. comporta l'automatico assoggettamento ad esecuzione dei beni mobili dichiarati dal debitore ma, secondo la prevalente opinione, non può ricono-

<sup>114</sup> SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1885.

<sup>115</sup> ZIINO, *Art. 492: Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 229; SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2005, 756.

<sup>116</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 354.

<sup>117</sup> V. formula n. 027 e relativa nota esplicativa.

<sup>118</sup> V. formula n. 027 e relativa nota esplicativa.

scersi tale effetto alla dichiarazione provocata ai sensi dell'art. 492, comma 6, c.p.c., poiché questa persegue soltanto lo scopo di consentire l'estensione del pignoramento *ex art. 499, comma 4, c.p.c.*<sup>119</sup>.

In ogni caso non può farsi questione di termine di efficacia del preceitto (art. 481, comma 1, c.p.c.), sia perché dall'interpello *de quo* non scaturisce alcuna esecuzione (secondo l'orientamento prevalente sopra esposto), sia perché, comunque, il creditore procedente ha certamente iniziato un'esecuzione forzata entro il predetto termine<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1888, e SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 363, non ritengono automaticamente pignorati i beni dichiarati dal debitore; *contra*, SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2005, 751, secondo cui la dichiarazione positiva determina gli effetti, esecutivi e penali, previsti dall'art. 492, comma 5, c.p.c.

<sup>120</sup> Cass., 28.4.06, n. 9966: “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del preceitto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del preceitto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico preceitto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo”. Nello stesso senso, Cass., 31.5.05, n. 11578, Cass., 27.11.72, n. 3471, e Cass., 22.11.68, n. 3808.

**FORMULA 029****RICHIESTA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI NOMINA DEL PROFESSIONISTA  
PER L'ESAME DELLE SCRITTURE CONTABILI  
(ART. 492, COMMA 7, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 492, COMMA 7, C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

## PREMESSO CHE

- il richiedente è creditore di ..... [debitore] in forza di titolo esecutivo costituito da .....
- il debitore è un imprenditore commerciale

## CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492, comma 7, c.p.c.,  
di invitare il debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili,  
di nominare, con spesa a carico del richiedente, un commercialista o un avvocato o un notaio,  
iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., per l'esame delle scritture contabili al fine  
dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.

## DEPOSITA

1. [titolo esecutivo];
  2. [certificato del registro delle imprese riferito al debitore];
  3. ....
- ....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo do-  
micio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 492, comma 7, c.p.c. prevede che, su richiesta del creditore precedente,  
l'ufficiale giudiziario inviti il debitore – se imprenditore commerciale – ad indicare il  
luogo ove sono tenute le sue scritture contabili<sup>121</sup> e proceda alla nomina di un profes-

<sup>121</sup> Secondo Trib. Milano 7.1.08, in *Giur. It.*, 2008, 1, 2277, il richiamo all'art. 2214 c.c. deve essere inteso come comprensivo non solo dei libri obbligatori per definizione, ma anche di tutte le scritture contabili

sionista iscritto all'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.<sup>122</sup>, affinché le esami per individuare cose e crediti pignorabili.

Il medesimo professionista può anche richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione (anche informatiche o telematiche) delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede, ovunque si trovi, richiedendo all'occorrenza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente (cioè, perché questo faccia esercizio dei poteri ex art. 513 c.p.c.).

Il d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 ha significativamente abrogato – oltre al comma 7 della disposizione codicistica (che riguardava la ricerca nelle banche dati)<sup>123</sup> – la frase “negli stessi casi di cui al settimo comma” presente nel precedente comma 8 (corrispondente all'attuale comma 7) e, dunque, secondo un'interpretazione storica della disposizione, è escluso ogni formale collegamento con il presupposto della mancata previa individuazione di beni utilmente pignorabili o della valutazione di insufficienza delle cose e dei crediti pignorati o indicati dal debitore al soddisfacimento del creditore precedente e degli intervenuti. In altri termini, la modifica svincola da tale presupposto l'accertamento contabile a mezzo ausiliario nei confronti del debitore che riveste la qualità di imprenditore. Rimane il dato letterale – “*previa istanza del creditore precedente*” – che, tuttavia, non può essere sopravvalutato e che va ragionevolmente inteso come “creditore in procinto di procedere”<sup>124</sup>.

I risultati della verifica da parte del professionista sono oggetto di un'apposita relazione contenente i risultati dell'accertamento<sup>125</sup>, la quale, entro il termine presumibilmente fissato dall'ufficiale giudiziario, deve essere trasmessa all'ufficiale giudiziario stesso e al creditore richiedente.

richieste dalla natura e dimensione dell'impresa, nonché, per ciascun affare, delle lettere, delle fatture e dei telegrammi a supporto delle prime, tutte da conservarsi per dieci anni, poiché solo in tal modo è possibile giungere all'esatta individuazione degli ulteriori beni da sottoporre all'esecuzione.

<sup>122</sup> Vale a dire l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, formato secondo i criteri di cui alla indicata norma, recentemente riscritta dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119: le novellate disposizioni – che troveranno applicazione soltanto dopo dodici mesi dall'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) relativo agli obblighi di formazione (sino a tale momento “*le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima* della modifica normativa; v. art. 5-bis, comma 5, l. l. 30.6.16, n. 119) – prevedono che l'iscrizione nell'elenco avvenga con provvedimento di una commissione distrettuale la cui composizione sarà individuata dal succitato decreto e che costituisce requisito per l'inserimento la dimostrazione di aver assolto specifici – ma ancora indefiniti – obblighi formativi. In via eccezionale – e, cioè, “*quando ricorrono speciali ragioni*” – sarà comunque possibile conferire incarichi a soggetti non iscritti in alcun elenco, ma un simile provvedimento richiederà un significativo sforzo motivazionale, poiché devono essere esplicitate “*analiticamente*” le ragioni di tale opzione.

<sup>123</sup> La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è ora disciplinata dall'art. 492-bis c.p.c.; v. formula n. 030 e relativa nota esplicativa.

L'art. 492, comma 7, c.p.c. nella sua attuale versione concerne l'esame delle scritture contabili, precedentemente regolato dall'art. 492, comma 8, c.p.c.

<sup>124</sup> È invece escluso che nella parola “*precedente*” possa leggersi “creditore che ha già proceduto”, pretendendo così che la ricerca sia preceduta da un altro pignoramento.

<sup>125</sup> Ulteriori ed eventuali obblighi di comunicazione discendono dalla qualità di pubblico ufficiale o, quantomeno, di incaricato di pubblico servizio che ricopre il professionista: difatti, devono essere denunciati all'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti (art. 331 c.p.p.) e alla polizia tributaria le rilevate violazioni tributarie (art. 36, comma 4, d.p.r. 29.9.73, n. 600).

Se dalla relazione del professionista risultano cose o crediti pignorabili, il creditore procedente può così sottoporle ad espropriazione; è in ogni caso da escludere che l'ufficiale giudiziario debba o possa procedere in via autonoma ad eventuali pignoramenti dei beni mobili o immobili oppure dei crediti così rintracciati<sup>126</sup>.

Per quanto sinora esposto, la richiesta *ex art. 492, comma 7, c.p.c.* è rivolta direttamente all'ufficiale giudiziario e – al fine di certificare il diritto di avanzare la domanda – si ritiene che il creditore debba presentare all'ausiliario il titolo esecutivo; non sono invece necessari né l'apposizione della formula esecutiva, né la notifica del titolo esecutivo e del preceppo, poiché il procedimento *de quo* non ha natura espropriativa (non scaturisce in alcun pignoramento) e, dunque, non sono richiesti i presupposti processuali dell'azione esecutiva (ferma restando l'esigenza di dimostrare il diritto di agire *in executivis* mediante la produzione del titolo). Dovrà inoltre essere dimostrata la qualità di imprenditore commerciale del debitore, se questi è persona fisica; a tal fine pare sufficiente la produzione di idoneo certificato rilasciato dalla Camera di commercio relativo all'iscrizione del debitore nel registro delle imprese.

Le spese ed il compenso del professionista incaricato sono a carico del creditore procedente e vengono liquidate dallo stesso ufficiale giudiziario<sup>127</sup>. La norma non è di agevole lettura nella parte in cui individua il soggetto a carico del quale sono posti i predetti oneri: se dalla relazione del professionista emerge la presenza di beni non dichiarati dal debitore, le spese dell'accesso ed il compenso dell'incaricato sono liquidati con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore; *a contrario* (e per implicito), la veridicità della dichiarazione del debitore (resa ai sensi dell'*art. 492, comma 5, c.p.c.*) comporta che gli oneri siano definitivamente addossati al creditore procedente. Tale interpretazione (letterale), però, appare incongrua per il caso di esito positivo delle indagini dell'accertatore, dato che, per il pagamento delle proprie prestazioni, lo stesso dovrebbe intervenire nel processo esecutivo eventualmente instaurato dal creditore richiedente (seppure con il privilegio *ex artt. 2755 o 2770 c.c.*) o avviare autonomamente un'espropriazione: si ritiene, perciò, che il soggetto passivo del

<sup>126</sup> SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1891.

<sup>127</sup> La previsione della liquidazione del compenso del professionista da parte dell'ufficiale giudiziario è una novità, dato che la liquidazione degli ausiliari dell'ufficiali giudiziari spetta, di regola, al presidente del tribunale *ex artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.*

Riguardo all'ammontare del compenso, l'*art. 21, I. 24.2.06, n. 52* stabilisce che *"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore"*. Solo col d.m. Giustizia 15.5.09, n. 80 sono stati determinati i compensi spettanti al custode giudiziario, mentre tuttora non risultano emanati i provvedimenti riguardanti i compensi dei professionisti incaricati *ex art. 492, comma 7, c.p.c.* (e non è applicabile il d.m. Giustizia 15.10.15, n. 227, che concerne i compensi per le delegate operazioni di vendita); in assenza di un autonomo "tariffario", si ritiene analogicamente applicabile l'*art. 2* del d.m. Giustizia 30.5.02 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale).

È controverso lo strumento di impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso del professionista: alcuni ritengono che si debba ricorrere all'opposizione *ex art. 170 d.lg. 30.5.02, n. 115*, mentre altri sostengono che l'intervento dell'ufficiale giudiziario è atto esecutivo suscettibile di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*

provvedimento di liquidazione debba essere sempre il creditore istante (la prima parte della norma stabilisce, infatti, “*con spese a carico di questi*”), il quale soltanto in seconda battuta (ed *ex art. 95 c.p.c.*) può rivalersi, per l’esborso, sul debitore e nel solo caso di dichiarazione inveritiera di quest’ultimo.

**FORMULA 030****ISTANZA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER AUTORIZZARE  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE  
DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492-B/S, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 492-B/S, COMMA 1, C.P.C.

III.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica ordinaria ...., posta elettronica certificata ....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

## PREMESSO CHE

- il richiedente è creditore di ..... [*debitore*], codice fiscale ...., residente [*oppure* avente domicilio / *oppure* avente dimora / *oppure* con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....
  - il creditore intende procedere ad esecuzione forzata per espropriazione nei confronti di ..... [*debitore*]
  - il titolo è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
  - il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....
  - in data ..... è stato notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro .....
- [*in alternativa, “se vi è pericolo nel ritardo” (v. nota esplicativa)*
- l’atto di precezzo non è stato notificato al debitore, in quanto vi è fondato motivo di ritenere che il debitore, in pendenza del termine dilatorio concessogli per adempiere, possa sottrarre o occultare i suoi beni ovvero incassare i suoi crediti: infatti .....

## CHIEDE

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 492-bis, comma 1, c.p.c., che la S.V. voglia
- autorizzare la ricerca [“se vi è pericolo nel ritardo”, immediata] con modalità telematiche dei beni da pignorare e
  - disporre che l’ufficiale giudiziario acceda [“se vi è pericolo nel ritardo”, immediatamente] mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell’elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:
    - all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari
    - alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell’INPS [*oppure*, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]
    - ..... [*eventuali ulteriori banche dati*]
  - per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sotto-

porre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

*[in alternativa, sino a quando non sarà pubblicato sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario e, comunque, finché non saranno inserite nell'elenco predetto l'anagrafe tributaria e le banche dati degli enti previdenziali (v. art. 155-quinquies, comma 2, disp. att. c.p.c. e nota esplicativa)]*

– autorizzare il creditore ad ottenere dai gestori dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e delle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dotti commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.] tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.]

#### DEPOSITA

1. titolo esecutivo, spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*], notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*];
  2. atto di precezzo notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*] [*“se vi è pericolo nel ritardo”, il precezzo non deve essere notificato e depositato, bensì consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento (v. nota esplicativa)*].
- ....., li .....

Avv. .....

#### PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

#### NOTA ESPLICATIVA

##### Natura del procedimento di “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

Una delle più importanti novità (forse la più importante) contenute nel d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, è costituita dalla “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, introdotta con l'art. 492-bis c.p.c.; tuttavia, i contrasti interpretativi alimentati dalla norma e varie imprecisioni nella sua stesura hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente con il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132.

Prima di esaminare nel dettaglio gli aspetti applicativi della disposizione e anche al fine di dare compiuta spiegazione delle formule qui proposte, pare opportuno analizzare l'art. 492-bis c.p.c. sotto il profilo sistematico, esaminando la natura e la struttura del procedimento previsto dalla norma, aspetti che erano già controversi al momento dell'entrata in vigore nel 2014 e prima delle successive modifiche.

Infatti, secondo una prima tesi<sup>128</sup> la novella del 2014 ha introdotto una nuova forma di pignoramento, una fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva che si svolge secondo un *iter* procedimentale che ha inizio con l'istanza rivolta al presente del tribunale e si perfeziona – senza soluzione di continuità e, soprattutto, senza alcun intervento del creditore (salve alcune eccezioni) – con l'assoggettamento di beni o crediti ad esecuzione forzata da parte dell'ufficiale giudiziario.

Di contro, in base ad un'altra lettura<sup>129</sup>, il legislatore del 2014 non ha sostanzialmente modificato le disposizioni sul pignoramento coniandone un nuovo tipo, ma ha introdotto un autonomo procedimento giurisdizionale volto alla ricerca nelle banche dati dei beni da pignorare, funzionale a una successiva (eventuale) espropriazione forzata, ma utilizzabile anche per finalità diverse e in settori differenti (art. 155-sexies c.p.c.); la vera e propria procedura esecutiva delinea una fattispecie di pignoramento a formazione progressiva il cui *iter* prende le mosse da una successiva iniziativa del creditore – costituita dalla presentazione all'ufficiale giudiziario del provvedimento autorizzativo unitamente alla richiesta di compiere le ricerche nelle banche dati – e, poi, si svolge tramite la ricerca e le conseguenti attività finalizzate a sottoporre ad esecuzione forzata i beni così individuati (si è osservato che già in precedenza – in caso di dichiarazione positiva del debitore ex art. 492, comma 5, c.p.c. a seguito del cosiddetto “*pignoramento inquisitorio*”<sup>130</sup> – erano previste autonome iniziative dell'ufficiale giudiziario per sottoporre ad esecuzione i beni mobili).

La soluzione della questione ha ricadute non soltanto teoriche: sotto il profilo squisitamente giuridico, l'individuazione dell'inizio del processo espropriativo è rilevante per il rispetto del termine di efficacia del pregetto (art. 481, comma 1, c.p.c.) e, inoltre, la scelta del mezzo di impugnazione del provvedimento presidenziale dipende dalla sua qualificazione (come atto esecutivo o come decreto camerale); dal punto di vista pratico, l'opzione tra l'una o l'altra tesi incide sulla concreta operatività della norma, aspetto che non può essere trascurato qualora si miri a rendere efficace il processo esecutivo.

Le modifiche apportate all'art. 492-bis c.p.c. dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, hanno chiarito alcuni aspetti della disposizione; tuttavia, il legislatore del 2015 – lungi dall'aver confermato “*che il ricorso di cui all'art. 492-bis c.p.c. integrasse, già nella originaria formulazione della norma, una domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto indeterminato e costituisse l'istanza introduttiva di un procedimento complesso che poteva evolvere nel compimento di un pignoramento qualora la ricerca avesse consentito la individuazione di beni o crediti da sottoporre ad esecuzione*”<sup>131</sup> – ha introdotto “*qualche ritocco formale certamente utile, ma non sufficiente a risolvere le numerose controversie interpretative già alimentate dall'art. 492-bis c.p.c. prima ancora della sua diffusa applicazione*”<sup>132</sup>.

Non rientra tra gli scopi di un formulario la risoluzione dei menzionati contrasti;

<sup>128</sup> SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 249 ss.

<sup>129</sup> FANTICINI-GHIACCI, *L'esecuzione civile. Formulario commentato*, Torino, 2015, 135 ss.

<sup>130</sup> La definizione è di ZIINO, *Art. 492: Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 229.

<sup>131</sup> Così SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 330.

<sup>132</sup> FANTICINI, “*Pillole* sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

tuttavia, pare indispensabile illustrare le numerose argomentazioni che militano a favore dell'una come dell'altra tesi, soprattutto per le loro ricadute pratiche, segnalando che nessuna di esse va esente da critiche e "controindicazioni".

### I. La tesi del procedimento unitario di esecuzione.

Secondo una prima ricostruzione dottrinale<sup>133</sup> l'art. 492-bis c.p.c. descrive un *iter* procedimentale inquadrabile come una fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva; a riguardo si osserva che:

- a) la norma (come novellata dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) – nella parte in cui stabilisce che “*l'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c.*” – chiarisce che il ricorso al presidente deve essere preceduto dal compimento degli atti prodromici (notificazione del titolo spedito in forma esecutiva e del preceitto) e, perciò, la domanda di tutela esecutiva è insita nell'istanza ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c., la quale è atto iniziale della sequenza procedimentale che conduce, senza alcuna ulteriore iniziativa del creditore, all'inizio dell'esecuzione (cioè, al pignoramento) e non già l'atto introduttivo di un procedimento, di diversa natura, svincolato dalla richiesta di pignoramento;
- b) l'unico atto di impulso richiesto al creditore è la presentazione dell'istanza al presidente del tribunale; dopodiché, non sono previste altre sue attività e, difatti, il procedimento prosegue (apparentemente) in modo “automatico”: una volta rilasciata l'autorizzazione, è lo stesso presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) che “*dispone che l'ufficiale giudiziario*” proceda alla ricerca mediante collegamento telematico alle banche dati e tutti i successivi passaggi procedurali (ricerca, individuazione e descrizione dei beni, notifica ufficiosa di un atto di pignoramento presso terzi al debitore e dell'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme) sino all'assoggettamento dei beni ad esecuzione forzata spettano all'ufficiale giudiziario, d'ufficio e in autonomia (salvo che nelle particolari ipotesi disciplinate dagli artt. 492-bis, commi 3, 6 e 7, c.p.c. e 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.);
- c) l'art. 492-bis, comma 3, c.p.c. prevede che – nell'ipotesi di individuazione di cose non comprese nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario che ha effettuato la ricerca telematica – il creditore debba presentare il verbale contenente l'esito delle ricerche all'ufficiale giudiziario territorialmente competente entro il termine di 15 giorni dal suo rilascio, termine prescritto “*a pena d'inefficacia della richiesta*”: la sola “*richiesta*” contemplata espressamente dalla disposizione è l'istanza avanzata dal creditore al presidente del tribunale (primo comma) e proprio quella assume la valenza di domanda di tutela esecutiva, atto iniziale dell'*iter* procedimentale che conduce al pignoramento;
- d) l'art. 492-bis, comma 1, c.p.c. prescrive l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore “*ai fini dell'art. 547*” c.p.c. e, cioè, per destinare la comunicazione della dichiarazione del terzo pignorato: da ciò si evince che dall'originaria istanza rivolta al presidente può scaturire “in automatico” un pignoramento presso terzi e che la menzionata prescrizione non avrebbe significato “*ove la richiesta di pignoramento recante la domanda di tutela esecutiva dovesse*

---

<sup>133</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 330 ss.; SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 249 ss.

*essere formulata per la prima volta in un momento successivo, del tutto svincolato dal procedimento introdotto con il ricorso*”<sup>134</sup>;

- e) il combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quinquies, e 14, comma 1-bis, d.p.r. 30.5.02, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia, innovato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), stabilisce la misura del contributo unificato da versare per il procedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c. (attualmente, fissato in Euro 43,00) e dispone che il tributo sia corrisposto al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'accesso alle banche dati; tuttavia, dalla circostanza che il contributo unificato è diverso da quello necessario per l'espropriazione forzata non può trarsi la conseguenza che il procedimento di ricerca dei beni sia svincolato dalla fase successiva, sia perché il legislatore fiscale ha, presumibilmente, valutato che il subprocedimento giurisdizionale di ricerca dei beni possa concludersi con un risultato negativo, sia perché – in caso di esito positivo delle indagini – con la presentazione dell'istanza di vendita la parte creditrice sarebbe comunque tenuta ad integrare il predetto contributo col versamento relativo al processo esecutivo;
- f) infine, così argomentando, l'invasione della riservatezza del debitore potrebbe ragionevolmente avvenire solo dopo che l'intimato ad adempiere, ricevuta la notificazione del preceitto, abbia omesso di adempiere nel termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c.

Poiché “l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento” (art. 491 c.p.c.), secondo la tesi qui illustrata l'atto iniziale del procedimento che conduce al pignoramento è costituito dall'istanza al presidente del tribunale, ma “il processo esecutivo è pendente, nel caso di espropriazione mobiliare, quando l'ufficiale giudiziario, con proprio verbale, abbia rinvenuto e sottoposto ad esecuzione le cose mobili del debitore nei luoghi a questo appartenenti e, nel caso di espropriazione presso terzi, quando il verbale dell'ufficiale giudiziario, recante la ingiunzione e la intimazione, sia stato notificato al terzo ed al debitore”<sup>135</sup>. Da tale osservazione la menzionata dottrina desume che entro il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. non soltanto deve essere presentata l'istanza al presidente del tribunale ma deve anche concludersi l'intero procedimento, inclusa la ricerca nelle banche dati e le successive attività sino al pignoramento: “poiché il processo esecutivo, anche quando avviato previa ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., è pendente solo a far data dal pignoramento, è agevole rilevare che la fase del procedimento che precede il compimento del primo atto esecutivo debba svolgersi e completarsi prima che sia decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. poiché, in difetto di espresse previsioni sul punto, il termine in oggetto non subisce sospensioni in pendenza della decisione del Presidente del Tribunale ovvero durante lo svolgimento delle operazioni di ricerca dei beni”<sup>136</sup>.

Ulteriore corollario della tesi del “procedimento unitario” – “secondo cui il procedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c. costituisce un unicum destinato ad evolversi in pignoramento grazie alla stessa iniziativa dell'ufficiale giudiziario” – concerne la necessità, per l'ufficiale giudiziario, di essere munito degli atti prodromici: l'art. 492-bis,

<sup>134</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 330.

<sup>135</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 331 e 343.

<sup>136</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 331 e 343.

comma 2, c.p.c. – come novellato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 – stabilisce che l’ausiliario “*procede a pignoramento, munito del titolo esecutivo e del preceppo, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico*” e da tale disposizione la dottrina trae conferma della superfluità di qualsivoglia iniziativa del creditore successiva alla presentazione del ricorso, potendo invece “*ipotizzarsi che, una volta approdato “a regime”, il sistema informatico della cancelleria del tribunale dovrebbe poter colloquiare con quello dell’U.n.e.p. che viene investito dell’ordine di procedere alla ricerca dei beni direttamente dall’autorità giudiziaria. L’ufficiale giudiziario, ricevuto il provvedimento recante l’autorizzazione, avrebbe, pertanto, l’onere di intervenire con sollecitudine, previa acquisizione del titolo esecutivo e del preceppo disponibili nel fascicolo informatico del tribunale cui egli è autorizzato ad accedere*”<sup>137</sup> (nel prosieguo sono esposte argomentazioni critiche a tali conclusioni).

## **II. La tesi del doppio procedimento, giurisdizionale ed esecutivo.**

La confusa formulazione dell’art. 492-bis c.p.c., anche nella versione rimaneggiata dalla riforma del 2015, vari indici normativi e sistematici ed anche esigenze di natura squisitamente pratica consentono di prospettare una diversa ricostruzione, secondo la quale la norma in commento ha introdotto un autonomo procedimento giurisdizionale volto alla ricerca nelle banche dati dei beni da pignorare, funzionale a una successiva – ed eventuale – espropriazione forzata caratterizzata da una fattispecie di pignoramento a formazione progressiva che ha il suo esordio con la richiesta di ricerca nelle banche dati avanzata dal creditore all’ufficiale giudiziario (presentandogli il decreto del presidente del tribunale unitamente a titolo esecutivo e preceppo) e la sua conclusione con il compimento degli atti di pignoramento (mobiliare e presso terzi) disciplinati dall’art. 492-bis, commi 3 e 5, c.p.c.<sup>138</sup>.

In altri termini, in base a detto orientamento interpretativo, si devono distinguere due procedimenti: il primo – giurisdizionale – inizia con l’istanza al presidente del tribunale, il quale autorizza la ricerca con modalità telematiche e dispone (lo stesso presidente o un giudice da lui delegato) che l’ufficiale giudiziario vi provveda; il secondo è, invece, un procedimento espropriativo vero e proprio che conduce al pignoramento.

Rendono preferibile questa interpretazione (già sostenuta prima delle modifiche normative apportate nel 2015<sup>139</sup> sia argomentazioni di natura letterale e sistematica sia, inoltre, motivazioni fondate su intenti di maggiore efficienza del processo esecutivo; in particolare, si osserva che:

- a) la norma distingue una “*istanza*” avanzata al presidente del tribunale (primo comma) da una “*richiesta*” (comma 3): poiché la parola “*richiesta*” coincide precisamente con quella che l’art. 104 del d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) impiega per identificare le domande rivolte all’ufficiale giudiziario, si deve ritenere che – dopo il rilascio dell’autorizzazione presidenziale e il provvedimento giudiziale che dispone la ricerca – il creditore debba avanzare all’ausiliario un’apposita richiesta di indagine nelle banche dati (equipollente della richiesta di pignoramento); non deve stupire il fatto che

<sup>137</sup> SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 343.

<sup>138</sup> FANTICINI, “*Pillole* sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.iffallimentarista.it>, 2015.

<sup>139</sup> FANTICINI-GHIACCI, *L’esecuzione civile. Formulario commentato*, Torino, 2015, 135 ss.

la disposizione non contempi espressamente la predetta richiesta, poiché anche nei pignoramenti “tradizionali” (disciplinati dagli artt. 518, 543 e 555 c.p.c.) non è prescritto che il creditore avanzi all’ufficiale giudiziario una specifica domanda di procedere, ma tale esigenza si ricava dalla natura stessa del processo esecutivo, che si sviluppa necessariamente su impulso di parte (del resto, già prima dell’avvento dell’art. 492-bis c.p.c. e nella prassi applicativa del codice di rito, i creditori presentavano la “richiesta di pignoramento”);

- b) alla “richiesta di pignoramento” fa espresso riferimento l’art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.: non può ragionevolmente sostenersi che la parola “richiesta” si riferisca al provvedimento giurisdizionale che “*dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati*” (è contrario al sistema e alla lettera della norma configurare una “richiesta” del presidente del tribunale al suo ausiliario), né pare plausibile che l’inerzia del creditore travolga anche il decreto dell’autorità giudiziaria;
- c) l’art. 492-bis, comma 1, c.p.c. prevede che, “*se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto*”: le parole impiegate dal legislatore differiscono da quelle dell’art. 482 c.p.c. (“*se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata*”) proprio nella parte finale: il presidente può consentire la “ricerca immediata” e non l’“esecuzione immediata” e anche tale differenza terminologica depone per la natura soltanto giurisdizionale e non esecutiva del procedimento innanzi all’autorità giudiziaria (del resto, nemmeno la tradizionale richiesta di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c. ha natura esecutiva, bensì pre-esecutiva);
- d) appare più significativo delle argomentazioni basate sul dato letterale (non decisivo, ma comunque orientativo) il richiamo dell’art. 165 disp. att. c.p.c., contenuto nell’art. 155-ter, comma 1, disp. att. c.p.c.: difatti, se “*la partecipazione del creditore alla ricerca [telematica] dei beni da pignorare*” si deve svolgere con le forme previste per la “*partecipazione del creditore al pignoramento [mobiliare]*”, quest’ultima disciplina esige che la volontà di partecipare sia manifestata dal creditore “*all’atto della richiesta del pignoramento*”, il che lascia intendere che vi sia un momento – successivo all’autorizzazione presidenziale – in cui il creditore rivolge una domanda all’ufficiale giudiziario (cioè, la richiesta di procedere alle operazioni di pignoramento, che cominciano con la ricerca telematica dei beni e dei crediti);
- e) anche l’art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e riguardante il compenso dell’ufficiale giudiziario (del quale si dirà nel prosieguo) – menziona una “richiesta” da rivolgere all’ufficiale giudiziario, in quanto dispone che il compenso “ulteriore” spettante all’ausiliario per le “*operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile*” sia “*dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta*”; pare chiaro che la norma si riferisca ad una domanda di pignoramento destinata direttamente all’ufficiale giudiziario e non all’istanza rivolta al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 492-bis, comma 1, c.p.c., né (come già dianzi esposto) può ragionevolmente affermarsi che il provvedimento presidenziale trasmesso all’ufficiale giudiziario integri una “richiesta”;
- f) a norma dell’art. 492-bis, comma 2, c.p.c., “*l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto*” e, poiché l’art. 543, comma 5,

- c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario riconsegnerà “senza ritardo” al creditore il verbale delle ricerche telematiche e delle relative risultanze, nonché “il titolo esecutivo ed il preceitto”, si deve ritenere che tali atti siano stati previamente affidati all'organo dell'esecuzione: si desume la necessità di un precedente “contatto procedimentale” tra il creditore precedente e l'ausiliario in un momento successivo all'istanza al presidente del tribunale e tale “contatto” è ulteriormente confermato dall'ultimo periodo dell'art. 492-bis, comma 2, c.p.c., il quale sancisce che “il preceitto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento” nel caso in cui vi sia stata esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c.; si ribadisce, dunque, l'esigenza che il creditore si rivolga all'ufficiale giudiziario dopo il rilascio dell'autorizzazione e ciò può avvenire quando viene inoltrata la richiesta di ricerca dei beni da pignorare (il che depone per l'autonomia dei due procedimenti, l'uno giurisdizionale, l'altro esecutivo);
- g) è pretestuoso e fuorviante il risalto attribuito alla previsione dell'art. 492-bis, comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) secondo cui l'ufficiale giudiziario potrebbe acquisire titolo esecutivo e preceitto “anche ... dal fascicolo informatico”: *in primis*, quell’ “anche” non esclude affatto che la trasmissione degli atti prodromici avvenga secondo modalità tradizionali (consegna manuale); in secondo luogo, è risaputo che allo stato gli ufficiali giudiziari non siano abilitati, per mancanza di hardware e di software, ad alcun collegamento telematico con i registri del tribunale e, quindi, ad accedere al fascicolo informatico (e, attualmente, non possono neanche essere destinatari o mittenti di atti del processo civile telematico). Non è ragionevolmente concepibile nemmeno che sia la cancelleria *ex officio* a trasmettere gli atti agli ufficiali giudiziari, dato che nessuna norma impone tale incombente (anzi, la novellata formulazione sembra escluderlo categoricamente) o giustifica una simile spesa. Proprio da tali constatazioni si deve gioco-forza ricostruire la fattispecie in modo tale da evitare l'*impasse* e di rendere concretamente operativa la norma (altrimenti, il più importante strumento per la tutela del credito sarebbe destinato a rimanere “sulla carta”) e, dunque, individuare un momento di “contatto” volto a dare impulso al procedimento esecutivo;
  - h) del resto, la disposizione in commento non chiarisce nemmeno come l'ufficiale giudiziario possa essere “attivato” e, cioè, se debba essere la segreteria del presidente (se esistente) o la cancelleria del tribunale a comunicare il rilascio dell'autorizzazione all'ausiliario (soluzione conforme alla tesi del procedimento unitario, ma priva di riscontri normativi e potenzialmente idonea a frustrare la concreta applicabilità dell'art. 492-bis c.p.c.) oppure se sia il difensore del creditore a doversi occupare di trasmettere il provvedimento giurisdizionale e gli altri documenti necessari, avanzando contestualmente una richiesta ex art. 104 del d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (tale ultima soluzione sembra preferibile, anche per le suesposte ragioni pratiche);
  - i) l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. dispone l'applicabilità dell'art. 492-bis c.p.c. – e, segnatamente, le modalità di ricerca con modalità telematiche – “per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui”: poiché le ricerche in siffatti ambiti non sfociano in un assoggettamento ad esecuzione forzata

dei beni o dei crediti così individuati, si deve ritenere che la norma *de qua* si riferisca soltanto alla fase autorizzativa (demandata allo stesso giudice della causa<sup>140</sup>) e da tale elemento può trarsi un'altra conferma del fatto che l'art. 492-bis c.p.c. non delinea un nuovo pignoramento (unitario), bensì due autonomi e separati procedimenti, solo il secondo dei quali qualificabile come “esecutivo”;

- l) quando le strutture necessarie per effettuare le richieste non sono funzionanti e, comunque, nel “regime transitorio” (sino a che le singole banche dati non verranno inserite nell’elenco ministeriale di quelle “accessibili”), a termini dell’art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. il creditore, previa autorizzazione a norma dell’art. 492-bis c.p.c., può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute: la disposizione non prevede alcun intervento dell’ufficiale giudiziario nell’ “accesso alle banche dati tramite i gestori” ed è dunque chiaro che spetta al creditore (una volta ottenuti i dati relativi a beni o crediti da stagiare) avanzare una richiesta di pignoramento “tradizionale”, la quale è necessariamente autonoma e distinta dal procedimento autorizzativo e, nella fattispecie, anche dalla ricerca telematica vera e propria<sup>141</sup>;
- m) *ad colorandum*, l’art. 13, comma 1-*quinquies*, d.p.r. 30.5.02, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – fissa l’ammontare del contributo unificato “per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile” e determina l’imposta predetta (attualmente) in Euro 43,00, escludendo l’ap-

<sup>140</sup> Prima del d.l. 3.5.16, n. 59, poi convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, il rinvio dell’art. 155-*sexies* disp. att. c.p.c. al contenuto dell’art. 492-bis c.p.c. non chiariva se la ricerca delle informazioni – operazione da svolgersi a cura dell’ufficiale giudiziario – dovesse essere preceduta da un’autorizzazione del presidente del tribunale oppure se lo stesso giudice della controversia potesse immediatamente autorizzare e disporre l’accesso alle banche dati avvalendosi dell’ausiliario.

Già in via interpretativa si era ritenuta preferibile quest’ultima soluzione, militando a suo sostegno ragioni di ordine pratico (evitare un procedimento evidentemente superfluo, dato che il presidente del tribunale, *primus inter pares*, non ha poteri giurisdizionali superiori a quelli dei giudici dell’ufficio), sistematico (non avrebbe senso l’introduzione del procedimento giurisdizionale autorizzativo da parte di un altro giudice, soprattutto se questo è dotato di propri poteri istruttori officiosi, come quelli riconosciuti all’autorità giudiziaria nelle controversie riguardanti il diritto di famiglia o al collegio incaricato di vagliare le istanze prefallimentari) e logico (si è già detto che il controllo del presidente concerne soltanto il “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” e, dunque, un presupposto che è estraneo agli ulteriori ambiti in cui la ricerca nelle banche dati può essere impiegata).

La novella legislativa del 2016 – applicabile sin dal 3 maggio 2016, non essendo previsto un regime transitorio – espressamente attribuisce al “giudice del procedimento” (procedure concorsuali o cause “di famiglia”) l’autorizzazione al compimento delle ricerche nelle banche dati, eliminando così il predetto dubbio ermeneutico. La menzionata disposizione chiarisce altresì che il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale possono impiegare lo strumento della ricerca nelle banche dati allo scopo di individuare cespiti aggreditibili di soggetti che abbiano debiti nei confronti delle procedure (anche se non consacrati in un titolo esecutivo), attività che rientra, per esplicita norma, nella ricostruzione dell’attivo.

<sup>141</sup> In senso contrario, SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 341 (e, in precedenza, SOLDI, *Formulario dell’esecuzione forzata*, Padova, 2014, 260) ritiene “che, nel caso in cui la ricerca avvenga in via non telematica e per il tramite del creditore, sarà il creditore a dover fornire all’ufficiale giudiziario ... la documentazione recante la risposta dei gestori delle banche dati onde consentire a quest’ultimo di procedere ai sensi dell’art. 492 bis commi 3 e 4 c.p.c.”; tale opinione non sembra trovare alcun appiglio normativo (e nel prosieguo di questa nota esplicativa si muovono ulteriori critiche).

plicabilità dell'art. 30 del citato Testo Unico: il riferimento al “*procedimento introdotto con l'istanza*” potrebbe essere ambiguo e non risolutivo (potendo riguardare sia un procedimento unitario di pignoramento iniziato con la domanda al giudice e concluso con le attività dell'ufficiale giudiziario, sia il solo procedimento “giurisdizionale” che termina con i provvedimenti giudiziari di autorizzazione dell'ufficiale giudiziario alla ricerca), ma l'importo del contributo unificato appare esiguo rispetto a quello stabilito per i processi esecutivi dall'art. 13, comma 2, d.p.r. 30.5.02, n. 115; ciò induce a credere che un'ulteriore tassa sia dovuta in un momento successivo al termine del procedimento “autorizzativo” e appare una forzatura ermeneutica sostenere (in assenza di dati normativi in tal senso) che il legislatore abbia pensato a un contributo per il processo esecutivo “rateizzato”, prima con un versamento di soli Euro 43,00 al momento della presentazione dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* e, poi, con integrazione da effettuare al deposito dell'istanza di vendita (è certo più ragionevole prendere atto del testo normativo, che scinde i due procedimenti anche sotto il profilo fiscale); peraltro, l'esclusione del versamento forfettizzato previsto dall'art. 30, comma 1, del menzionato Testo Unico induce ad escludere che nel procedimento giurisdizionale “autorizzativo” sia necessario corrispondere “*i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio*”, proprio perché nessuna ulteriore attività è prevista successivamente all'emissione dei provvedimenti giudiziari.

Come sopra esposto, nella tesi qui illustrata, solo il secondo procedimento ha natura esecutiva e deve essere introdotto nel termine *ex art. 481 c.p.c.*; qui sta il “punto debole” dell'interpretazione fornita, in quanto eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione giurisdizionale potrebbero determinare la perdita di efficacia del precezzo *ex art. 481, comma 1, c.p.c.*, circostanza che appare improbabile se si considerano i limitati compiti spettanti all'autorità giudiziaria *ex art. 492-bis, commi 1 e 2, c.p.c.* e la semplicità del procedimento camerale con una sola parte.

Inoltre – in ulteriore divergenza rispetto alla tesi precedentemente illustrata – si ritiene che il termine decadenziale prescritto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. debba ritenerci soddisfatto con la presentazione all'ufficiale giudiziario della richiesta di ricerca nelle banche dati. Si è già chiarito che l'*art. 492-bis c.p.c.* delinea una fattispecie di pignoramento a formazione progressiva (le due tesi illustrate contrastano sull'individuazione del momento iniziale, ma non sulla struttura): se così è, l'avvio dell'*iter* procedimentale determina l'immediata pendenza del processo esecutivo. A tali conclusioni è approdata la recente giurisprudenza di legittimità in tema di pignoramento immobiliare (qualificato come una fattispecie complessa, composta dai due elementi della notificazione del libello e della trascrizione nei registri immobiliari), avendo espressamente statuito che “*la pendenza dell'esecuzione si ha dal momento in cui il pignoramento viene notificato*” (e da tale istante e che, affinché “*sia rispettato il termine di efficacia del precezzo dell'art. 481 c.p.c., è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l'atto di pignoramento immobiliare*”<sup>142</sup>; le medesime argomentazioni – in forza delle quali deve farsi riferimento all'atto iniziale dell'*iter* procedimentale che conduce al pignoramento – possono attagliarsi al pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.* Inoltre, un consolidato orientamento giurisprudenziale considera il pi-

---

<sup>142</sup> Cass., 20.4.15, n. 7998.

gnoramento presso terzi una fattispecie complessa, a formazione progressiva<sup>143</sup>, ma non pretende affatto che la dichiarazione positiva del terzo (che completa il pignoramento) avvenga entro 90 giorni dalla notifica del precezzo e, anzi, il rispetto del termine *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* è riferito alla notificazione dell'atto *ex art. 543 c.p.c.* (che costituisce l'*incipit* dell'*iter* di pignoramento); non si ravvisano ostacoli a ricostruire nello stesso modo il pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.*

### Istanza al presidente del tribunale.

L'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (contenuta nella formula in commento) è destinata al presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

L'atto è qualificabile come ricorso e il riferimento esplicito al difensore della parte istante impone l'assistenza tecnica *ex art. 82 c.p.c.*

L'istanza deve contenere – oltre agli elementi prescritti dall'*art. 125, comma 1, c.p.c.* e alla procura al difensore (sempreché lo stesso non si avvalga di procura precedentemente rilasciata, nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo oppure nel precezzo) – anche l'indicazione di dati riferiti al difensore: A) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria<sup>144</sup>; B) il numero di fax (invero già richiesto dall'*art. 125, comma 1, c.p.c.*)<sup>145</sup>; C) l'indirizzo di posta elettronica certificata<sup>146</sup>.

La predetta istanza “*non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482*” e ciò significa che il deposito del ricorso *ex art. 492-bis c.p.c.* deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precezzo e – qualora si aderisca alla tesi del “procedimento unitario” – deve essere eseguito entro il termine di efficacia dell'atto di intimazione *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* (sul termine di efficacia del precezzo si tornerà in seguito).

Fa eccezione a tale regola la sussistenza di un “*pericolo nel ritardo*” – locuzione che ricalca quella dell'*art. 482 c.p.c.* e contempla le ipotesi in cui vi sia “*fondato motivo di ritenere che il debitore, in pendenza del termine dilatorio concessogli per adempiere, possa sottrarre o occultare i suoi beni ovvero incassare i suoi crediti*”<sup>147</sup> – perché in tal caso il presidente del tribunale, ovviamente su domanda del creditore ricorrente, può dare l'autorizzazione alla “*ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precezzo*”; conseguentemente, nella fattispecie illustrata l'istanza *ex*

<sup>143</sup> Cass., 9.3.11, n. 5529: “*Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ.*”; nello stesso senso, Cass., 23.3.11, 6666; Cass., 30.1.09, n. 2473; Cass., 27.1.09, n. 1949; Cass., 9.12.92, n. 13021.

<sup>144</sup> Tale dato è richiesto in quanto, a norma dell'*art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.* e nelle ipotesi da questo previste, l'ufficiale giudiziario può comunicare al creditore “*le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata*”.

<sup>145</sup> V. nota precedente.

<sup>146</sup> Tale dato è espressamente richiesto dall'*art. 492-bis, comma 1, c.p.c.* “*ai fini dell'articolo 547*”.

<sup>147</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 335.

art. 492-bis c.p.c. deve contenere pure le ragioni per le quali il creditore non ha precedentemente provveduto alla notificazione degli atti prodromici, nonché la specifica richiesta di autorizzazione alla ricerca immediata<sup>148</sup>.

Anche quando è stata autorizzata la ricerca immediata nelle banche dati, il preceitto costituisce atto indefettibile: l'art. 492-bis, comma 2, c.p.c. stabilisce che il preceitto venga “consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento” e ciò significa che il creditore è tenuto a far avere all'ausiliario l'atto di intimazione che deve essere notificato al debitore contestualmente all'effettuazione del pignoramento<sup>149</sup>.

Fermo restando che la ripartizione degli affari tra le diverse cancellerie non incide sull'individuazione del “cancelliere presso il giudice competente” (trattandosi di questione prettamente organizzativa dei vari uffici giudiziari), sotto il profilo pratico può essere problematica l'individuazione dello “sportello” (anche telematico) al quale presentare l'atto *de quo*: secondo alcuni l'istanza va depositata come un procedimento di volontaria giurisdizione, mentre altri ritengono che, per l'attinenza alla materia esecutiva, la stessa debba essere inoltrata alla cancelleria che si occupa delle esecuzioni forzate.

In ogni caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere pagato il contributo unificato (attualmente) di Euro 43,00 (artt. 13, comma 1-quinquies, e 14, comma 1-bis, d.p.r. 30.5.12, n. 115).

Secondo la lettera della norma, il controllo giurisdizionale esercitato dal presidente del tribunale riguarda “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”<sup>150</sup> e, cioè, soltanto l'esistenza in favore del ricorrente di un titolo esecutivo<sup>151</sup>, il quale costituisce “condizione necessaria dell'azione esecutiva” secondo la definizione datane dalle pronunce di legittimità<sup>152</sup>.

Dopo le modifiche apportate all'art. 492-bis c.p.c. dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, si deve ritenere che il presidente del tribunale debba controllare anche la notifica degli atti prodromici, ma deve escludersi un sindacato sulla loro legittimità formale, i cui eventuali vizi devono essere rilevati dal debitore con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>153</sup>.

<sup>148</sup> Anche SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 335, è favorevole alla possibilità di presentare il ricorso *ex art. 492-bis c.p.c.* in assenza di previa notificazione del preceitto e unitamente all'istanza di autorizzazione alla esecuzione immediata.

<sup>149</sup> Osserva correttamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 344, che se il preceitto fosse notificato al debitore prima delle operazioni di pignoramento “verrebbe meno l'effetto sorpresa tipico dell'autorizzazione all'esecuzione immediata e resterebbero frustrate le ragioni di urgenza sottese alla ricerca immediata dei beni”.

<sup>150</sup> Secondo DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 103, trattasi di accertamento “di carattere meramente formale” e l'Autore prospetta che si tratti di “un passaggio meramente burocratico e pertanto dilatorio”; a parere di TOTARO, *L'espropriazione mobiliare presso il debitore*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 131, consiste nella “semplice e (formale) verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: quindi, l'esame del titolo esecutivo e, con tutta evidenza, poco altro”.

<sup>151</sup> Nel vigore della norma anteriore alle modifiche del 2015, Trib. Pavia, 26.2.15 ha esplicitamente stabilito che il controllo giurisdizionale si limita alla verifica del diritto di procedere ad esecuzione forzata risultante dal titolo esecutivo.

<sup>152</sup> *Ex multis*, Cass., 28.6.12, n. 10875.

<sup>153</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 335, la quale prospetta un'opposizione preventiva, soluzione che, però, appare incoerente con la sostenuta tesi del “procedimento unitario”.

In dottrina, si è affermato che – a tutela della riservatezza del debitore – il creditore è onerato di dare giustificazione della sua richiesta provando “*l'impossibilità di reperire quelle notizie con la semplice iniziativa privata del creditore*”<sup>154</sup>; tale opinione, tuttavia, non trova sostegno normativo e pare contrastare la *ratio* della disposizione<sup>155</sup>, che – dichiaratamente – ha l’obiettivo di favorire il creditore e di aumentare gli strumenti a sua disposizione, mentre la previsione di un ulteriore elemento presupposto (probabilmente coniata sulla falsariga della giurisprudenza che ha analizzato l’art. 94 disp. att. c.p.c., ma non estendibile al caso *de quo*) riduce la portata applicativa della norma.

Parimenti, si deve ritenere esclusa la necessità di un previo pignoramento (o tentativo di pignoramento) quale presupposto per avanzare l’istanza di autorizzazione: lo rende esplicito l’eliminazione dal testo normativo della parola “*precedente*”, che nella previgente formulazione della disposizione aveva alimentato contrasti interpretativi e giurisprudenziali<sup>156</sup>.

L’art. 492-bis, comma 1, c.p.c. prevede che competano al presidente del tribunale l’esame dell’istanza e il rilascio (o il diniego) dell’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche, ma la norma prosegue stabilendo che sia lo stesso presidente o un giudice da lui delegato a disporre che l’ufficiale giudiziario acceda alle banche dati. Secondo un’interpretazione letterale potrebbe ritenersi riservato al presidente del tribunale il procedimento inerente all’autorizzazione ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c., poiché la facoltà di delegare un altro magistrato è contemplata soltanto nel comma successivo; tuttavia, pare preferibile una lettura più “elastica” della disposizione, sia perché i dirigenti degli uffici giudiziari hanno ampi poteri di delega, sia perché l’espressione “*con l’autorizzazione di cui al primo comma*” può essere agevolmente interpretata come “*con lo stesso provvedimento*”<sup>157</sup>: si ritiene, perciò, che anche l’autorizzazione possa essere concessa da un giudice a ciò delegato<sup>158</sup> come del resto è accaduto nelle

<sup>154</sup> DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 104. Lo stesso Autore si è poi ricreduto individuando esplicitamente nell’art. 492-bis c.p.c. uno strumento di “*lotta seria ai furbetti, quando volontariamente si sottraggono ai loro impegni*” (così DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano, 2016, 59).

<sup>155</sup> La *ratio legis* è decisamente orientata al *favor creditoris* dato che, come accade in altri ordinamenti, si nega tutela alla possibilità di mantenere occultati i beni espropriabili, di talché una decisione presidenziale in senso contrario a quello qui esposto si porrebbe in contrasto anche con la *voluntas legis*. Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione presidenziale *inaudita altera parte* (e, nel caso di pericolo del ritardo, senza nemmeno il preavviso costituito dalla notifica del precetto) non determina ex se alcun pregiudizio per la *privacy* del debitore, poiché la stessa si limita a rimuovere il limite all’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati, ma non comporta la loro propalazione al creditore se non all’esito della ricerca compiuta dall’ufficiale giudiziario; infine, come già precedentemente esposto, la legge attribuisce all’autorità giudiziaria un controllo puramente formale e non consente di limitare il diritto di accesso riconosciuto al creditore bilanciando il suo interesse con la *privacy* del debitore.

<sup>156</sup> FANTICINI-GHIACCI, *L’esecuzione civile. Formulario commentato*, Torino, 2015, 136 e 138. Ad ogni buon conto, già nel vigore dell’art. 492-bis c.p.c. nella versione del 2014, la prevalente dottrina aveva affermato che “*L’istanza del creditore precedente non necessariamente deve essere preceduta da un tentativo di pignoramento non andato a buon fine*” (così, per tutti, AMENDOLAGINE, *Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione*, Milano, 2014, 218).

<sup>157</sup> Nella pratica si può immaginare un unico decreto composto da una prima parte in cui – dato atto della verifica sul diritto di agire *in executivis* del creditore istante – si autorizza la ricerca e da una seconda parte nella quale concretamente si identificano le banche dati a cui l’ufficiale giudiziario, su disposizione dell’autorità giudiziaria, deve accedere.

<sup>158</sup> FANTICINI-GHIACCI, *L’esecuzione civile. Formulario commentato*, Torino, 2015, 142.

prime esperienze applicative della disposizione<sup>159</sup>.

L'autorità giudiziaria provvede sull'istanza del creditore mediante un decreto, senza instaurare alcun contraddittorio con la parte debitrice (la ricerca dei beni da pignorare, del resto, ha caratteristica di "atto a sorpresa").

È controverso, in dottrina, il mezzo di impugnazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, dato che "non è prevista alcuna disciplina della impugnazione del provvedimento, di accoglimento o di rigetto, del presidente del tribunale e non sembrerebbe possibile l'adozione dei rimedi oppositivi previsti contro gli atti esecutivi poiché quella del Presidente del Tribunale è una attività che precede l'inizio dell'azione esecutiva"<sup>160</sup>.

In un primo tempo si era ipotizzato che il rigetto dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c. potesse essere impugnato "direttamente con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 co. 2 Cost. in considerazione del fatto che la ricerca costituisce l'unica via per l'esercizio dell'azione esecutiva" e dell'idoneità del provvedimento ad incidere negativamente sul diritto soggettivo del creditore ad agire *in executivis*<sup>161</sup>; la tesi non appare condivisibile, dato che il diniego non impedisce al creditore di ricercare e aggredire i beni del debitore nelle forme "tradizionali" e, comunque, perché il ricorso straordinario presuppone l'assenza di altri strumenti di impugnazione.

È stata scartata, anche in seguito, la praticabilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. – soluzione che, invece, appare conforme alla natura esecutiva del procedimento iniziato con l'istanza al presidente (sostenuta da chi propone la tesi del "procedimento unitario di pignoramento") – per poi concludere che "il predetto provvedimento possa essere impugnato con il rimedio del reclamo nelle forme previste dagli artt. 737 e seguenti c.p.c."<sup>162</sup>, come già precedentemente affermato da altra dottrina<sup>163</sup>.

Proprio dall'autonomia del procedimento giurisdizionale *de quo* rispetto a quello propriamente esecutivo (secondo la tesi del "doppio procedimento") si evince che il provvedimento emesso dal presidente (o da giudice da questi delegato) deve essere considerato un "decreto dato in confronto di una sola parte" nell'ambito di un procedimento camerale; come tale, lo stesso può essere impugnato col reclamo ex art. 739 c.p.c.

È inammissibile, invece, il reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c., poiché "il provvedimento impugnato rientra nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione e pertanto non può configurarsi come un reclamo avverso un atto di opposizione all'esecuzione"<sup>164</sup>.

L'art. 492-bis c.p.c. sancisce che "il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda ... ai dati contenuti ... nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali"; di fatto, si consente al creditore di svolgere indagini, tramite l'ufficiale giudizia-

<sup>159</sup> Trib. Napoli Nord, 24.12.14; Trib. Mantova, 3.2.15; Trib. Ascoli Piceno, 17.3.15.

<sup>160</sup> Così AMENDOLAGINE, *Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione*, Milano, 2014, 220; in proposito, tuttavia, può obiettersi che anche l'autorizzazione presidenziale ex art. 482 c.p.c. – atto anteriore all'inizio dell'esecuzione – può essere impugnata, entro certi limiti, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., secondo quanto statuito da Cass., 12.2.15, n. 2742.

<sup>161</sup> SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 259.

<sup>162</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 336.

<sup>163</sup> FANTICINI-GHIACCI, *L'esecuzione civile. Formulario commentato*, Torino, 2015, 143.

<sup>164</sup> Trib. Torino, 28.5.15.

rio, presso le “pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis” (art. 155-quater disp. att. c.p.c.), oltre che all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e nei *data-base* degli enti previdenziali (espressamente menzionati).

Non vi è ragione per impedire al creditore di effettuare una eventuale specificazione delle banche dati alle quali intende accedere per tramite dell’ufficiale giudiziario e, anzi, tale precisazione appare a volte opportuna, sia perché l’elencazione delle banche dati nell’art. 492-bis, comma 2, c.p.c. non è esaustiva<sup>165</sup>, sia perché il creditore potrebbe non avere interesse<sup>166</sup> – e nemmeno convenienza<sup>167</sup> – ad acquisire informazioni che sono già in suo possesso.

Può essere autorizzata l’interrogazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni indicate nell’ “elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492 bis del codice”, elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici<sup>168</sup>; in particolare, sono espressa-

<sup>165</sup> Tuttavia, la facoltà attribuita al creditore di ampliare la ricerca presuppone il verificarsi delle condizioni indicate dall’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., come sostituito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 (che ha eliminato la necessità dell’emanazione del decreto ministeriale volto a individuare “le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati”, nonché a definire “casi, limiti e modalità d’esercizio della facoltà di accesso”, “modalità di trattamento e conservazione dei dati” e “cautele a tutela della riservatezza dei debitori”).

L’art. 155-quater disp. att. c.p.c. dispone che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca mettano a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’art. 58 del d.lgs. 7.3.05, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) A) su richiesta del Ministro della giustizia, B) previa definizione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale degli “standard di comunicazione e delle regole tecniche” previsti dall’art. 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, C) previa disponibilità, del gestore della banca dati e del Ministero della giustizia, dei sistemi informatici per la “cooperazione applicativa” di cui all’art. 72, comma 1, lett. e), del citato Codice.

In via provvisoria e sino a che non potrà attuarsi la “cooperazione applicativa” (e, cioè, l’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni), “l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” (art. 155-quater disp. att. c.p.c.), il che significa che il Ministero della giustizia potrà temporaneamente stipulare accordi con le amministrazioni che gestiscono banche dati al fine di consentire l’accesso dell’ufficiale giudiziario.

Spetta allo stesso Ministero pubblicare “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”, sia per effetto di convenzione, sia per il verificarsi dei presupposti sopra indicati sub A), B) e C).

È comunque indispensabile che gli ufficiali giudiziari siano dotati di strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso, delle quali – per il momento – non c’è traccia.

<sup>166</sup> Si ipotizzi che il creditore abbia già *aliunde* acquisito informazioni sulla titolarità di veicoli o sull’esistenza di rapporti di lavoro subordinato; lo stesso creditore potrebbe anche aver già provveduto ad assoggettare ad esecuzione tali beni e crediti, pur rimanendo insoddisfatto.

<sup>167</sup> L’art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, dispone che agli ufficiali giudiziari sia riconosciuto “un ulteriore compenso” per le “operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile” e tale retribuzione aggiuntiva – calcolata (dalla stessa norma) in percentuale sul valore di assegnazione dei crediti o sul ricavato dalla vendita dei beni mobili pignorati – “rientra tra le spese di esecuzione” che il giudice deve liquidare in favore dell’ausiliario.

È ovvio che l’individuazione di un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo e già noto al creditore precedente comporterà un’inutile spesa di esecuzione, che andrà ad incidere negativamente sulla soddisfazione dello stesso creditore (e, indirettamente, sul patrimonio del debitore).

<sup>168</sup> V. nota n. 164.

mente previsti dall'art. 492-bis, comma 2, c.p.c.: l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari<sup>169</sup>; i *data-base* degli enti previdenziali (dai quali è

Per pubbliche amministrazioni si devono intendere tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Nella vigenza dell'art. 492, comma 7, c.p.c. (oggi abrogato) erano già state individuate come "banche dati pubbliche" quelle gestite dagli enti previdenziali, dai centri per l'impiego, dalle cancellerie degli uffici giudiziari (popolate di informazioni concernenti controversie, potenzialmente "attive" per il debitore), dagli enti locali (sia con riferimento ad eventuali contratti con la pubblica amministrazione o a contributi pubblici, sia con riguardo a designazioni del debitore come tecnico o esecutore di appalti privati soggetti ad autorizzazioni o concessioni).

Un elenco di banche dati e delle informazioni che da queste possono essere tratte è contenuto nel decreto del Ministro delle finanze del 16.11.00 ("Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1999"), pubblicato in G.U. n. 275 del 24.11.00, il quale disciplina "la facoltà di accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze relativamente ai debitori iscritti a ruolo e ai co-obbligati e con esclusivo riferimento alle notizie indispensabili per lo svolgimento dell'attività di riscossione affidata in concessione" (cioè, l'acquisizione di informazioni da parte dell'agente della riscossione finalizzata all'esecuzione regolata dal d.p.r. 29.9.73, n. 602).

<sup>169</sup> L'art. 37, comma 4, l. 4.8.06, n.248 (di conversione del d.l. 4.7.06, n .233) ha modificato l'art. 7 d.p.r. 29.9.73, n. 605, istituendo l'archivio dei rapporti finanziari come apposita sezione della banca-dati dell'anagrafe tributaria, nella quale confluiscono e sono archiviate tutte le notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario (e non solo; si veda l'elenco dei soggetti tenuti alla comunicazione: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/Provvedimenti+2012/Giugno+2012+Provvedimenti/21062012+Prov+art+32/Provvedimento+del+20+giugno+2012+nuova+tabella+operatori+finanziari+e+proroga+telematica.pdf>) ex art. 7, comma 6, d.p.r. 29.9.73, n. 605: "Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

L'obbligo di comunicazione riguarda le seguenti informazioni:

Dati mensili: 1) dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo; 2) dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo;

Dati annuali, relativi ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento: 1) dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto; 2) dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione; 3) saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accessi nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno; 4) dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua; 5) giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati; 6) altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

Secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (reperibili al sito <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Operatori+finanziari/Integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/InfoGen+archivio+rapporti/>), sono censiti nell'archivio i seguenti i

possibile trarre informazioni riguardanti redditi da lavoro o pensionistici<sup>170</sup>).

Il legislatore del 2015 ha opportunamente rimosso il pubblico registro automobilistico dal novero delle banche dati accessibili<sup>171</sup>.

È esplicitamente escluso qualsivoglia accesso al Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno, che contiene informazioni e dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (i quali devono riferirsi a notizie risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia), ma anche

rapporti (anche se cointestati): conto corrente, conto deposito titoli e/o obbligazioni, conto deposito a risparmio libero/vincolato, rapporto fiduciario ai sensi della l. 23.11.39, n. 1966, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, portafoglio, conto terzi individuale/globale, dopo incasso, cessione indisponibile, cassette di sicurezza, depositi chiusi, contratti derivati, carte di credito/debito, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipazione, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, acquisto vendita di oro e metalli preziosi.

Vari uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate hanno comunicato che i dati che possono essere forniti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. sono:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- eventuali quadri della dichiarazione IVA e IRAP contenenti la determinazione del volume d'affari e del valore della produzione;
- certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
- estremi degli atti del registro dal 1986 in poi (tipo atto, codici fiscali delle parti, estremi della registrazione);
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (l'Agenzia precisa che nell'archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).

<sup>170</sup> L'INPS gestisce, a seguito della "incorporazione" dell'INPDAP, tutte le posizioni previdenziali dei lavoratori privati e pubblici, dei pensionati, dei percettori di pensioni di reversibilità e dei disoccupati; lo stesso ente custodisce altresì i contributi di artigiani, commercianti, lavoratori "parasubordinati" e coltivatori diretti. L'Istituto, dunque, gestisce una banca dati estremamente sviluppata, dalla quale è possibile ricavare informazioni (aggiornate alla data dell'ultimo mese di paga effettivamente corrisposta) che riguardano: lo stato lavorativo della persona (occupato, disoccupato, sospeso, in cassa integrazione) nonché il nome del datore di lavoro e l'importo mensile della retribuzione. I dati anzidetti vengono facilmente messi a disposizione dell'assicurato attraverso un "estratto conto contributivo", che si presenta come l'elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'INPS a favore del lavoratore fin dall'apertura della sua posizione assicurativa (nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto). Nell'ambito dell'estratto conto contributivo le informazioni sono indicate in maniera estremamente sintetica (manca, ad esempio, l'indirizzo del datore); tuttavia, l'ente dispone, nella propria banca dati, delle informazioni complete in ordine all'importo della retribuzione, alla denominazione esatta del datore e ad ogni altro elemento identificativo di questo. La richiesta può essere rivolta alla sede provinciale dell'INPS del luogo di residenza del soggetto assicurato, anche se – essendo i dati conservati in un'unica banca dati nazionale – l'individuazione della sede corretta appare sostanzialmente irrilevante.

Inoltre, in forza dell'art. 9 d.lg. 5.12.05 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), l'INPS riceve – in alcuni casi – anche i ratei annui che maturano a titolo di trattamento di fine rapporto (che, nei casi predetti, non sono più accantonati presso il datore).

<sup>171</sup> FANTICINI, "Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015: "È noto, infatti, che le informazioni del P.R.A. possono essere acquisite da chiunque, cellemente (anche in via telematica) e a costi esigui; perché mai un creditore, oltretutto munito di assistenza legale, avrebbe dovuto pagare il contributo unificato per l'istanza di autorizzazione e il compenso dell'ufficiale giudiziario e attendere i tempi del procedimento per acquisire gli stessi dati? Peraltro, in mancanza di qualsivoglia coordinamento con l'art. 521-bis c.p.c. riguardante il pignoramento di veicoli, la disposizione sarebbe stata comunque difettosa".

informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie (nei limiti richiesti da attività di indagine penale); il testo della norma in commento vale a ribadire quanto già prescritto dalla disciplina istitutiva della banca dati del Ministero dell’Interno<sup>172</sup>.

### **La ricerca con modalità telematiche e le successive attività dell’ufficiale giudiziario.**

Il dato normativo non chiarisce né il modo, né il momento in cui all’ufficiale giudiziario viene informato dell’esigenza di intraprendere le ricerche e, cioè, se debba essere la segreteria del presidente (se esistente) o la cancelleria del tribunale a comunicare il rilascio dell’autorizzazione all’ausiliario (soluzione conforme alla “tesi del procedimento unitario”, ma priva di riscontri normativi e potenzialmente idonea a frustrare la concreta applicabilità dell’art. 492-bis c.p.c.) oppure se sia il difensore del creditore a doversi occupare di trasmettere il provvedimento giurisdizionale e gli altri documenti necessari, avanzando contestualmente una richiesta *ex art. 104 del d.p.r. 15.12.59, n. 1229*.

La soluzione della questione dipende dalla ricostruzione teorica (precedentemente illustrata) del procedimento di “*ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*”: se l’istanza *ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c.* dà l’avvio a una procedura espropriativa “unitaria”<sup>173</sup>, deve ipotizzarsi che l’autorità giudiziaria comunichi d’ufficio il provvedimento giurisdizionale all’ausiliario affinché questo si attivi acquisendo copia del titolo esecutivo e del preceppo (“anche” dal fascicolo informatico del tribunale); se, invece, si reputa il procedimento giurisdizionale autorizzativo distinto da quello esecutivo, il creditore è tenuto ad avanzare all’ufficiale giudiziario una richiesta (*ex art. 104 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229*) di provvedere alla ricerca con modalità telematiche<sup>174</sup>.

Considerando la richiesta all’ufficiale giudiziario atto iniziale dell’*iter* procedimentale che conduce al pignoramento (secondo la “tesi del doppio procedimento”), il termine *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* deve intendersi rispettato se la domanda è presentata entro 90 giorni dalla notifica del preceppo, sia perché la stessa vale a soddisfare il termine acceleratorio per il creditore, sia perché non può ragionevolmente farsi carico a quest’ultimo (che non è rimasto inerte) dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle ricerche telematiche e per gli ulteriori incombenti demandati all’ausiliario.

Riguardo a tale questione, secondo altre opinioni dottrinali tutte le operazioni *ex*

<sup>172</sup> Art. 9 I. 1.4.81, n.121: “*L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo*”.

<sup>173</sup> SOLDI, *Formulario dell’esecuzione forzata*, Padova, 2014, 249 ss.; SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 330 ss.

<sup>174</sup> V. formula n. 031.

art. 492-bis c.p.c. dovrebbero concludersi entro il termine di efficacia del preceitto *ex art. 481, comma 1, c.p.c.*, poiché solo con l'assoggettamento ad espropriazione dei beni può ritenersi iniziata la procedura esecutiva<sup>175</sup>; si sostiene, infatti, che entro il termine di 90 giorni non soltanto debba essere presentata l'istanza al presidente del tribunale ma debba pure concludersi l'intero procedimento, inclusa la ricerca nelle banche dati e le successive attività sino al pignoramento (“*poiché il processo esecutivo, anche quando avviato previa ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., è pendente solo a far data dal pignoramento, è agevole rilevare che la fase del procedimento che precede il compimento del primo atto esecutivo debba svolgersi e completarsi prima che sia decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. poiché, in difetto di espresse previsioni sul punto, il termine in oggetto non subisce sospensioni in penenza della decisione del Presidente del Tribunale ovvero durante lo svolgimento delle operazioni di ricerca dei beni*”<sup>176</sup>).

Si ritiene, al contrario, che il termine decadenziale prescritto dall'*art. 481, comma 1, c.p.c.* debba ritenersi soddisfatto con la presentazione all'ufficiale giudiziario della richiesta di ricerca nelle banche dati, proprio perché l'*art. 492-bis c.p.c.* delinea una fattispecie di pignoramento a formazione progressiva (le due tesi sopra illustrate contrastano sull'individuazione del momento iniziale, ma non sulla struttura) in cui l'avvio dell'*iter* procedimentale determina l'immediata pendenza del processo esecutivo. Difatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale considera il pignoramento presso terzi una fattispecie complessa, a formazione progressiva<sup>177</sup>, ma non pretende affatto che la dichiarazione positiva del terzo (che completa il pignoramento) avvenga entro 90 giorni dalla notifica del preceitto e, anzi, il rispetto del termine *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* è riferito alla notificazione dell'atto *ex art. 543 c.p.c.*, che costituisce l'*incipit* dell'*iter* di pignoramento<sup>178</sup>. Le medesime argomentazioni – in forza delle quali deve farsi riferimento all'atto iniziale dell'*iter* procedimentale che conduce al pignoramento – possono attagliarsi al pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.*, ritenendo così che l'esecuzione comincia con la richiesta di ricerca rivolta all'ufficiale giudiziario, atto iniziale dell'*iter*<sup>179</sup>. Inoltre, anche la recente giurisprudenza di legittimità in tema di pignora-

<sup>175</sup> DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 108, aggiunge che l'eventuale perenzione del preceitto inciderebbe soltanto sulle attività esecutive in senso stretto, mentre nessuna invalidità potrebbe concernere le attività di ricerca dei beni compiute dall'ausiliario.

<sup>176</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 331 e 343.

<sup>177</sup> Cass., 9.3.11, n. 5529: “*Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziario del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ.*”; nello stesso senso, Cass., 23.3.11, 6666; Cass., 30.1.09, n. 2473; Cass., 27.1.09, n. 1949; Cass., 9.12.92, n. 13021.

<sup>178</sup> Cass., 3.10.97, n. 9673, Cass., 12.2.08, n. 3276, e Cass., 30.1.09, n. 2473, affermano che l'esecuzione ha inizio con la notifica dell'atto *ex art. 543 c.p.c.*

<sup>179</sup> Di diverso avviso Soldi, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 254, che – muovendo da una concezione “unitaria” del procedimento *de quo* – individua nell'istanza al presidente del tribunale l'atto da presentare entro il termine prescritto dall'*art. 481, comma 1, c.p.c.*, salvo poi ritenere, come detto, che il

mento immobiliare (qualificato come una fattispecie a formazione complessa, composta dai due elementi della notificazione del libello e della trascrizione nei registri immobiliari), ha espressamente statuito che “*la pendenza dell'esecuzione si ha dal momento in cui il pignoramento viene notificato*” e che, affinché “*sia rispettato il termine di efficacia del preceitto dell'art. 481 c.p.c., è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l'atto di pignoramento immobiliare*”<sup>180</sup>; non si ravvisano ostacoli a ricostruire nello stesso modo il pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.*

L'art. 155-*quater*, comma 1, disp. att. c.p.c. non prevede più – dopo le modifiche apportate nel 2015 – che sia emanata la disciplina riguardante le modalità della ricerca nelle banche dati che deve essere compiuta dall'ufficiale giudiziario, se non disponendo che la stessa dovrà avvenire con la “*cooperazione applicativa*” di cui all'art. 72, comma 1, d.lgs. 7.3.05, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, cioè, mediante l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni (spetta all'Agenzia per l'Italia digitale la definizione degli “*standard di comunicazione e delle regole tecniche*”).

In ogni caso, è diritto del creditore precedente partecipare (personalmente o a mezzo del difensore) alle operazioni di ricerca dei beni da pignorare (cioè, agli accessi alle banche dati) compiute dall'ausiliario, purché ne faccia esplicita richiesta ai sensi dell'art. 155-*ter*, comma 1, disp. att. c.p.c.<sup>181</sup>: in tale ipotesi, stante il richiamo dell'art. 165 disp. att. c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora in cui procederà alle interrogazioni delle banche dati (attività da compiere entro 15 giorni<sup>182</sup> con un preavviso di tre giorni (riducibile nei soli casi di urgenza).

Concluse le operazioni di accesso tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati (in ogni caso gratuito, *ex art. 155-*quater*, comma 4, disp. att. c.p.c.*), l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale, nel quale debbono essere indicate tutte le banche dati interrogate e le risultanze delle ricerche compiute; segnatamente, si devono riportare nel verbale i frutti delle “*informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti*” e, cioè, le cose e i crediti (anche derivanti da rapporti di durata) suscettibili di aggressione esecutiva<sup>183</sup>.

---

termine di efficacia non sia soddisfatto da tale istanza.

<sup>180</sup> Cass., 20.4.15, n. 7998.

<sup>181</sup> V. formula n. 032 e relativa nota esplicativa.

<sup>182</sup> Il termine di 15 giorni *ex art. 165 disp. att. c.p.c.* è palesemente ordinatorio; tuttavia, l'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – stabilisce che l’“*ulteriore compenso*” in favore dell'ufficiale giudiziario previsto dalla citata norma è dimezzato nel caso in cui le operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492-*bis* c.p.c. o di pignoramento mobiliare non vengano effettuate entro 15 giorni dalla richiesta del creditore.

<sup>183</sup> Con la ricerca devono essere precisamente individuati cose e crediti (posto che anche le successive disposizioni dell'art. 492-*bis* c.p.c. esigono una loro “*individuazione*”) e, pertanto, l'informazione fornita al creditore tramite il processo verbale dovrà essere quanto più precisa possibile, acquisendo dalle banche dati interrogate anche i dettagli in esse contenute (ad esempio, non sarà sufficiente indicare l'esistenza di un rapporto intrattenuto con una banca, ma occorrerà specificare la sua natura – conto corrente, deposito titoli, ecc. – e, ove possibile, chiarire se il debitore vanta un credito oppure no); con riguardo all'interrogazione dell'anagrafe tributaria, si è altresì correttamente osservato che non può essere fornito “*il dato complessivo del reddito del debitore, né altri dati generali ad esso relativi, ma soltanto le singole componenti del suo reddito o, meglio, le poste registrate con riguardo al suo patrimonio, dalle quali ricavare poi la sussi-*

Nel silenzio della norma vigente e sulla scorta dell'elaborazione dottrinale riguardante l'accesso alle banche dati di cui all'abrogato art. 492, comma 7, c.p.c., si ritiene che le esigenze di riservatezza del debitore siano assicurate dal "filtro" dell'ufficiale giudiziario<sup>184</sup>, tenuto a riportare solo le informazioni rilevanti e a ad omettere i dati che legittimamente non sono conoscibili dal creditore<sup>185</sup> (fermo restando che la disciplina in tema di protezione dei dati personali non si applica agli accessi per fini di giustizia<sup>186</sup>).

È poi espressamente stabilito che "*l'accesso ... alle banche dati ... è gratuito*" (art. 155-*quater*, ult. comma, disp. att. c.p.c.), disposizione che va interpretata nel senso che i gestori non possono pretendere alcun indennizzo per fornire la risposta (fermo restando il dovere del creditore di corrispondere il compenso all'ufficiale giudiziario per l'attività di ricerca svolta).

Dall'esito delle ricerche compiute dipende il successivo sviluppo del procedimento:  
A) Se la ricerca *ex art. 492-bis*, comma 2, c.p.c. non ha consentito di rinvenire alcunché, deve trovare applicazione la norma generale sul cosiddetto "pignoramento inquisitorio"<sup>187</sup> contenuta nell'art. 492, comma 4, c.p.c., secondo la quale l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare beni utilmente pignorabili e a specificarne l'ubicazione, avvisandolo al contempo delle sanzioni previste per l'omessa o menziosa dichiarazione (il riferimento è al reato previsto e punito – a querela della persona offesa – dall'art. 388, comma 6, c.p.)<sup>188</sup>. L'art. 492-bis c.p.c. non dice nulla a riguardo, ma non si vedono ragioni per derogare – in caso di "ricerca negativa" – alla norma generale sul pignoramento (art. 492 c.p.c.); è ragionevole presumere che l'ufficiale giudiziario debba procedere d'ufficio a intimare al debitore di rendere la dichiarazione (analogamente a quanto stabilito per l'intimazione prevista dall'art. 492-bis, comma 4, c.p.c.).

B) Se dalle ricerche risulta l'esistenza di beni mobili (diversi da navi, aeromobili, quote

*stenza di particolari tipi di rapporti o cespiti*" (DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 106).

<sup>184</sup> ZIINO, Art. 492: *Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 236.

<sup>185</sup> Per un esempio, può ipotizzarsi che – mediante l'accesso alla banca dati della cancelleria di un ufficio giudiziario – emerge la pendenza di due controversie promosse dal debitore, l'una per il recupero di un credito pecuniero e l'altra per la separazione personale dal coniuge: è evidente che solo il primo dato assume rilievo ai fini dell'art. 492-bis c.p.c. e che del secondo non dovrà farsi alcuna menzione.

<sup>186</sup> GOBIO CASALI, *Pignoramento negativo, ricerche all'anagrafe tributaria e omissioni dell'ufficiale giudiziario*, in *Giur. it.*, 2009, 3, 689.

<sup>187</sup> Così ZIINO, Art. 492: *Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 229.

<sup>188</sup> I presupposti applicativi dell'interpello al debitore sono – stando alla lettera della legge – un pignoramento incapiente (rispetto all'entità del credito del precedente) oppure un pignoramento capiente caratterizzato dalla non facile e pronta liquidabilità delle cose staggite. Un'interpretazione letterale dell'art. 492, comma 4, c.p.c. escluderebbe la possibilità di interpello in caso di "pignoramento negativo", ma una lettura estensiva della disposizione conduce ad applicare la norma anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non rinvienga alcun bene utilmente pignorabile. La prevalente dottrina, anche ricorrendo ad interpretazioni costituzionalmente orientate e fondate sulla *ratio* della norma, tende a ritenere che anche in caso di mancato reperimento di cose da pignorare l'ufficiale giudiziario debba procedere a richiedere al debitore la dichiarazione *de qua* (SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1885; SPERTI, *L'equiparabilità, a limitati effetti, del pignoramento mobiliare mancato al negativo*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 594); a tale lettura si è adeguata, peraltro, la prassi degli ufficiali giudiziari.

di s.r.l.) che si trovano in luoghi appartenenti al debitore<sup>189</sup> nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario (art. 492-bis, comma 3, c.p.c.), quest'ultimo deve – d'ufficio (perciò, senza alcun onere di impulso da parte del creditore) – provvedere alle operazioni di pignoramento mobiliare prescritte dall'art. 518 c.p.c. (injunctione, redazione di processo verbale con descrizione delle cose staggite e del loro stato, eventuale stima), scegliendo le cose da sottoporre ad esecuzione tra quelle ritenute di più facile e pronta liquidazione e in relazione al loro presumibile valore di realizzo (art. 517 c.p.c.) e provvedendo alla loro custodia (art. 520 c.p.c.). Dopodiché, secondo le disposizioni del novellato art. 518, comma 6, c.p.c. (modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale (non lo deposita più presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione) e spetta poi al precedente depositare in cancelleria la copia autentica di questo, del titolo esecutivo e del precetto, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante apposita nota<sup>190</sup>.

- C) Se dalle ricerche risulta l'esistenza di beni mobili (diversi da navi, aeromobili, quote di s.r.l.) che non si trovano nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario (art. 492-bis, comma 3, c.p.c.), quest'ultimo deve consegnare al creditore copia autentica del processo verbale nel quale sono indicate le banche dati interrogate e le relative risultanze. È onere del creditore – da assolvere entro 15 giorni dalla ricezione della copia<sup>191</sup> – presentarla all'ufficiale giudiziario competente unitamente alla richiesta di procedere alle operazioni di pignoramento *ex artt. 517, 518, 520 c.p.c.*<sup>192</sup> (che si svolgono secondo le disposizioni della procedura per espropriazione mobiliare).

Il testo normativo non chiarisce se il titolo esecutivo e il precetto debbano essere consegnati all'ufficiale giudiziario territorialmente competente dal creditore (unitamente alla richiesta di procedere alle operazioni di pignoramento) oppure se sia lo stesso ufficiale giudiziario che ha compiuto la ricerca a trasmettere al collega – d'ufficio – i predetti documenti<sup>193</sup>.

La tardiva presentazione all'ufficiale giudiziario competente è sanzionata con la “*inefficacia della richiesta*”, da intendersi quale evento che determina l'interruzione dell'*iter* procedimentale volto al pignoramento; conseguentemente, l'ufficiale giudiziario competente dovrà rifiutare la richiesta di pignoramento pervenuta oltre il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 492-bis, comma 3, c.p.c., non apparendo necessari altri incombenti per arrestare un processo che ancora non è sfociato in un

<sup>189</sup> La norma *de qua* riguarda soltanto i beni che si trovano nella disponibilità del debitore; qualora siano individuati beni di cui il debitore può direttamente disporre ma che si trovano in luoghi a lui non appartenenti, si applica l'art. 492-bis, comma 5, c.p.c. (più avanti illustrato *sub E*), il quale supera la necessità di richiedere l'autorizzazione a pignorare cose determinate prescritta dall'art. 513, comma 3, c.p.c. (in proposito, v. formula n. 040 e relativa nota esplicativa).

<sup>190</sup> V. formula n. 044 e relativa nota esplicativa.

<sup>191</sup> La sanzione per la tardiva presentazione è l’”*inefficacia della richiesta*”, da intendersi quale evento che determina l'interruzione dell'*iter* procedimentale volto al pignoramento; conseguentemente, l'ufficiale giudiziario competente dovrà rifiutare la richiesta di pignoramento pervenuta oltre il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 492-bis, comma 3, c.p.c.

<sup>192</sup> V. formula n. 033 e relativa nota esplicativa.

<sup>193</sup> DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano, 2016, 58, prospetta la trasmissione *ex officio*, soluzione che sarebbe ottimale e che, però, non sarà concretamente praticata dagli ufficiali giudiziari.

pignoramento; di contro, la dottrina che sostiene che l'esecuzione forzata ha inizio con l'istanza rivolta al presidente del tribunale afferma che l'ausiliario è tenuto – in caso di omissione o ritardo – ad informare l'autorità giudiziaria che ha disposto la ricerca dei beni (quale destinataria della domanda di tutela esecutiva) affinché sia dichiarata l'improcedibilità dell'istanza<sup>194</sup>.

- D) Se dalle ricerche risulta l'esistenza di beni mobili (diversi da aeromobili, quote di s.r.l.), ma gli stessi non vengono rinvenuti dall'ufficiale giudiziario al momento dell'accesso (art. 492-bis, comma 4, c.p.c.), l'ausiliario deve intimare al debitore di indicare – entro 15 giorni – il luogo in cui i cespiti si trovano, avvertendo che l'omessa o la falsa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'art. 388, comma 6, c.p. La norma ricorda l'interpello del "pignoramento inquisitorio" (art. 492, comma 4, c.p.c.) può, dunque, sostenersi che – in caso di dichiarazione positiva resa dal debitore – trovino applicazione le conseguenti disposizioni dell'art. 492, comma 5, c.p.c., le quali prevedono la prosecuzione delle attività dell'ufficiale giudiziario<sup>195</sup>.
- E) Se dalle ricerche risulta l'esistenza di cose del debitore che sono "nella disponibilità di terzi"<sup>196</sup> oppure di crediti vantati dal debitore (art. 492-bis, comma 5, c.p.c.), l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio a una notifica – possibilmente, tramite posta elettronica certificata (art. 149-bis c.p.c.) o a mezzo fax – sia al debitore esegutato, sia al terzo (che detiene le cose o che è *debitor debitoris*). L'oggetto della notificazione<sup>197</sup> è costituito dal processo verbale di cui all'art. 492-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. (per la notifica al debitore) e da un estratto contenente i soli dati riferibili al terzo (per la notificazione al terzo)<sup>198</sup>, atti che devono essere integrati

<sup>194</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 343; SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 264: "Sembra potersi sostenere che, in tali casi, l'ufficiale giudiziario, preso atto della omissione o del ritardo del creditore, debba informare l'ufficio giudiziario che ha disposto la ricerca dei beni affinché il Presidente del Tribunale possa dichiarare improcedibile la istanza di pignoramento contenuta nella richiesta di cui all'art. 492-bis c.p.c.. Tale soluzione sembra la più ragionevole tenendo conto del fatto che la domanda di tutela esecutiva è rivolta in via immediata, non all'ufficiale giudiziario, ma all'organo giurisdizionale e che non può farsi applicazione dell'art. 630 c.p.c. Tuttavia ragioni di funzionalità del procedimento inducono a ritenere che, in sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, il Presidente del Tribunale possa prevedere esplicitamente che, nei casi di cui all'articolo 492-bis co. 6 e 7 c.p.c. la richiesta di pignoramento diventa inefficace se il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 155-ter disp. att. c.p.c., non indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione".

<sup>195</sup> Art. 492, comma 5, c.p.c.: "Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente".

<sup>196</sup> La terminologia impiegata è sufficientemente generica da comprendere sia "le cose del debitore che sono in possesso di terzi" (oggetto dell'espropriazione presso terzi; v. art. 543, comma 1, c.p.c.), sia le "cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre" (che altrimenti sarebbero oggetto di pignoramento mobiliare diretto, previa autorizzazione ex art. 513, comma 3, c.p.c.).

<sup>197</sup> Non sussistono limitazioni di competenza territoriale per la notifica dell'atto *de quo* da parte dell'ufficiale giudiziario, dato che l'art. 107, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229, è stato così modificato: "Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali".

<sup>198</sup> Il verbale è notificato al terzo per estratto se l'accesso ha consentito di individuare più crediti del de-

dall'indicazione dei seguenti ulteriori elementi: *a) il credito per cui si procede; b) i dati identificativi del titolo esecutivo azionato e del precezzo; c) l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore precedente; d) il luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio; e) l'ingiunzione al debitore “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”* (art. 492, comma 1, c.p.c.); *f) l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario, con l'avvertimento che, in difetto di tale indicazione ovvero in caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice* (art. 492, comma 2, c.p.c.); *g) l'avvertimento al debitore della possibilità di avanzare istanza di conversione ai sensi e nei termini di cui all'art. 495 c.p.c.; h) l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme (nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà) pignorate senza ordine del giudice.* Secondo le disposizioni dell'art. 543, commi 4 e 5, c.p.c., compiuta l'ultima delle notificazioni, l'ufficiale giudiziario consegna “senza ritardo” al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precezzo e spetta poi al precedente depositare in cancelleria la copia autentica di tali atti, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante apposita nota<sup>199</sup>. Dopo di che, decorso il termine di 10 giorni ex art. 501 c.p.c., i creditori possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti<sup>200</sup>; il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per provvedere ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. convocando il creditore, il debitore e il terzo (a questi ultimi la convocazione è notificata a cura del creditore e il decreto deve contenere l'invito e l'avvertimento prescritti dall'art. 543, comma 2, n. 4), c.p.c.<sup>201</sup>.

- F) Se dalle ricerche risultano più crediti o più cose del debitore oppure sia crediti che cose (art. 492-bis, commi 6 e 7, c.p.c.), l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore; a tal fine, l'ausiliario deve dare comunicazione degli esiti della ricerca – a mezzo fax o posta elettronica (anche non certificata) – al creditore e quest'ultimo deve esercitare la propria opzione entro 10 giorni dalla comunicazione<sup>202</sup>, a pena di inefficacia della richiesta di pignoramento (art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). Il procedimento prosegue, poi, con le forme previste per il tipo di bene prescelto.
- G) Se dalle ricerche risultano beni immobili, l'*iter* procedimentale si arresta con il processo verbale dell'ufficiale giudiziario, dato che l'art. 492-bis c.p.c. riguarda soltanto beni mobili e crediti. Spetta eventualmente al creditore, perciò, procedere autonomamente e con le forme degli artt. 555 ss. c.p.c.
- H) Se dalle ricerche risultano autoveicoli la disposizione nulla prevede espressamente: probabilmente per un difetto di coordinamento tra la disposizione *de qua* e l'art. 521-bis c.p.c., non è chiarito come possa il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. sfo-

bitore nei confronti di differenti soggetti oppure più cose di quest'ultimo nella disponibilità di diversi terzi.

<sup>199</sup> V. formula n. 067 e relativa nota esplicativa.

<sup>200</sup> V. formula n. 068 e relativa nota esplicativa.

<sup>201</sup> In proposito, v. formule nn. 063 e 068 e relative note esplicative.

<sup>202</sup> V. formula n. 034 e relativa nota esplicativa.

ciare in un pignoramento di autoveicoli realizzato secondo le prescrizioni della citata disposizione; vi è chi ritiene che all'esito della ricerca “*l'ufficiale giudiziario dovrebbe redigere d'ufficio il pignoramento nelle forme previste dall'art. 521-bis c.p.c.*”<sup>203</sup>; appare più ragionevole ritenere, invece, che – per le peculiari forme del pignoramento di autoveicoli<sup>204</sup> e in ragione del silenzio dell'art. 492-bis c.p.c. sul punto – l'ausiliario non possa procedere autonomamente (come avviene nel caso di individuazione di immobili) con le forme dell'art. 521-bis c.p.c. Tuttavia, il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, modificando l'*incipit* dell'art. 521-bis c.p.c., ha opportunamente previsto che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi possa eseguirsi anche con le forme previste dall'art. 518 c.p.c. e, dunque, non vi sono ostacoli a che l'ufficiale giudiziario proceda come sopra indicato *sub B* e *C*.

- I) Possono formularsi identiche considerazioni a quelle sopra svolte *sub G* e *H*) (con riguardo al pignoramento *ex art. 521-bis c.p.c.*) per quanto riguarda il caso in cui dalle ricerche risultino navi o aeromobili, ovvero quote di s.r.l., poiché le modalità di aggressione dei predetti beni impongono la predisposizione di un atto, la cui redazione a cura dell'ufficiale giudiziario non è prevista.

L'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, dispone che per le “*operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile*” l'ufficiale giudiziario ha diritto a un compenso “*ulteriore*”<sup>205</sup>, che può essere “*dimezzato nel caso in cui le*

<sup>203</sup> Così SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 253.

<sup>204</sup> V. formula n. 054 e relativa nota esplicativa.

<sup>205</sup> Si tratta, evidentemente, di un incentivo economico per gli ufficiali giudiziari (“*una sorta di aggio ulteriore sull'importo dei beni*”, secondo DE STEFANO, *Il pignoramento e la conversione*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di Fontana, Romeo, Padova, 2015, 103), affinché la ricerca nelle banche dati sia condotta in maniera approfondita e il processo verbale contenga dettagliate informazioni sulle cose e sui crediti da sottoporre ad esecuzione.

Il “compenso ulteriore” è determinato in percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei beni e/o dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.: 6% fino a Euro 10.000,00; 4% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 3% sugli importi superiori (in caso di beni mobili pignorati, la percentuale si calcola sul loro valore di assegnazione o sul ricavato della vendita: 5% fino a Euro 10.000,00; 2% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 1% sugli importi superiori).

In caso di conversione del pignoramento, il “compenso ulteriore” è determinato secondo le seguenti percentuali prendendo a base di calcolo il valore dei beni o dei crediti staggiti o, se maggiore, l'importo della somma versata dal debitore: 2,5% fino a Euro 10.000,00; 1% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 0,5% sugli importi superiori.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo, il “compenso ulteriore” è determinato nella stessa misura indicata per l'ipotesi di conversione del pignoramento, ma la norma – oltre a imporre che lo stesso sia posto a carico del creditore procedente (come ovvio, *ex artt. 632, comma 4, e 310, comma 4, c.p.c.*) – individua come base di calcolo il valore dei beni (o crediti) pignorati o, se minore, il valore del credito per cui si procede.

Non è dovuto, però, il “compenso ulteriore” qualora il processo venga anticipatamente chiuso per “antieconomicità della procedura” (artt. 164-bis disp. att. c.p.c. o 532, comma 2, c.p.c.); parimenti, il menzionato compenso non spetta nel caso di inefficacia del pignoramento *ex artt. 164-ter o 159-ter disp. att. c.p.c.*

Il legislatore del 2015 ha pure previsto un “*tetto massimo*”: infatti, il compenso dell'ufficiale giudiziario non può mai essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere la somma di Euro 3.000,00.

*operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta”.*

Il menzionato compenso è stabilito dal giudice dell'esecuzione e “*rientra tra le spese di esecuzione*”; la sua liquidazione deve essere effettuata nella fase finale del processo esecutivo (poiché la base di calcolo dipende dal valore di quanto assegnato o del ricavato) presumibilmente disponendo il prelievo diretto dal ricavato (come avviene in alcune prassi per il pagamento degli ausiliari del giudice) oppure ponendo la spesa a carico del creditore (che avrà diritto, però, alla sua integrale rifusione trattandosi di credito munito del privilegio *ex art. 2755 c.c.*<sup>206</sup>); infatti, il disposto legislativo secondo cui “*il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo*”

La norma suscita alcune perplessità applicative:

– l'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229, sembra riguardare le sole “*operazioni di pignoramento presso terzi*” compiute ai sensi dell'art. 492-bis, comma 5, c.p.c. e non anche il pignoramento mobiliare *ex art. 492-bis, comma 3, c.p.c.*: altrimenti, il testo avrebbe dovuto riferirsi genericamente a tutte le “*operazioni di pignoramento a norma dell'articolo 492-bis*” e non “*alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare*” (quest'ultimo da intendersi come il pignoramento “tradizionale” *ex artt. 518 ss. c.p.c.*); di diverso avviso è la nota del Ministero della Giustizia Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA del 13.3.15, secondo la quale “*l'ulteriore compenso ... spetta in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore sia se si è proceduto ai sensi dell'art. 513 c.p.c. sia se i beni mobili pignorati siano stati individuati, in via preventiva, telematicamente ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.*” (la menzionata nota esclude, invece, qualsivoglia compenso straordinario per il pignoramento presso terzi “tradizionale” *ex art. 543 c.p.c.*);

– probabilmente in ragione di un *lapsus* del legislatore, non è contemplata la possibilità che il ricavato dalla vendita o il valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ammonti a una cifra compresa tra Euro 10.000,01 ed Euro 10.000,99 (fattispecie di difficile – ma non impossibile – verifica); dovrà la prassi provvedere a colmare la lacuna;

– i compensi sono espressamente calcolati “*in percentuale*” e non “*a scaglioni*” e pertanto – fatta salva una diversa interpretazione (*praeter legem* ma tesa a rendere razionale il sistema di liquidazione) da parte del giudice dell'esecuzione – il “*compenso ulteriore*” per l'ufficiale giudiziario su un ricavato di Euro 10.000,00 sarebbe pari a Euro 600,00, mentre ammonterebbe a Euro 480,00 per un ricavato di Euro 12.000,00;

– non essendo stabilito un emolumento per il caso di sopravvenuta inefficacia del pignoramento a causa dell'omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo, stando a una piana lettura del testo novellato (già in precedenza recepita dalla nota del Ministero della Giustizia Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA del 13.3.15, la quale non riconduce alla disposizione *de qua* “*le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti ... od il caso di mancata indicazione all'ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell'art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c.*”), il creditore – ottenuta l'informazione riguardante l'esistenza di un credito vantato dal debitore – potrebbe evitare di coltivare la procedura intrapresa *ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.* (al fine di iniziare una nuova procedura *ex artt. 543 ss. c.p.c.*) col preciso intento di non corrispondere il “*compenso ulteriore*” (e, difettando la formazione di un fascicolo dell'esecuzione, non può sovvenire una liquidazione *ex officio* da parte del giudice);

– si deve escludere che spetti il “*compenso ulteriore*” in caso di accesso alle banche dati tramite i gestori (o “*diretto*”) *ex art. 155-quinquies* disp. att. c.p.c., sia perché l'*iter* procedimentale non si sviluppa – successivamente all'acquisizione delle informazioni da parte del creditore – col coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario, sia perché sarebbe del tutto ingiustificata l'attribuzione di un compenso per un'attività di ricerca che non è stata svolta a causa del malfunzionamento delle apparecchiature.

Quanto alla ripartizione dei compensi, gli stessi sono attribuiti dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del 60% all'ufficiale giudiziario che ha proceduto alle operazioni e per il residuo 40% tra tutti gli altri ufficiali giudiziari preposti al servizio esecuzioni; se, però, l'ufficiale che ha eseguito il pignoramento è diverso da quello che ha interrogato le banche dati, il compenso del 60% è suddiviso a metà tra ciascuno di essi (art. 122, ult. co., d.p.r. 15.12.59, n. 1229).

<sup>206</sup> L'art. 2755 c.c. – che letteralmente fa riferimento ai soli “*crediti per spese di giustizia fatte ... per espropriazione di beni mobili*” – trova pacifica applicazione anche nell'espropriazione presso terzi di crediti (i quali, del resto, sono considerati “beni” sotto il profilo giuridico).

si riferisce ai soli casi di estinzione e chiusura anticipata.

### **Accesso alle banche dati tramite i gestori e regime transitorio.**

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, innovando le precedenti norme, ha preso in considerazione l'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non abbia disponibilità di accesso diretto alle banche dati, o perché ancora non abilitate alla “*cooperazione applicativa*” tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, oppure a causa del mancato o cattivo funzionamento di questi ultimi<sup>207</sup>.

L'art. 155-*quinquies*, comma 1, disp. att. c.p.c. stabilisce che “*quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario ... non sono funzionanti, il creditore ... può ottenere dai gestori delle banche dati ... le informazioni nelle stesse contenute*”.

La disposizione riconosce la possibilità del creditore di accedere alle banche dati “direttamente” (cioè, senza il “filtro” dell'ufficiale giudiziario) e il suo presupposto applicativo è costituito dal mancato funzionamento degli strumenti di collegamento in uso agli ufficiali giudiziari, il quale può dipendere da guasti – anche solo temporanei – occorsi alle apparecchiature (*hardware o software*) o alla connessione di rete.

L'art. 155-*quinquies*, comma 2, disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, stabilisce che la norma del comma precedente “*si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma*”.

Dal tenore della norma (e dal richiamo dell'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c.) si evince che al creditore è attribuita la facoltà di effettuare l'accesso alle banche dati tramite i gestori o “diretto” fino a che:

- non sarà pubblicato sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario;
- non saranno inserite nell'elenco predetto entrambe le banche dati contemplate dall'art. 492-*bis* c.p.c.

Il regime transitorio previsto dalla menzionata norma sarà perciò in vigore sino alla stipula della convenzione tra il Ministero della Giustizia e i gestori delle predette banche dati (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) e alla sua pubblicazione nel portale.


L'accesso alle banche dati tramite i gestori – consistente nella richiesta rivolta al gestore direttamente dal creditore – sarà comunque applicabile anche successivamente alla predetta pubblicazione in forza del disposto dell'art. 155-*quinquies*, comma 1, disp. att. c.p.c. e, cioè, quando le strutture tecnologiche in dotazione agli ufficiali giudiziari non saranno funzionanti.

---

<sup>207</sup> Più diffusamente, v. formula n. 035 e relativa nota esplicativa.



### Schema riepilogativo del procedimento ex art. 492-bis c.p.c.



**FORMULA 031**

**NOTA DI PRESENTAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE PRESIDENZIALE / RICHIESTA ALL'UFFICIALE  
GIUDIZIARIO DI RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI  
DA PIGNORARE (ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI ....  
RICHIEDA AI SENSI DELL'ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* [oppure, all'istanza avanzata al Presidente del Tribunale] – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

PREMESSO CHE

- il richiedente è creditore di ..... [*debitore*], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....
- su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ..... ha disposto che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:
  - all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
  - alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]
  - ..... [*eventuali ulteriori banche dati*]
 per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti
- il titolo è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
- il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....
- in data ..... è stato notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro ..... [*in alternativa, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata*, – l'atto di precezzo non è stato previamente notificato al debitore, in quanto il Presidente del Tribunale [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] ha autorizzato la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precezzo]

CHIEDE

di procedere ai sensi dell'art. 492-bis, comma 2, c.p.c.

DEPOSITA

1. titolo esecutivo, spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*], notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*];

2. atto di precezzo notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*] [oppure, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata, atto di precezzo da notificare al debitore nel corso delle operazioni di pignoramento];  
3. copia autentica del provvedimento di autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c.

[oppure, qualora le strutture in uso all'ufficiale giudiziario lo consentano,

DEPOSITA

copia autentica del provvedimento di autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c.

CHIEDE

che codesto Ufficiale Giudiziario provveda ad acquisire copia del titolo esecutivo e del precezzo dal fascicolo informatico presso il Tribunale.]

....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” (art. 492-bis c.p.c.) sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030 e, in particolare, al paragrafo relativo alla “natura del procedimento”.

La formula in commento può essere qualificata:

- “richiesta di pignoramento” (così deve essere considerata la domanda di ricerca nelle banche dati), presupponendo così l’adesione alla lettura che ha ipotizzato la duplicità dei procedimenti<sup>1</sup>;
- oppure “nota di presentazione” di documenti, atto da ritenersi comunque necessario (anche per la diversa “tesi del procedimento unitario”) sia per notiziare l’ufficiale giudiziario dell’emissione del provvedimento giudiziale di autorizzazione<sup>2</sup>, sia per depositare titolo esecutivo e precezzo<sup>3</sup>.

Secondo la tesi del “doppio procedimento”, la richiesta di provvedere alla ricerca

---

<sup>1</sup> Secondo uno degli orientamenti interpretativi illustrati, si devono distinguere due procedimenti: il primo – giurisdizionale – inizia con l’istanza al presidente del tribunale, il quale autorizza la ricerca con modalità telematiche e dispone che l’ufficiale giudiziario vi provveda; il secondo procedimento – di natura espropriativa – conduce al pignoramento e il suo atto iniziale è costituito dalla richiesta (ai sensi dell’art. 104, d.p.r. 15.12.59, n. 1229) all’ufficiale giudiziario di procedere alle ricerche telematiche.

Alla richiesta di ricerca avanzata all’ufficiale giudiziario “fanno esplicito riferimento gli artt. 155-ter disp. att. c.p.c. e 122 d.p.r. 1229/1959, oltre ad un sibillino richiamo nel comma 3° dell’art. 492-bis c.p.c.” (FANTICINI, “Pillole” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ifallimentarista.it>, 2015).

<sup>2</sup> È improbabile che gli uffici giudiziari provvedano d’ufficio a dare comunicazione agli Uffici N.E.P. del rilascio dell’autorizzazione alla ricerca nelle banche dati (ed è ancor meno probabile che la solerzia nel provvedere a tale attività).

<sup>3</sup> Sino a quando gli ufficiali giudiziari non avranno possibilità di accedere al fascicolo informatico del tribunale, si renderà indispensabile, in ogni caso, la collaborazione del creditore.

con modalità telematiche costituisce l'atto iniziale dell'*iter* procedimentale che conduce al pignoramento (fattispecie a formazione progressiva) e deve essere presentata nel rispetto del termine *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* (il quale viene soddisfatto proprio dalla presentazione della richiesta *de qua*).

Devono essere contestualmente depositati il titolo esecutivo e il preceitto (sempre che non sia possibile un accesso diretto al fascicolo informatico da parte dell'U.N.E.P.) e l'eventuale istanza di partecipazione alle operazioni di ricerca compiute dall'ausiliario (*art. 155-ter, comma 1, disp. att. c.p.c.*)<sup>4</sup>.

Qualora il presidente del tribunale abbia concesso l'autorizzazione alla “*ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del preceitto*” (stante il “*pericolo nel ritardo*”) il preceitto deve essere “*consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento*” e ciò significa che il creditore è tenuto a far avere all'ausiliario l'atto di intimazione che deve essere notificato al debitore contestualmente all'effettuazione del pignoramento<sup>5</sup>; la formula in commento può essere impiegata anche per provvedere a tale adempimento.

L'*art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229* (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – stabilisce che l’“*ulteriore compenso*” in favore dell'ufficiale giudiziario (previsto dalla citata norma) è dimezzato nel caso in cui le operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'*art. 492-bis c.p.c.* o di pignoramento mobiliare non vengano effettuate entro 15 giorni dalla richiesta del creditore.

---

<sup>4</sup> V. formula n. 032 e relativa nota esplicativa.

<sup>5</sup> Osserva correttamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 344, che se il preceitto fosse notificato al debitore prima delle operazioni di pignoramento “*verrebbe meno l'effetto sorpresa tipico dell'autorizzazione all'esecuzione immediata e resterebbero frustrate le ragioni di urgenza sottese alla ricerca immediata dei beni*”.

**FORMULA 032****DICHIARAZIONE PER PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI RICERCA  
DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 155-TER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 155-TER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* [oppure, all'istanza avanzata al Presidente del Tribunale] – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- il richiedente è creditore di ..... [*debitore*], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....
- su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ..... ha disposto che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:
  - all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
  - alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]
  - ..... [*eventuali ulteriori banche dati*]
- per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti
- il titolo è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
- il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....
- in data ..... è stato notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro ..... [*in alternativa, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata*, – l'atto di precezzo non è stato previamente notificato al debitore, in quanto il Presidente del Tribunale [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] ha autorizzato la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precezzo]

## DICHIARA

ai sensi degli artt. 155-ter, comma 1, e 165 disp. att. c.p.c., che intende partecipare alla ricerca dei beni da pignorare (art. 492-bis, comma 2, c.p.c.) personalmente [oppure, con l'assistenza / a mezzo di ..... (*difensore / esperto*)].

....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti la “*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*” (art. 492-bis c.p.c.) sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030.

L’art. 155-ter, comma 1, disp. att. c.p.c. attribuisce al creditore il diritto di partecipare alle operazioni di ricerca dei beni da pignorare compiute dall’ausiliario, purché ne faccia esplicita richiesta.

La norma rimanda al contenuto dell’art. 165 disp. att. c.p.c.<sup>6</sup>, il quale esige che la volontà di partecipare sia manifestata dal creditore “*all’atto della richiesta del pignoramento*”; qualunque sia l’opzione interpretativa circa la natura del procedimento ex art. 492-bis c.p.c., si deve ritenere che la domanda di partecipazione debba essere destinata direttamente all’ufficiale giudiziario (e non già al presidente del tribunale) e, ovviamente, precedere le operazioni di ricerca; si suggerisce, pertanto, di depositare la richiesta unitamente all’atto illustrato nella formula n. 031.

Il richiamo dell’art. 165 disp. att. c.p.c. porta a considerare applicabili anche le ulteriori disposizioni di quella norma: perciò, l’ufficiale giudiziario è tenuto a comunicare al creditore richiedente la data e l’ora in cui procederà alle interrogazioni delle banche dati (attività da compiere entro 15 giorni<sup>7</sup> con un preavviso di tre giorni (riducibile nei soli casi di urgenza).

Il creditore può partecipare alla ricerca nelle banche dati personalmente oppure con l’assistenza o a mezzo del difensore e può anche avvalersi di un esperto.

La partecipazione del creditore pone problemi di riservatezza, dato che – con l’accesso svolto dall’ufficiale giudiziario – sono rese immediatamente conoscibili (anche se non riportate nel processo verbale) informazioni che potrebbero non avere alcuna attinenza con la tutela del credito<sup>8</sup>: secondo l’elaborazione dottrinale riguardante l’accesso alle banche dati di cui all’abrogato art. 492, comma 7, c.p.c. (il quale, però, non ammetteva alcuna partecipazione del richiedente), le esigenze di protezione della *privacy* del debitore erano assicurate dal “filtro” dell’ufficiale giudiziario<sup>9</sup>, tenuto a riportare solo i dati rilevanti e a ad omettere quelli non conoscibili dal creditore (fermo restando che la disciplina in tema di protezione dei dati personali non si applica agli accessi per fini di giustizia<sup>10</sup>).

<sup>6</sup> V. formula n. 039 e relativa nota esplicativa.

<sup>7</sup> Il termine di 15 giorni ex art. 165 disp. att. c.p.c. è palesemente ordinatorio; tuttavia, l’art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – stabilisce che l’*“ulteriore compenso”* in favore dell’ufficiale giudiziario (previsto dalla citata norma) è dimezzato nel caso in cui le operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare non vengano effettuate entro 15 giorni dalla richiesta del creditore.

<sup>8</sup> Per un esempio, può ipotizzarsi che – mediante l’accesso alla banca dati della cancelleria di un ufficio giudiziario – emerge la pendenza di due controversie promosse dal debitore, l’una per il recupero di un credito pecuniero e l’altra per la separazione personale dal coniuge: è evidente che solo il primo dato assume rilievo ai fini dell’art. 492-bis c.p.c. e che del secondo non dovrà farsi alcuna menzione.

<sup>9</sup> ZIINO, *Art. 492: Forma del pignoramento*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 236.

<sup>10</sup> GOBIO CASALI, *Pignoramento negativo, ricerche all’anagrafe tributaria e omissioni dell’ufficiale giudiziario*, in *Giur. It.*, 2009, 3, 689.

Qualora dalle banche dati risulti la titolarità di beni mobili, rispetto ai quali l'ufficiale giudiziario deve compiere le attività prescritte dagli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. (disposizioni a cui rinvia l'art. 492-bis, comma 3, c.p.c.), si deve ritenere che la richiesta avanzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 155-ter, comma 1, e 165 disp. att. c.p.c attribuisca al creditore il diritto di partecipare anche alle operazioni di pignoramento mobiliare compiute dall'ausiliario.

**FORMULA 033**

**ISTANZA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE  
PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 517, 518 E 520 C.P.C.  
(ART. 492-BIS, COMMA 3, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI ....  
RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 492-BIS, COMMA 3, C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* [oppure all'istanza avanzata al Presidente del Tribunale] – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- il richiedente è creditore di ..... [*debitore*], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....
- su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ..... ha disposto che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:
  - all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
  - alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]
  - ..... [*eventuali ulteriori banche dati*]
 per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti
- il titolo è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
- il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....
- in data ..... è stato notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro ..... [*in alternativa, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata*, – l'atto di precezzo non è stato previamente notificato al debitore, in quanto il Presidente del Tribunale [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] ha autorizzato la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precezzo]
- a seguito di tale autorizzazione l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di ..... individuava – come riportato nel verbale in data ..... rilasciato al creditore in copia autentica il ..... – cose che si trovano in ....., luogo appartenente al debitore non compreso nel territorio di competenza del medesimo ufficiale giudiziario

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c., di procedere agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.

## DEPOSITA

1. copia autentica del processo verbale datato ..... nel quale sono indicate tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze (ex art. 492-bis, comma 2, c.p.c.), rilasciata al creditore in data .....;
2. titolo esecutivo, spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*], notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*];
3. atto di precezzo notificato al debitore [*in originale o in copia conforme*] [*oppure, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata*, atto di precezzo da notificare al debitore nel corso delle operazioni di pignoramento].  
....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti la “*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*” (art. 492-bis c.p.c.) sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030.

Se l'accesso alle banche dati evidenzia beni mobili che si trovano in luoghi appartenenti al debitore<sup>11</sup> ubicati fuori dal territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto ad interrogare le banche dati (art. 492-bis, comma 3, c.p.c.), quest'ultimo deve consegnare al creditore copia autentica del processo verbale nel quale sono indicate le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Il creditore è tenuto a presentare la copia autentica del verbale all'ufficiale giudiziario competente per territorio, avanzando espressamente una richiesta di procedere alle operazioni di pignoramento mobiliare prescritte dall'art. 518 c.p.c. (ingiunzione, redazione di processo verbale con descrizione delle cose staggiate e del loro stato, eventuale stima), scegliendo le cose da sottoporre ad esecuzione tra quelle ritenute di più facile e pronta liquidazione e in relazione al loro presumibile valore di realizzo (art. 517 c.p.c.) e provvedendo alla loro custodia (art. 520 c.p.c.).

Il testo normativo non chiarisce se il titolo esecutivo e il precezzo debbano essere consegnati all'ufficiale giudiziario territorialmente competente dal creditore (unitamente alla richiesta di procedere alle operazioni di pignoramento) oppure se sia lo stesso ufficiale giudiziario che ha compiuto la ricerca a trasmettere al collega – d'ufficio – i predetti documenti<sup>12</sup>.

È ragionevole (e verosimile) presumere che alla richiesta debbano essere allegati il titolo esecutivo e il precezzo (riconsegnati dall'ufficiale giudiziario incompetente), dato che l'art. 513 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario deve esserne “*munito*” quando procede alla ricerca delle cose da pignorare (sempre che non sia possibile un accesso diretto al fascicolo informatico presso un diverso tribunale da parte dell'U.N.E.P. territorialmente competente); tuttavia, potrebbe anche sostenersi che nessuna ulteriore ri-

<sup>11</sup> La norma *de qua* riguarda soltanto i beni che si trovano nella disponibilità del debitore; qualora siano individuati beni di cui il debitore può direttamente disporre ma che si trovano in luoghi a lui non appartenenti, si applica l'art. 492-bis, comma 5, c.p.c.

<sup>12</sup> DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano, 2016, 58, prospetta la trasmissione *ex officio*, soluzione che sarebbe ottimale e che, però, non sarà concretamente praticata dagli ufficiali giudiziari.

cerca deve compiere l'ausiliario destinatario della richiesta, dato che i beni sono già stati individuati (ma tale ultima lettura sembra escludere un richiamo implicito ai poteri *ex art. 513 c.p.c.* che, invece, ben possono essere esercitati al momento dell'accesso); in ogni caso, il creditore potrà munirsi dell'autorizzazione *ex art. 492, ult. comma, c.p.c.*<sup>13</sup>.

Qualora il presidente del tribunale abbia concesso l'autorizzazione alla “*ricerca tematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precezzo*” (stante il “*pericolo nel ritardo*”) il precezzo deve essere “*consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento*” e ciò significa che il creditore è tenuto a far avere all'ausiliario territorialmente competente anche l'atto di intimazione che deve essere notificato al debitore contestualmente all'effettuazione del pignoramento<sup>14</sup>.

La formula in commento può essere impiegata anche per provvedere a tale adempimento e alla stessa può pure aggiungersi l'eventuale istanza di partecipazione alle operazioni di pignoramento *ex art. 165 disp. att. c.p.c.*<sup>15</sup>.

Il termine per avanzare la richiesta all'ufficiale giudiziario territorialmente competente è fissato dalla legge in 15 giorni dalla ricezione della copia del verbale e la sanzione per la tardiva presentazione è l’”*inefficacia della richiesta*”, da intendersi quale evento che determina l'interruzione dell'*iter* procedimentale volto al pignoramento; conseguentemente, l'ufficiale giudiziario competente dovrà rifiutare la richiesta di pignoramento pervenuta oltre il termine di 15 giorni prescritto dall'*art. 492 bis, comma 3, c.p.c.*, non apprendendo necessari altri incumbenti per arrestare un processo che ancora non è sfociato in un pignoramento; di contro, la dottrina che sostiene che l'esecuzione forzata ha inizio con l'istanza rivolta al presidente del tribunale afferma che l'ausiliario è tenuto – in caso di omissione o ritardo – ad informare l'autorità giudiziaria che ha disposto la ricerca dei beni (quale destinataria della domanda di tutela esecutiva) affinché sia dichiarata l'improcedibilità dell'istanza<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> V. formula n. 014 e relativa nota esplicativa.

<sup>14</sup> Osserva correttamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 344, che se il precezzo fosse notificato al debitore prima delle operazioni di pignoramento “*verrebbe meno l'effetto sorpresa tipico dell'autorizzazione all'esecuzione immediata e resterebbero frustrate le ragioni di urgenza sottese alla ricerca immediata dei beni*”.

<sup>15</sup> V. formula n. 039 e relativa nota esplicativa.

<sup>16</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 343; SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 264: “*Sembra potersi sostenere che, in tali casi, l'ufficiale giudiziario, preso atto della omissione o del ritardo del creditore, debba informare l'ufficio giudiziario che ha disposto la ricerca dei beni affinché il Presidente del Tribunale possa dichiarare improcedibile la istanza di pignoramento contenuta nella richiesta di cui all'art. 492-bis c.p.c.. Tale soluzione sembra la più ragionevole tenendo conto del fatto che la domanda di tutela esecutiva è rivolta in via immediata, non all'ufficiale giudiziario, ma all'organo giurisdizionale e che non può farsi applicazione dell'art. 630 c.p.c. Tuttavia ragioni di funzionalità del procedimento inducono a ritenere che, in sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, il Presidente del Tribunale possa prevedere esplicitamente che, nei casi di cui all'articolo 492 bis co. 6 e 7 c.p.c. la richiesta di pignoramento diventa inefficace se il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 155-ter disp. att. c.p.c., non indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione*”.

**FORMULA 034****INDICAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI BENI DA SOTTOPORRE  
AD ESECUZIONE (ART. 492-BIS, COMMI 6 E 7, C.P.C. E 155-TER,  
COMMA 2, DISP. ATT. C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

INDICAZIONE DI BENI DA SOTTOPORRE AD ESECUZIONE  
*EX ART. 155-TER, COMMA 2, DISP. ATT. C.P.C.*

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di preцetto di cui *infra* [oppure all'istanza avanzata al Presidente del Tribunale] – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

– il richiedente è creditore di ..... [*debitore*], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....  
– su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ..... ha disposto che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:

- all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
- alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]
- ..... [*eventuali ulteriori banche dati*]

per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti

- il titolo è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
- il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....

– in data ..... è stato notificato al debitore atto di preцetto contenente intimazione al pagamento della somma di Euro ..... [*in alternativa, se è stata concessa autorizzazione alla ricerca immediata*, – l'atto di preцetto non è stato previamente notificato al debitore, in quanto il Presidente del Tribunale [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] ha autorizzato la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del preцetto]

– a seguito di tale autorizzazione codesto ufficiale giudiziario – all'esito delle ricerche effettuate – individuava [*più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità dei terzi / sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, sia crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità dei terzi*], come da comunicazione inviata al creditore in data .....

**INDICA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c., i seguenti beni da sottoporre ad esecuzione: .....

....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti la “*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*” (art. 492-bis c.p.c.) sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030.

La formula in commento può essere impiegata quando dall'esito delle ricerche nelle banche dati risultano:

- più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità dei terzi (art. 492-bis, comma 6, c.p.c.), oppure
- sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, sia crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità dei terzi (art. 492-bis, comma 7, c.p.c.).

Difatti, ai sensi dell'art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c., in tali ipotesi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore, al quale deve comunicare gli esiti della ricerca (le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti) a mezzo fax o posta elettronica (anche non certificata); dell'avvenuta comunicazione occorre dare atto a verbale.

Il creditore è tenuto ad esercitare la propria opzione entro 10 giorni dalla comunicazione, a pena di inefficacia della richiesta di pignoramento, con conseguente interruzione dell'*iter* procedimentale volto al pignoramento; da ciò si desume che non sono necessari altri incumbenti per arrestare il processo (che ancora non è sfociato in un pignoramento); di contro, secondo altra dottrina, l'ausiliario è tenuto – in caso di omissione o ritardo – ad informare l'autorità giudiziaria che ha disposto la ricerca dei beni (quale destinataria della domanda di tutela esecutiva) affinché sia dichiarata l'improcedibilità dell'istanza<sup>17</sup>.

Una volta indicati i beni da assoggettare ad espropriazione, il procedimento di pignoramento prosegue, poi, con le forme previste per il tipo di bene prescelto<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 343; SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 264: “Sembra potersi sostenere che, in tali casi, l'ufficiale giudiziario, preso atto della omissione o del ritardo del creditore, debba informare l'ufficio giudiziario che ha disposto la ricerca dei beni affinché il Presidente del Tribunale possa dichiarare improcedibile la istanza di pignoramento contenuta nella richiesta di cui all'art. 492 bis c.p.c.. Tale soluzione sembra la più ragionevole tenendo conto del fatto che la domanda di tutela esecutiva è rivolta in via immediata, non all'ufficiale giudiziario, ma all'organo giurisdizionale e che non può farsi applicazione dell'art. 630 c.p.c. Tuttavia ragioni di funzionalità del procedimento inducono a ritenere che, in sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, il Presidente del Tribunale possa prevedere esplicitamente che, nei casi di cui all'articolo 492 bis co. 6 e 7 c.p.c. la richiesta di pignoramento diventa inefficace se il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 155 ter disp. att. c.p.c., non indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione”.

<sup>18</sup> V. formula n. 030 e relativa nota esplicativa.

**FORMULA 035****RICHIESTA AI GESTORI DELLE BANCHE DATI DELLE INFORMAZIONI  
SUI BENI DA PIGNORARE (155-*QUINQUIES* DISP. ATT. C.P.C.)****RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 155-*QUINQUIES* DISP. ATT. C.P.C.**

Spett.le ..... [gestore della banca dati],

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce a questa richiesta [oppure, all'istanza avanzata al Presidente del Tribunale] [oppure, all'atto di preccetto di cui *infra*] – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

[in via provvisoria, sino a quando l'anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari, e le banche dati degli enti previdenziali, non saranno inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici]

– il richiedente è creditore di ..... [debitore], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....

– su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ....., ai sensi dell'art. 155-*quinquies*, comma 2, disp. att., ha autorizzato lo scrivente creditore a rivolgersi ai gestori delle banche dati individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e, in particolare, ai gestori:

- dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
- delle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]

per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti

[oppure, in alternativa, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti]

– il richiedente è creditore di ..... [debitore], codice fiscale ....., residente [oppure avente domicilio / oppure avente dimora / oppure con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....

– su istanza del richiedente, con provvedimento in data ....., il Presidente [oppure: il Giudice delegato dal Presidente] del Tribunale di ..... ha disposto che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 492-bis c.p.c. e a quelle inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici e in particolare:

- all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
- alle banche dati degli enti previdenziali e, segnatamente, dell'INPS [oppure, Cassa Forense, Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti,

Cassa di previdenza dei geometri, Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ENASARCO, ENPAF, ENPAM, FASI, INARCASSA, INPGI, ecc.]

• ..... [eventuali ulteriori banche dati]

per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti

– tuttavia, l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario a tali banche dati non è attualmente possibile, in quanto le strutture tecnologiche necessarie a consentirlo non sono funzionanti, come comprovato dall'attestazione del dirigente dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di .....

CHIEDE

che – come previsto dall'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. – vengano fornite le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti di ..... [debitore] da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti

DIFFIDA

codesta Amministrazione ad evadere la richiesta entro il termine di 30 giorni (prescritto dagli artt. 25, comma 4, l. 7.8.90, n. 241 e 328, comma 2, c.p.) dalla sua ricezione

ALLEGA

1. copia autentica del provvedimento di autorizzazione ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c.;
2. [eventualmente] copia dell'atto contenente la procura rilasciata a questo difensore;
3. [quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti] attestazione in data ..... del dirigente dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di ..... comprovante che le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti;
4. [eventualmente, se richiesto] modello F23 [oppure, contrassegno sostitutivo delle marche da bollo] di attestazione del versamento dei tributi speciali erariali che – come indicato nella Tabella "A" allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni e chiarito nella circolare del 28.7.97, n. 213 emanata dal Ministero delle Finanze – sono dovuti per la ricerca, visura ed il rilascio copie di documenti, ancorché non collegati all'esercizio del diritto di accesso.

....., li .....

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” (art. 492-bis c.p.c.) sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030.

L'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. riguarda due ipotesi, dettando una disciplina transitoria (comma 2) e una “a regime” (comma 1):

1. il regime transitorio resterà in vigore sino a quando l'anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari, e le banche dati degli enti previdenziali, non saranno inserite nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici (previa stipu-

la di convenzione tra il Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, INPS, ecc. e sua pubblicazione nel portale) <sup>19</sup>; allo stato perciò, il creditore può richiedere il rilascio dell'autorizzazione presidenziale al fine di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali e, cioè, per ottenere informazioni dalle banche dati espressamente contemplate dall'art. 492-bis c.p.c.;

2. quando l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati indicate nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici funzionerà "a regime" <sup>20</sup>, il creditore potrà autonomamente rivolgersi ai gestori delle banche dati per richiedere le "informazioni rilevanti" soltanto se le strutture tecnologiche necessarie a consentire il predetto accesso diretto non saranno funzionanti, per guasti – anche solo temporanei – occorsi alle apparecchiature (*hardware o software*) o alla connessione di rete <sup>21</sup>.

Nelle ipotesi sopra descritte, il creditore – già munito dell'autorizzazione presidenziale – può direttamente richiedere ai gestori delle banche dati le "informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di

<sup>19</sup> Vi è chi ritiene, tuttavia, che il regime transitorio possa prorogarsi anche in seguito e sino quando gli ufficiali giudiziari territorialmente competenti non siano dotati delle strutture tecnologiche necessarie per l'accesso diretto dell'ausiliario; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 339: "anche quando le banche dati identificate dall'art. 492-bis c.p.c., già da ora direttamente accessibili in virtù di istanza del creditore, saranno inserite nel portale (ipotesi contemplata dall'art. 155-quinquies co. 2 c.p.c.), il regime transitorio dovrà, tuttavia, protrarsi poiché la sua applicazione è comunque subordinata al fatto che l'U.n.e.p. sia provvista delle strutture tecnologiche ... e il creditore potrà chiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione ad eseguire la ricerca mediante richiesta diretta". A ben vedere, tale ipotesi è quella a cui si fa riferimento *sub 2)* e, cioè, al caso in cui – concessa l'autorizzazione – l'ufficiale giudiziario attesti l'impossibilità di eseguire l'accesso diretto a causa del non funzionamento delle strutture tecnologiche.

<sup>20</sup> Occorrerà attendere il verificarsi delle condizioni indicate dall'art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. (come sostituito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, che ha eliminato la necessità dell'emanazione del decreto ministeriale volto a individuare "le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati", nonché a definire "casi, limiti e modalità d'esercizio della facoltà di accesso", "modalità di trattamento e conservazione dei dati" e "cautele a tutela della riservatezza dei debitori") e, cioè, che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca mettano a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'art. 58 del d.lgs. 7.3.05, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale) a) su richiesta del Ministro della giustizia, b) previa definizione da parte dall'Agenzia per l'Italia digitale degli "standard di comunicazione e delle regole tecniche" previsti dall'art. 58, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, c) previa disponibilità, del gestore della banca dati e del Ministero della giustizia, dei sistemi informatici per la "cooperazione applicativa" di cui all'art. 72, comma 1, lett. e), del citato Codice.

Finché non potrà attuarsi la "cooperazione applicativa" (e, cioè, l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni), "l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali", il che significa che il Ministero della giustizia potrà temporaneamente stipulare accordi con le amministrazioni che gestiscono banche dati al fine di consentire l'accesso dell'ufficiale giudiziario.

In ogni caso, spetta allo stesso Ministero pubblicare "sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice", sia per effetto di convenzione, sia per il verificarsi dei presupposti sopra indicati *sub a), b) e c)*.

<sup>21</sup> Si tratta di eventi improbabili, "tenuto conto dell'inadeguatezza della dotazione informatica di molti uffici UNEP" (così LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, in Il processo esecutivo*, a cura di Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Milano, 2014, 1638).

*lavoro o committenti*" e in entrambi i casi (e con gli opportuni adattamenti) può essere impiegata la formula sueseta.

Nel "regime transitorio" il creditore è onerato di fornire al gestore della banca dati la copia (autentica) dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria, mentre "a regime" dovrà dimostrare anche il malfunzionamento dell'*hardware* o del *software* o della rete in dotazione agli ufficiali giudiziari (circostanza che si può verificare solo all'esito del rilascio dell'autorizzazione e della richiesta all'ausiliario di procedere alla ricerca), presumibilmente mediante un'attestazione del preposto dirigente dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (la quale dovrà essere comunicata ai gestori delle banche dati)<sup>22</sup>.

Pure la legittimazione del difensore ad avanzare la richiesta per conto del creditore deve essere dimostrata, o mediante la produzione dell'atto contenente la procura (preccetto oppure ricorso al presidente del tribunale) o tramite una procura *ad hoc*.

La norma non specifica le modalità di inoltro della richiesta ma si ritiene che la stessa possa essere trasmessa con raccomandata, a mezzo fax o tramite posta elettronica, anche non certificata (è ovvio che debbano essere preferiti i sistemi che consentono il rilascio di una ricevuta di ricezione della richiesta).

Non è espressamente fissato un termine al gestore della banca dati per fornire la risposta alla richiesta del creditore; tuttavia, tenuto conto della qualifica soggettiva dei titolari delle banche dati, possono trarsi elementi dagli artt. 25, comma 4, l. 7.8.90, n. 241 (che riguarda l'accesso agli atti "delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi") e 328, comma 2, c.p. (omissione di atti di ufficio, reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio) per individuare in 30 giorni il predetto termine.

Per esplicito disposto normativo (art. 155-*quater*, comma 4, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.), l'accesso del creditore è gratuito (nel senso che non può essere richiesto alcun corrispettivo per le informazioni fornite).

Nonostante la chiara lettera della legge, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate hanno già preteso il versamento di tributi speciali erariali che – come indicato nella Tabella "A" allegata al d.p.r. 26.10.72, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni e chiarito nella circolare del 28.7.97, n. 213 emanata dal Ministero delle Finanze – sono dovuti per la ricerca, visura ed il rilascio copie di documenti, ancorché non collegati all'esercizio del diritto di accesso; sostiene l'Agenzia che, al fine del rilascio della documentazione contenente le informazioni richieste, deve essere effettuato il versamento dei predetti tributi speciali mediante il Modello F23 oppure con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, documenti da presentare unitamente alla richiesta e alla copia conforme dell'autorizzazione del Tribunale.

Si è puntualmente osservato<sup>23</sup> che la norma apre "varchi incontrollabili" e pone se-

<sup>22</sup> Non è necessaria, invece, alcuna dimostrazione del "diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata", poiché la sussistenza di tale diritto è già stata accertata dallo stesso provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 492-bis, comma 1, c.p.c.

<sup>23</sup> DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/14*, in Riv. esecuzione forzata, 2014, 791, il quale aggiunge: "Se è intuitiva l'utilità per il creditore, miglior partito sarebbe stato quello di mantenere forme tradizionali di accesso, ma riservate pur sempre all'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per le garanzie di terzietà ed indipendenza che esso offre rispetto a qualunque altro soggetto privato interessato; sarà allora opportuno un penetrante controllo sull'effettivo mancato funzionamento e sulle sue cause, per evitare una surrettizia elusione dell'indispensabile coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario".

ri problemi di tutela della riservatezza del debitore, mancando qualsivoglia “filtro” dell’ufficiale giudiziario all’acquisizione di informazioni da parte del creditore; spetterà dunque al gestore delle banche dati (titolare del trattamento) selezionare in maniera oculata le “*informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti*” – che è dove-  
roso rivelare – tenendole distinte da quelle reputate inutili per la tutela delle ragioni creditorie.

Le ricerche compiute dal creditore mediante richiesta ai gestori delle banche dati non implicano – stando al disposto legislativo – una successiva fase volta all’assoggettamento ad esecuzione forzata dei beni o dei crediti così individuati; perciò, il creditore che intende agire *in executivis* sui cespiti “scoperti” tramite le informazioni fornite dai gestori deve procedere a pignoramento con le forme “ordinarie”<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> In senso contrario, SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 341 (e, in precedenza, SOLDI, *Formulario dell’esecuzione forzata*, Padova, 2014, 260) ritiene “che, nel caso in cui la ricerca avvenga in via non telematica e per il tramite del creditore, sarà il creditore a dover fornire all’ufficiale giudiziario ... la documentazione recante la risposta dei gestori delle banche dati onde consentire a quest’ultimo di procedere ai sensi dell’art. 492-bis commi 3 e 4 c.p.c.”; pur se autorevole, l’opinione non sembra trovare alcun appiglio normativo, non essendo prescritta al creditore tale attività, e inoltre, anche a voler seguire detta tesi, il legislatore avrebbe irragionevolmente omesso di fissare termini acceleratori per la trasmissione all’ufficiale giudiziario dell’esito delle ricerche compiute “in proprio”, mentre la restante disciplina – artt. 492-bis, commi 3 e 4, c.p.c. e 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c. – scandisce termini, anche brevi, per una sollecita definizione dell’*iter* procedimentale. *Ad abundantiam*, non si vede perché il creditore dovrebbe rivolgersi all’ufficiale giudiziario anziché eseguire un pignoramento “tradizionale”, quest’ultimo esente dal pagamento del compenso ex art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (del resto, non vi è ragione per remunerare l’ausiliario per un’attività di ricerca che lo stesso non ha compiuto).

**FORMULA 036**

**AVVISO AI COMPROPRIETARI  
(ARTT. 599 C.P.C. E 180 DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**AVVISO AI COMPROPRIETARI**

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....,  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.,

**AVVISA**

1. .... nato il ..... a ....., codice fiscale .....
2. .... nato il ..... a ....., codice fiscale .....

che con atto notificato il ..... e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..... in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P. sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni immobili di proprietà di ..... (nato il ..... a .....):

a) quota pari a ..... di appartamento con cantina ed autorimessa censito:  
al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....

b) quota pari a ..... di terreni censiti:  
al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

titolo esecutivo: decreto ingiuntivo ..... n. ..... del Tribunale di .....

credito espresso nell'atto di precezzo notificato il .....: Euro .....

che la legge fa divieto al comproprietario di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.

**INVITA**

i destinatari di questo atto, in quanto interessati, a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione – all'udienza che sarà fissata e comunicata dalla Cancelleria – per sentire dare i provvedimenti ex art. 600 c.p.c.

....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

L'avviso *ex art. 599 c.p.c.* è atto dell'espropriazione di beni indivisi e, cioè, della procedura esecutiva dove è assoggettata a pignoramento la quota ideale di un bene appartenente in contitolarità *pro indiviso* al debitore e a un terzo.

Sebbene la disposizione si riferisca letteralmente ai soli "beni indivisi"<sup>25</sup> la giurisprudenza ritiene che la norma sia analogicamente applicabile anche al pignoramento di crediti in titolarità di diversi soggetti, solo alcuni dei quali debitori<sup>26</sup>; un supporto normativo di tale orientamento può essere tratto da disposizioni di legge relative a casi particolari<sup>27</sup>. Emersa la contitolarità del credito a seguito della dichiarazione resa dal terzo *ex art. 547 c.p.c.*, il giudice dell'esecuzione deve disporre la notifica dell'avviso prescritto dall'*art. 599 c.p.c.*<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> L'applicabilità della norma nell'esecuzione mobiliare è, di fatto, limitata ai casi in cui la situazione di contitolarità dei beni risulta dai pubblici registri (ad esempio, autoveicoli).

<sup>26</sup> Cass., 9.10.98, n. 10028: "Il pignoramento della quota di credito deve ritenersi che vada eseguito nelle forme stabilite per il pignoramento di beni indivisi (art. 599 cod. proc. civ.). La circostanza che le disposizioni dettate negli artt. 599 a 601 del codice di procedura siano scritte con riguardo a beni [immobili] non ne esclude l'applicabilità al caso del pignoramento dei crediti: solo, si tratta di stabilire se ed in quale misura vadano osservate, tenuto conto della diversa strutturazione del processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi. L'art. 599, comma 2, dispone che del pignoramento deve essere dato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari ed aggiunge che a costoro è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Gli effetti di questo avviso vanno dunque ricercati sul piano del diritto sostanziale. L'efficacia propria del pignoramento, sul piano sostanziale, consiste nel determinare l'indisponibilità giuridica del bene assoggettato all'esecuzione (di cui la legge organizza la custodia per evitare che siano ciononostante compiuti atti di disposizione materiale). Se l'avviso svolga un ruolo costitutivo in rapporto a tale effetto è controverso: qui è sufficiente ricordare che appunto in rapporto all'espropriazione di cose mobili e di crediti è stato affermato in dottrina che l'avviso del pignoramento agli altri intestatari del deposito è richiesto per uno scopo analogo, quello di porre creditore pignorante ed intervenuti, di fronte ad una divisione tuttavia avvenuta, nella posizione dei creditori che abbiano notificato un'opposizione alla divisione – art. 1113 cod. civ. (quanto alla custodia, nel procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, questa è organizzata utilizzando come custode il terzo (art. 546 cod. proc. civ.) e, nell'espropriazione di beni indivisi, già il pignoramento notificato al terzo, nel caso alla banca depositaria, produce l'effetto che essa debba opporre anche agli altri intestatari (art. 1296 cod. civ.) il vincolo che deriva dal medesimo pignoramento). L'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. dispone ancora che, col medesimo avviso o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice. Questo avviso ha dunque una valenza processuale, il suo scopo consiste nel consentire al comproprietario di interloquire sulle operazioni necessarie perché dalla quota ideale assoggettata ad espropriazione si passi, in uno dei modi consentiti dall'art. 600 del codice, eventualmente attraverso la divisione, alla trasformazione della quota in denaro. Nell'ambito del processo di espropriazione di crediti l'avviso preveduto dall'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., che deve essere tuttavia dato all'intestatario del contratto di deposito per poter individuare, nel contraddittorio del creditore precedente e degli altri intestatari, la consistenza della quota del credito pignorato di pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito".

<sup>27</sup> Art. 87, comma 3, d.lg. 24.2.98, n. 58: "Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari".

<sup>28</sup> Cass., 9.10.98, n. 10028: "Resa dal terzo la dichiarazione che si è veduta, il giudice dell'esecuzione ha in ogni caso un duplice onere procedimentale: provocare la comparizione degli altri intestatari del deposito; sollecitare dal terzo una dichiarazione che valga a rendere conoscibile l'intera consistenza del deposito. In tal modo, il giudice si porrà nella condizione, una volta sentite le parti, di poter provvedere sulla domanda di assegnazione del credito, quantomeno nei limiti dell'accordo tra le parti sulla proporzione della quota del debitore e quindi sulla sua capienza, senza che debbano essere risolte controversie eventualmente insorte sulla consistenza della quota".

La situazione prevista dalla norma riguarda espressamente soltanto la proprietà (comproprietà), ma rientrano certamente nell'ambito applicativo dell'art. 599 c.p.c. altre situazioni di contitolarità di diritti reali suscettibili di espropriazione (cousufrutto, coenfiteusi, cosuperficie, comunione di nuda proprietà<sup>29</sup>)

Restano escluse, invece, dalla portata della disposizione le ipotesi di convergenza sul medesimo cespote di diritti reali diversi (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà) che non danno luogo a contitolarità<sup>30</sup>.

Si deve escludere, altresì, la possibilità di sottoporre a pignoramento “*la quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie*”, come accade nel caso di aggressione esecutiva di una quota di un cespote facente parte di una più ampia comunione ereditaria<sup>31</sup>.

Non si applicano le disposizioni degli artt. 599 e 601 c.p.c. alle parti comuni condominiali per le quali è vietato *ex lege* lo scioglimento della comunione (l'espropriazione di un immobile in condominio si attua, quindi, senza necessità di avviso *ex art.* 599 c.p.c. agli altri condomini<sup>32</sup>).

Viene comunemente escluso che la procedura di cui all'art. 599 ss. c.p.c. sia applicabile all'espropriazione di quote sociali (ad eccezione delle quote di s.r.l., da espropriare *ex art. 2471 c.c.* applicando anche, se del caso, le disposizioni in esame<sup>33</sup>), posto che la disciplina dell'espropriazione di beni indivisi appare formulata per ipotesi di coesistenza di una titolarità reale<sup>34</sup>. In passato si è ritento che l'avviso fosse dovuto in caso di aggressione del bene appartenente alla comunione legale tra i coniugi, indipendentemente dalla problematica sottesa alle modalità di esecuzione da adottare per

<sup>29</sup> Secondo la prevalente dottrina – MACAGNO, *L'espropriazione di beni indivisi*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 1087; VIGORITO, *L'espropriazione di beni indivisi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, 551; DONVITO, *Il processo esecutivo immobiliare*, Torino, 2007, 222 – sono esclusi, per difetto di circolabilità, i diritti di couso e coabitazione; contra, TARZIA, *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 887 e GRASSO, *Espropriazione di beni indivisi*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 793, affermano l'espropriabilità anche di tali diritti.

<sup>30</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 979.

<sup>31</sup> Cass., 19.3.13, n. 6809: “Questa Corte ha già avuto modo di precisare: a) che l'espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compraticipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti); b) che, iniziata l'espropriazione della stessa, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa; c) che non è invece ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione (fattispecie in cui era stata assegnata la quota di un terzo del credito risultante da conto corrente in cointestazione ereditaria)”.

<sup>32</sup> Cass., 4.9.85, n. 4612: “L'esecuzione per espropriazione di un appartamento di proprietà esclusiva in edificio condominiale, ancorché ad esso accedano le quote sulle parti comuni dell'edificio, esula dalla disciplina degli art. 599-601 c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi del pignoramento di un bene in comproprietà, nei limiti della quota di uno o di alcuni soltanto dei comproprietari”.

<sup>33</sup> BELLÈ, *Misure cautelari e azioni esecutive su partecipazioni societarie*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2005, 279.

<sup>34</sup> MACAGNO, *L'espropriazione di beni indivisi*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 1087; contra, CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, Roma, 1956, 84.

tale fattispecie<sup>35</sup>: infatti, propendendo per l'ordinaria esecuzione su quota di bene indiviso (soluzione respinta dalla più recente giurisprudenza di legittimità), il disposto dell'art. 599 c.p.c. troverebbe piena applicazione; aderendo alla tesi che postula l'aggressione del bene per l'intero, l'avviso *ex art. 599 c.p.c.* spetterebbe comunque al coniuge non debitore per informarlo dell'avvio dell'espropriazione<sup>36</sup>.

Sulle modalità di espropriazione del bene in comunione legale è recentemente intervenuta la Suprema Corte<sup>37</sup>, la quale, nello stabilire che in casi del genere il pignoramento deve colpire il bene per l'intero, ha precisato che l'atto di pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore, rendendo così superflua la notifica al medesimo soggetto dell'avviso *ex art. 599 c.p.c.*

La formula proposta cumula – per le finalità che ci si prefigge con questo formulario<sup>38</sup> – le indicazioni riportate in entrambi i commi dell'art. 180 disp. att. c.p.c.: infatti, sono riportati l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del creditore precedente (o del suo procuratore), ma anche l'invito (che potrebbe essere contenuto in un altro successivo e separato atto) agli “*interessati*”<sup>39</sup> a comparire davanti al giudice dell'esecuzione<sup>40</sup> per sentire dare i provvedimenti *ex art. 600 c.p.c.*

Sebbene il divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni derivi direttamente dalla legge, si ritiene che l'ingiunzione prevista dall'art. 599, comma 2, c.p.c. debba comunque essere riportata nell'avviso *de quo*<sup>41</sup>. Secondo un orientamento, la mancata notifica dell'avviso ai comproprietari *ex artt. 599 c.p.c. e 180, comma 1, disp. att. c.p.c.* non impedisce la prosecuzione del processo (a differenza dell'avviso *ex art. 498 c.p.c.*)<sup>42</sup>; infatti, trattandosi di atto previsto nell'interesse del credi-

<sup>35</sup> Si rimanda alle considerazioni svolte sull’oggetto del pignoramento nella premessa agli “*atti dell'espropriazione immobiliare*” (capitolo V).

<sup>36</sup> Cass., 2.8.97, n. 7169: “In sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato (in regime di comunione legale) con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell’altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento (che deve essere ricevuta dal detto opponente, *ex art. 599*, secondo comma, cod. proc. civ.) sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene (giusta la previsione di cui all’art. 600 stesso codice), mentre risultano ininfluenti tutte le ulteriori vicende relative allo svolgimento del processo esecutivo, quali la omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto, delle quali è da ritenersi destinatario esclusivamente il debitore, e non anche l’eventuale comproprietario non coobbligato”.

<sup>37</sup> Cass., 14.3.13 n. 6575.

<sup>38</sup> La soluzione offerta con la formula consente l'impiego di un unico atto, che può essere utilizzato nella gran parte dei casi; è bene precisare, però, che la menzionata disposizione prevede due distinti avvisi aventi scopi diversi, peraltro da rivolgere a destinatari differenti (quello del comma 1 è da indirizzare ai contitolari di diritti reali sul bene pignorato, mentre quello del comma 2 è da inviare a tutti gli “*interessati*”).

<sup>39</sup> Gli interessati all'emissione dei provvedimenti *ex art. 600 c.p.c.* (separazione in natura, instaurazione di giudizio divisorio, vendita della quota) sono, oltre ai contitolari del cespote pignorato, i creditori e aventi causa (indicati dall'art. 1113, comma 3, c.c.) dei soggetti contitolari del diritto reale sul bene aggredito (e, quindi, non soltanto i creditori ipotecari dell'esecutato ma anche quelli del condividente non esegutato).

<sup>40</sup> L'avviso viene generalmente notificato assieme all'avviso *ex art. 498 c.p.c.*, e quindi prima che venga fissata l'udienza di comparizione, la cui data deve essere comunicata al comproprietario dalla cancelleria.

<sup>41</sup> FONTANA-VIGORITO, *Le procedure esecutive dopo la riforma: le vendite immobiliari*, Milano, 2007, 555.

<sup>42</sup> Cass., 9.7.96, n. 6253: “La notificazione dell'avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori è prescritta dall'art. 599 c.p.c. nell'esclusivo interesse del creditore pignorante, che l'audizione degli interessati davanti al giudice dell'esecuzione (art. 600 c.p.c. e 180 disp. attuaz. stesso codice) non autorizza le persone convocate a proporre istanze e che la vendita di quota indivisa, a differenza della separazione in natu-

tore pignorante, la sua omissione non comporta, nella prevalente opinione, vizi rilevabili con l'opposizione agli atti esecutivi (fatto salvo quanto si è sostenuto in passato circa l'esecuzione contro uno solo dei coniugi in comunione legale, nella quale l'avviso *de quo* e la convocazione del coniuge non debitore erano ritenuti presupposto indefettibile per l'adozione dell'ordinanza di vendita<sup>43</sup>). Secondo altra opinione – che, però, fa riferimento all'atto da inviare agli interessati *ex art. 180, comma 2, disp. att. c.p.c.* – l'avviso *de quo* è presupposto necessario per la prosecuzione della procedura esecutiva, essendo previsto in funzione dell'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei provvedimenti *ex art. 600 c.p.c.*<sup>44</sup> e, quindi, della regolare celebrazione dell'udienza in cui tali decisioni devono essere assunte.

In tema di espropriazione di nave o di aeromobile, infine, va ricordato che, se il pignoramento colpisce oltre la metà dei carati di nave o della quota di comproprietà dell'aeromobile, il giudice, sentiti i comproprietari, può autorizzare il pignoramento dell'intero bene, nel qual caso il diritto del comproprietario non debitore si converte *ope legis* nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione (artt. 644, comma 2, e 1056, comma 2, c. nav.); l'autorizzazione è data anteriormente al pignoramento (e quindi non si tratta, nell'ipotesi, di espropriazione di beni indivisi in senso tecnico).

---

*ra, non determina alcuna diminuzione del compendio comune né comporta alcuna restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poiché il rapporto di comunione non viene sciolto e la successiva divisione investe necessariamente anche la quota espropriata”.*

<sup>43</sup> Cass., 27.1.99, n. 718: “*Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell'altro coniuge affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 cod. civ.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi*”. Conforme Cass., 2.8.97, n. 7169.

<sup>44</sup> Cass., 2.8.97, n. 7169: “*L'art. 599 c.p.c. e l'art. 180 delle disposizioni di attuazione di detto codice stabiliscono, tra l'altro, che nell'espropriazione di beni indivisi il creditore pignorante deve dare avviso dell'avvenuto pignoramento agli altri comproprietari, indicando il bene pignorato e la data del pignoramento ed invitando i destinatari dell'avviso a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per essere sentiti in ordine ad una possibile separazione della quota; ai comproprietari è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. La mancanza dell'avviso ai comproprietari non incide sul pignoramento, il quale è compiuto indipendentemente dall'avviso, ma sullo svolgimento ulteriore dell'azione esecutiva, la quale può proseguire solo se gli altri comproprietari del bene siano stati avvisati. L'avviso è in funzione dell'esercizio dei seguenti poteri da parte del giudice dell'esecuzione: consentire la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, disporre la vendita della quota o la sua divisione. Nessuna di queste possibilità può essere realizzata quando non sono sentiti gli altri comproprietari. Nell'esecuzione di beni indivisi mancando questa audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi*”.

**FORMULA 037****NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO**

Il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore di ...., creditore procedente [*oppure*, creditore intervenuto in data ....] [*oppure*, aggiudicatario dell'immobile pignorato], indirizzo e-mail per la trasmissione della bozza del progetto di distribuzione del ricavato .....,

**PRODUCE**

1. titolo esecutivo in originale [*oppure*, in copia];
2. nota spese;
3. .....

**INDICA**

le seguenti coordinate bancarie per la ricezione delle somme spettanti:  
conto corrente .....,  
acceso presso la banca ....., filiale di .....,  
intestato a .....,  
ABI ....., CAB ....., CIN .....,  
Codice IBAN .....

**PRECISA**

il proprio credito come segue:

§ § §

**CREDITI PRIVILEGIATI*****Spese privilegiate (art. 2770 c.c.)***

- Spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori
- Euro ..... per ..... (come da documento ..... allegato)
  - Euro ..... per assistenza legale (come da nota spese allegata)
  - Spese sostenute dall'acquirente per la cancellazione dei gravami pregiudizievoli
  - Euro ..... per l'ipoteca iscritta in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.
  - Euro ..... per l'ipoteca iscritta in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.

***Crediti dello Stato***

- Ex art. 2771 c.c. per le imposte sui redditi immobiliari (Irpef, Irpeg, Ilor)
- in privilegio Euro ....., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
  - in chirografo Euro .....

– *Ex art. 2772 c.c. per tributi indiretti*

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

*Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari (art. 2775-bis c.c.)*

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

*Crediti relativi al T.F.R. e alle indennità per recesso dal contratto a tempo indeterminato (art. 2776, comma 1., c.c.)*

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

*Crediti previsti dagli artt. 2751, 2751-bis e 2753 c.c. (art. 2776, comma 2, c.c.)*

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

*Crediti dello Stato previsti dall'art. 2752, comma 3, c.c. (art. 2776, comma 3, c.c.)*

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

*Altri crediti privilegiati*

Causa del privilegio: ..... (art. ....)

- in privilegio Euro ...., di cui Euro ..... per capitale, Euro ..... per interessi, Euro ..... per spese
- in chirografo Euro .....

\$\$\$

## CREDITI GARANTITI DA IPOTECA

*Ipoteca a garanzia di mutuo*

Ipoteca di ..... grado iscritta in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.

Immobili gravati da ipoteca, censiti

– al Catasto Fabbricati [oppure, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. .....

– al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale .....

Importo garantito (come da nota di iscrizione): capitale Euro .....; misura degli interessi .....

Mutuo:

data di stipula del contratto: .....

data di erogazione del denaro: .....

capitale erogato: .....

capitale residuo: .....

interesse convenzionale: .....

data di risoluzione del contratto: .....

Somme spettanti:

– in grado ipotecario: Euro ....., di cui

- Euro ..... per capitale

- Euro ..... per interessi

- Euro ..... per spese dell'atto di costituzione, iscrizione e rinnovazione

- Euro ..... per spese di intervento (come da nota spese allegata)

- in chirografo Euro .....

*Altri crediti garantiti da ipoteca*

Ipoteca di ..... grado iscritta in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.

Immobili gravati da ipoteca, censiti

al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale .....

Importo garantito (come da nota di iscrizione): capitale Euro .....; misura degli interessi .....

Apertura di credito:

capitale: .....

interesse convenzionale: .....

data di decorrenza degli interessi .....

Somme spettanti:

– in grado ipotecario: Euro ....., di cui

• Euro ..... per capitale

• Euro ..... per interessi

• Euro ..... per spese dell'atto di costituzione, iscrizione e rinnovazione

• Euro ..... per spese di intervento (come da nota spese allegata)

– in chirografo Euro .....

\$\$\$

**CREDITI CHIROGRAFARI**

– Capitale: Euro .....

– Interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. [*oppure*, convenzionali al tasso di .....]: Euro .....

– Spese (come da nota spese allegata): Euro .....

....., II .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

La nota di precisazione dei crediti non è espressamente prevista per alcuna procedura espropriativa; tuttavia, nella prassi viene solitamente richiesta dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato) prima di procedere alla distribuzione del ricavato o all'assegnazione dei crediti pignorati o prima della conversione del pignoramento: il suo scopo è infatti quello di agevolare il compimento dei necessari conteggi e di facilitare le comunicazioni con l'incaricato della redazione del riparto (tramite posta elettronica, strumento normalmente impiegato per l'invio di una bozza preliminare).

La formula che si propone riguarda l'esecuzione immobiliare, procedura nella quale la precisazione dei crediti è richiesta con maggiore frequenza e assume significativa rilevanza (si pensi, ad esempio, ai complessi calcoli derivanti dall'applicazione dell'art. 2855 c.c.); ovviamente, i privilegi da indicare dipendono dal mezzo di espropriazione prescelto<sup>45</sup>. Va ricordato che, a differenza di quanto accade con la domanda di ammissione al passivo nel fallimento, nel procedimento esecutivo si può in qualsiasi momen-

<sup>45</sup> Esula da questo testo una compiuta analisi dei singoli privilegi e dell'ordine degli stessi.

to, sino alla approvazione del progetto di distribuzione, chiedere il riconoscimento di una causa di prelazione in precedenza non invocata e fornire la prova della sua sussistenza.

Essendo stata considerata una procedura esecutiva immobiliare, la formula considera la possibilità di deposito da parte dell'aggiudicatario che sia stato onerato delle spese per la cancellazione dei gravami (il relativo credito gode di privilegio *ex art. 2770 c.c.*); in realtà, in numerosi uffici giudiziari tale attività è eseguita dagli ausiliari del giudice impiegando, per gli oneri, il ricavato dalla vendita.

Il deposito dei titoli esecutivi in originale è essenziale per i titoli di credito che, per il loro regime di circolazione, richiedono che il creditore fornisca la prova del possesso effettivo del titolo.

Per quanto riguarda le spese sostenute da collocarsi in via privilegiata *ex art. 2770 c.c.*, le si può riportare tutte nella nota spese, oppure indicarle nella nota di precisazione del credito. Qui si è ipotizzato di seguire la seconda strada; il risultato è comunque equivalente sotto ogni profilo, dato che l'ammontare della nota spese andrà riportato nella nota di precisazione del credito. Oltre alle pezze giustificative degli esborsi sostenuti (ad esempio, spese per la stima e la pubblicità), devono essere prodotti i documenti che dimostrano la sussistenza del privilegio richiesto (ad esempio, la prova dell'infruttuosa esecuzione sui beni mobili per la collocazione sussidiaria *ex art. 2776 c.c.*); in particolare, nel caso in cui la certificazione storica ipotecaria e catastale *ex art. 567 c.p.c.* sia stata sostituita dalla certificazione notarile (come è ormai prassi), sarà necessario depositare copia della nota di iscrizione ipotecaria.

Quanto agli interessi, l'*art. 1284, comma 4, c.c.* (introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e applicabile alle procedure iniziate dall'11 dicembre 2014), prevede che *“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*: poiché il pignoramento e l'intervento sono considerati domande giudiziali con le quali si inizia un giudizio o che sono proposte nel corso del giudizio stesso (anche ai fini dell'interruzione e sospensione della prescrizione, *ex art. 2943, commi 1 e 2, c.c.*<sup>46</sup>), dalla data della “domanda” (atto iniziale del procedimento di pignoramento o deposito dell'intervento) il creditore ha diritto ad interessi nella misura prevista dall'*art. 5 d.lg. 9.10.02, n. 231* (salvo diversa pattuizione).

È ovvio che la nota deve contenere una chiara indicazione delle somme già pagate dal debitore o riscosse in altre procedure esecutive, con indicazione della data dei pa-

---

<sup>46</sup> Cass., 6.6.02, n. 8219: *“L'atto di precezzo, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma terzo e 2945, comma primo cod. civ.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell'art. 2943 comma primo cod. civ., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore”*; Cass., 12.5.08, n. 11794: *“Nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento (nella specie spiegato dall'Agenzia delle entrate) costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cod. civ.”*.

gamenti parziali (anche per consentire un corretto calcolo degli interessi) e specifica imputazione dei medesimi.

Resta in facoltà del giudice dell'esecuzione e/o del professionista da lui delegato per la redazione del progetto di distribuzione la richiesta di produrre ulteriori documenti.

Pur non trattandosi di atto obbligatorio, l'omesso deposito della nota o dei documenti comporta, nella prassi, conseguenze pregiudizievoli per il creditore: infatti, non mancano circolari e disposizioni che – in difetto di nota di precisazione del credito o di nota spese – impongono ai delegati o agli ausiliari per il riparto di calcolare le somme spettanti nella misura più prudente e in base alle sole risultanze del fascicolo e di riconoscere al minimo le spese di assistenza legale.

Di prassi (negli uffici dove i pagamenti sono eseguiti tramite bonifico bancario dagli ausiliari del giudice dell'esecuzione o dai professionisti delegati) viene richiesto al creditore di indicare nella nota anche le coordinate bancarie per la ricezione delle somme spettanti. È appena il caso di ricordare che, su richiesta del creditore, il pagamento può essere eseguito a favore di soggetto diverso dal creditore stesso; *ex art. 1188, comma 1, c.c.*; infatti, l'adempimento dell'obbligazione può avvenire, col pagamento, oltre che al creditore o suo rappresentante, “*alla persona indicata dal creditore*”.

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica è utile per consentire al professionista delegato incaricato della redazione del progetto di distribuzione di inviarne bozza per posta elettronica ai difensori (ove ciò sia previsto dalla prassi dell'ufficio).

Da ultimo si sottolinea che, ovviamente, la nota di precisazione del credito potrà essere redatta in forma di gran lunga semplificata rispetto alla formula proposta, in base alla situazione che in concreto ci si trova di fronte; ad esempio, se il ricavato della vendita non è sufficiente neppure a pagare per intero il solo capitale del creditore ipotecario di primo grado, costui potrà limitarsi ad indicare nella nota di precisazione tale suo maggior credito senza necessità di ulteriori conteggi; sarà in tal caso opportuno precisare che l'indicazione di un credito inferiore a quello effettivo non comporta rinuncia alla differenza.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore precedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la

- notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *"disposizione di cui al comma 1"* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 038****NOTA SPESE**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] [oppure, per consegna / rilascio] [oppure, forzata di obblighi di fare / non fare] n. .... R.G. Esecuzioni promossa da ..... (Avv. ....) contro .....

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore di ...., creditore procedente [oppure, creditore intervenuto in data ....],

## CHIEDE

che la S.V. voglia liquidare le spese sostenute dal predetto creditore nella procedura in epigrafe, indicate nella seguente

## NOTA SPESE

notifica titolo e prechetto, spese	Euro .....
visure catastali, spese	Euro .....
visure ipotecarie, spese	Euro .....
visure anagrafiche, spese	Euro .....
certificato storico catastale, spese	Euro .....
certificato storico ipotecario, spese	Euro .....
estratto riassunto di atto di matrimonio, spese	Euro .....
[oppure, certificazione notarile	
sostitutiva ex art. 567 c.p.c., spese]	Euro .....
notifica avviso ex art. 498 c.p.c., spese	Euro .....
notifica avviso ex art. 599 c.p.c., spese	Euro .....
versamento contributo unificato	Euro .....
istanza di vendita, marca	Euro .....
compenso per l'atto di prechetto	Euro .....
compenso per l'intera procedura	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
<b>TOTALE COMPENSI, C.P.A. E I.V.A.</b>	Euro .....
<b>TOTALE SPESE</b>	Euro .....
<b>TOTALE</b>	Euro .....

## PRODUCE

1. ....;
2. ....;
- ....., li .....

Avv. ....

## NOTA ESPLICATIVA

La nota spese è atto comune a tutti i processi di esecuzione forzata e non solo a quelli espropriativi; se in questi ultimi le spese di assistenza legale sostenute dal creditore sono considerate e riconosciute (con decreto di liquidazione) al momento della distribuzione del ricavato (o dell'assegnazione dei crediti), nell'esecuzione per consegna/rilascio la nota spese viene liquidata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di un autonomo procedimento (art. 611 c.p.c.)<sup>47</sup> oppure, nel processo relativo all'attuazione di obblighi di fare o di non fare, con ingiunzione emessa al termine dell'esecuzione (art. 614 c.p.c.)<sup>48</sup>.

Non deve farsi luogo a liquidazione delle spese sostenute dai creditori rimasti insoddisfatti dal ricavato della procedura espropriativa (e, comunque, il relativo provvedimento non costituisce un titolo esecutivo in favore del creditore insoddisfatto): difatti, l'art. 95 c.p.c. stabilisce che le spese del processo esecutivo sono a carico dell'esegutato solo se i creditori che le hanno anticipate *“partecipano utilmente alla distribuzione”*<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> La formulazione della norma in vigore dall'1.3.06 – che ha introdotto il riferimento agli artt. 91 ss. c.p.c. (invero, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1140, ritiene che, nonostante il richiamo, gli artt. 92 e 93 c.p.c. non siano compatibili con l'esecuzione) – consente di ritenere superato l'orientamento (ad esempio, Cass., 15.5.07, n. 11197) secondo cui il procedimento ex art. 611 c.p.c. può essere impiegato solo per il recupero delle spese vive e non anche degli onorari e dei diritti (oggi: compenso) di difesa, per i quali occorreva agire con giudizio ordinario: infatti, con la modifica apportata, il decreto ex art. 611 c.p.c. costituisce titolo esecutivo non solo per gli esborsi del processo esecutivo ma anche per i costi di assistenza legale. In proposito, Cass., 12.7.11, n. 15341: *“A seguito della modifica dell'art. 611 cod. proc. civ., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 cod. proc. civ., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo”* e Cass., 4.11.13, n. 24730: *“In virtù dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 – deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale – investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza – aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace”*.

<sup>48</sup> La liquidazione comprende, oltre alle spese anticipate dal creditore per compiere le operazioni materiali necessarie per l'esecuzione dell'obbligo, anche quelle di rappresentanza tecnica; Cass., 26.5.03, n. 8339: *“La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 cod. proc. civ.”*

<sup>49</sup> Cass., 30.12.11, n. 30457: *“L'art. 95 c.p.c., in relazione all'espropriazione forzata si limita ad enunciare il principio secondo cui le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, il che già consente di escludere che, in questo tipo di esecuzione, sia consentito al giudice dell'esecuzione adottare una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione. Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c., di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione. Deve, infatti, ribadirsi che,*

Parimenti, si deve escludere la liquidazione delle spese sostenute dal creditore in caso di estinzione o, comunque, di improseguibilità del processo esecutivo<sup>50</sup>; solo nel caso in cui l'estinzione sia richiesta dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accolto totale o parziale delle spese al primo, è possibile domandare la liquidazione delle spese a favore della parte creditrice, non potendo provvedere in tal senso il giudice dell'esecuzione in assenza di concorde richiesta<sup>51</sup>.

La nota spese nel procedimento di espropriazione immobiliare (a cui fa riferimento la formula) non differisce, strutturalmente, da quella da predisporre per altro tipo di esecuzione, sebbene sia più articolata dato il maggior numero e la varietà delle attività da svolgere.

La formula comprende anche le voci relative alle spese già comprese nell'atto di preceitto (incluse quelle per la difesa tecnica), che la giurisprudenza meno recente esclude che debbano<sup>52</sup> o anche solo possano<sup>53</sup> essere fatte oggetto di liquidazione da parte del

*nel procedimento di espropriazione forzata come nella specie – l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione con il proprio patrimonio (artt. 2740 e 2910 c.c.), per cui il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, ha solo funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati".*

<sup>50</sup> V. formula n. 128 e relativa nota esplicativa.

<sup>51</sup> Cass., 18.9.14, n. 19638: "In tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accordo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostendovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione"; Cass., 13.7.11, n. 15374: "In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accolto totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore"; Cass., 4.4.03, n. 5325: "In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accolto totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore".

<sup>52</sup> Cass., 29.7.02, n. 11170: "Poiché il preceitto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel preceitto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e consequenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ovviamente ove effettivamente sostenute (cfr. Cass., 20/1/1994 n. 457; Cass., S.U., 24/2/1996 n. 1471; Cass., 10/5/1984 n. 2870)".

<sup>53</sup> Cass., 20.1.94, n. 457: "Il preceitto per l'adempimento di una obbligazione di fare o di non fare può anche

giudice dell'esecuzione, trattandosi di spese anteriori all'esecuzione stessa (aderendo a tale orientamento, dunque, dette spese andrebbero così tenute distinte da quelle indicate nella nota spese, alla cui liquidazione provvede il giudice dell'esecuzione).

Secondo la più recente giurisprudenza, però, occorre sempre specificare le spese relative agli atti prodromici ed è irrilevante che le stesse siano mantenute distinte da quelle dell'esecuzione forzata, dato il potere-dovere del giudice dell'esecuzione – al momento della distribuzione del ricavato o dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito – di “accertare l'esistenza e l'ammontare del credito”<sup>54</sup>, di cui fanno parte (appunto) anche le spese di precettazione<sup>55</sup>.

Per quanto riguarda l'entità delle spese sostenute, a parte il compenso del legale, esse in linea di massima vanno provate nel loro ammontare; ciò risulterà superfluo per quelle spese la cui esistenza risulta dallo stesso fascicolo dell'esecuzione (ad es., contributo unificato, trascrizione), ma per le altre, almeno di quelle di maggiore importo (ad es., il costo della certificazione sostitutiva ex art. 567 c.p.c.) sarà necessario fornire prova documentale.

Va precisato che, a prescindere dalla data di inizio della procedura esecutiva, il compenso spettante all'avvocato va liquidato con riferimento ai parametri vigenti nel momento in cui la prestazione si è completata, anche se una parte delle prestazioni è stata eseguita anteriormente e nella vigenza di parametri diversi. Lo si ricava dall'art. 28 d.m. 10.3.14, n. 55, di contenuto analogo all'art. 41 d.m. 20.7.12, n. 140, a proposito del quale è intervenuta la Suprema Corte che – con sentenza Cass., s.u., 12.10.12, n. 17405 – ha ritenuto che, “dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

In concreto, diversi tribunali hanno elaborato in proposito dei veri e propri tariffari, ai quali, salvo casi particolari, pare opportuno attenersi.

\* \* \*

---

*contenere l'intimazione di pagamento delle spese del preцetto medesimo e della sua notifica perché queste, essendo il preцetto un atto che precede l'esecuzione, non rientrano tra le spese di esecuzione che possono essere liquidate solo dal giudice al termine della esecuzione o nel corso di essa, ai sensi dell'art. 614 c.p.c.”.*

<sup>54</sup> Cass., 10.9.96, n. 8215, precisa: “Il compimento di questo accertamento deve essere svolto d'ufficio per scongiurare l'effetto negativo che l'attività del giudice dell'esecuzione si risolva in controllo di pura forma delle varie fasi del procedimento espropriativo. Conseguenze di queste premesse sono che il creditore deve indicare il credito e dare la dimostrazione dell'esistenza di esso e che il giudice non deve determinare il valore dell'assegnazione e, quindi, i limiti del trasferimento del credito, in base alla sola richiesta del creditore precedente, ma può esercitare poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato”.

<sup>55</sup> Cass., 17.11.14, n. 24367: “Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel preцetto, con un accertamento dallo stesso impugnabile nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi”; nello stesso senso, Cass., 8.4.03, n. 5510.

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica SUCCESSIVAMENTE ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

